

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO ANGELO CERA) . . .	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI) . . . . .	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) . . . . .	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII) . . . . .	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	14
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	44
DIFESA (IV) . . . . .	»	53
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	58
FINANZE (VI) . . . . .	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	114

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	<i>Pag.</i>	121
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	123
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	151
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	161
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	182
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	188
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	189

## COMMISSIONE D'INDAGINE

### a norma dell'articolo 58 del Regolamento

*richiesta dal deputato Angelo Cera*

#### S O M M A R I O

Audizione del deputato Angelo Cera .....	3
Audizione del deputato Giuseppe D'Ambrosio .....	3

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Simone BALDELLI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Audizione del deputato Angelo Cera.**

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che si procederà all'audizione del deputato Angelo Cera, come concordato nella seduta del 13 ottobre 2015.

*(Viene introdotto in aula il deputato Angelo Cera).*

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che delle audizioni svolte dalla Commissione sarà redatto un resoconto integrale, che avrà — come da prassi costante — esclusive finalità di documentazione interna alla Commissione.

Angelo CERA (AP), svolge chiarimenti e delucidazioni e risponde alle domande formulate da Simone BALDELLI, *presidente*, e deposita altresì documentazione agli atti.

*(Il deputato Angelo Cera si allontana dall'aula).*

Simone BALDELLI, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.45.**

**Audizione del deputato Giuseppe D'Ambrosio.**

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che si procederà ora all'audizione del deputato Giuseppe D'Ambrosio, come concordato nella seduta del 13 ottobre 2015.

*(Viene introdotto in aula il deputato Giuseppe D'Ambrosio).*

Simone BALDELLI, *presidente*, avverte che delle audizioni svolte dalla Commissione sarà redatto un resoconto integrale, che avrà — come da prassi costante — esclusive finalità di documentazione interna alla Commissione.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), svolge chiarimenti e delucidazioni e risponde alle domande formulate da Simone BALDELLI, *presidente* e Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling), riservandosi di far pervenire documentazione alla Commissione.

*(Il deputato Giuseppe D'Ambrosio si allontana dall'aula).*

Simone BALDELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
Sull'ordine dei lavori .....	6
AVVERTENZA .....	7

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

**Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute è stata illustrata la relazione introduttiva e che l'onorevole Berlusconi, ritualmente avvisato della possibilità di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, non ha inteso esercitare tale facoltà.

Ritiene quindi che possa iniziare la discussione sul merito della domanda di autorizzazione.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'esigenza di un maggiore coordinamento dei

lavori della Giunta con quello della Commissione Giustizia, poiché la frequente concomitanza degli orari di seduta spesso crea delle difficoltà ai deputati che fanno parte di entrambi gli organi. Invita, in particolare, la collega Rossomando a porre la medesima questione presso la Commissione Giustizia.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Chiarelli, ricordando di avere già posto la questione e di avere riscontrato come non sia semplice raggiungere accordi che evitino la sovrapposizione tra gli orari di seduta della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) con riferimento alla domanda di autorizzazione in esame, fa presente di avere approfondito, nell'ambito della documentazione che l'Autorità giudiziaria ha trasmesso alla Giunta, il contenuto delle informative di polizia giudiziaria e dei decreti di proroga delle operazioni di captazione.

Precisa che si tratta di settantatré intercettazioni (delle quali settanta effettuate col n. RIT 1340/08 e tre captate col n. RIT 51/09), sottolineando come sia difficile immaginare la natura occasionale di un

numero tanto elevato di captazioni. Evidenza, comunque, come il compito della Giunta sia quello di valutarne la natura casuale e la necessità processuale, indipendentemente dalla strategia processuale adottata dal deputato interessato – che nel caso di specie ha richiesto di utilizzare le intercettazioni – poiché l'immunità non è posta a tutela del singolo parlamentare ma della funzionalità del Parlamento nel suo complesso.

Fa quindi presente di non aver trovato, nei predetti documenti, alcun riferimento né alla persona di Silvio Berlusconi né alle intercettazioni in questione. Pertanto, delle due l'una: o tali intercettazioni erano irrilevanti – e avrebbero dovuto essere distrutte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003 – ovvero la documentazione a disposizione della Giunta non è sufficiente per compiere una valutazione approfondita della natura, casuale o meno, delle intercettazioni. Ritiene pertanto necessario acquisire tutti gli atti di indagine relativi al procedimento, diverso da quello oggi in esame, nel quale sono state disposte le intercettazioni.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la prospettazione dell'onorevole Chiarelli, pur presentando taluni spunti interessanti, non sia nel complesso condivisibile.

Certamente la Giunta deve accertare la natura casuale delle intercettazioni, e la loro necessità processuale, indipendentemente dalla strategia processuale adottata dal deputato interessato. Tuttavia, nel caso di specie, non si può non tenere conto del fatto che le intercettazioni in questione siano state disposte nell'ambito di un diverso procedimento che riguardava Tarantini e Lavitola, nell'ambito del quale Silvio Berlusconi rivestiva la posizione di persona offesa. Questa considerazione dovrebbe consentire di superare o, comunque, di dare una spiegazione ai rilievi del collega Chiarelli, senza che la Giunta si addentri nella valutazione della rilevanza o irrilevanza della prova, che spetta esclusivamente al giudice.

Ciò premesso, ritiene evidente che la Giunta debba accertare se nel corso delle

indagini sia intervenuto un « mutamento di obiettivo », in applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Se a tal fine fosse necessario acquisire ulteriori e specifici documenti, non si opporrebbe alla proposta di richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione istruttoria. Non ritiene, invece, di poter condividere una richiesta generica e indistinta di acquisizione di un intero fascicolo di indagine.

Paola CARINELLI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Rossomando.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ritiene che i rilievi mossi dall'onorevole Chiarelli pongano delle questioni serie e delicate, che meritano di essere approfondite. Occorre, quindi, verificare se nelle informative di polizia giudiziaria e nei relativi decreti di proroga delle operazioni di captazione non vi fosse alcun riferimento, oltre che alla persona di Silvio Berlusconi, anche alle conversazioni intercettate oggetto della richiesta di autorizzazione in esame.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) conferma di non aver trovato, nei citati documenti, alcun riferimento né alla persona di Silvio Berlusconi né alle intercettazioni in questione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ritiene che questo fatto sia inusuale e debba essere approfondito. Condivide, peraltro, i rilievi dell'onorevole Rossomando in ordine all'opportunità di non formulare una richiesta istruttoria generica, invitando il collega Chiarelli ad identificare specifici elementi documentali dei quali ritenga necessaria l'acquisizione in modo che se ne possa discutere nella prossima seduta.

Paola CARINELLI (M5S) invita il Presidente ad organizzare i lavori della Giunta al fine di garantire tempi certi per la conclusione dell'esame della domanda di autorizzazione in questione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, assicura che non tollererebbe alcun comportamento meramente dilatorio. Nella prossima seduta la Giunta deciderà se avanzare o meno una richiesta di integrazione istruttoria. Se la relativa proposta sarà presentata e approvata, occorrerà attendere che la documentazione richiesta sia trasmessa alla Giunta. Altrimenti fisserà un termine per decidere sulla domanda di autorizzazione.

#### Sull'ordine dei lavori.

Paola CARINELLI (M5S) nel richiamarsi all'intervento svolto dal collega Chiarelli all'inizio della seduta, evidenzia l'esistenza di un serio problema di sovrapposizione degli orari di seduta della Giunta non solo con quelli della Commissione Giustizia, ma anche con quelli delle altre Commissioni permanenti. Per questo motivo nessun componente del suo gruppo ha potuto partecipare alla precedente seduta della Giunta. Infatti, convocare la Giunta il mercoledì durante la pausa dei lavori antimeridiani dell'Assemblea significa rendere particolarmente difficile la partecipazione alle sedute della Giunta ovvero delle Commissioni. Sottolinea come la richiesta di convocare la seduta in giorni diversi dal mercoledì ed in orari diversi dalla pausa dei lavori antimeridiani dell'Assemblea sia condivisa anche da altri gruppi. Ritiene, con particolare riferimento ai deputati dell'opposizione, che debba essere riconosciuto il diritto di partecipare sia alle sedute della Giunta che a quelle delle Commissioni, senza essere costretti a scegliere tra le une e le altre.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) condivide l'intervento della collega Carinelli e ritiene che debbano essere le Commissioni permanenti, che si riuniscono più volte durante la settimana, ad adattarsi agli orari di seduta della Giunta.

Paola CARINELLI (M5S) osserva come, pur essendo in molti a sostenere che sia

necessario coordinare gli orari di seduta, nessuno adotti iniziative concrete per realizzare questo obiettivo.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come nella precedente seduta della Giunta fosse presente un deputato del Movimento 5 Stelle. Dichiarò, in ogni caso, di non accettare il fatto che la Giunta debba automaticamente adeguarsi agli orari delle Commissioni, poiché non è immaginabile una gerarchia nella quale la Giunta rivesta un rango inferiore a quello delle Commissioni. Dunque, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione. Ricorda al proposito di avere già interloquuto con i Presidenti delle Commissioni e, pertanto, invita ora i colleghi a porre la questione presso le Commissioni alle quali appartengono. Si potrebbe proporre che ogni mese vi siano due mercoledì in cui siano le Commissioni a lasciare spazio alla Giunta e altri due nei quali sia la Giunta ad adattarsi alle Commissioni.

Paola CARINELLI (M5S) ribadisce come il Presidente, continuando a convocare la Giunta il mercoledì durante la pausa dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, impedisca di fatto al maggiore gruppo di opposizione di partecipare con costanza ai lavori della Giunta ovvero a quello delle Commissioni. Ritiene questo fatto assolutamente inaccettabile.

*(La deputata Paola Carinelli abbandona l'Aula della Giunta).*

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, invita la collega Carinelli a non assumere toni e atteggiamenti sconvenienti, nonché a porre la questione anche al Presidente della Commissione permanente della quale fa parte, atteso che non esiste una norma regolamentare che imponga alla Giunta di adattarsi agli orari di seduta delle Commissioni. Ricorda di avere già interloquuto con i Presidenti delle Commissioni permanenti, ritenendo che la soluzione risieda nell'applicazione del principio di leale collaborazione tra organi parlamentari e che tutti i deputati della Giunta debbano farsi

parte attiva e latori di questa esigenza di coordinamento presso le rispettive Commissioni.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come in effetti, rispetto all'inizio della legislatura, la situazione sia divenuta più difficoltosa, poiché il mercoledì la seduta antimeridiana dell'Assemblea tende a concludersi sempre più tardi. Ritiene che si potrebbe valutare anche l'opportunità di convocare la Giunta la mattina, prima della seduta dell'Assemblea.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda di avere proposto in passato di convocare la Giunta il giovedì al termine dei lavori dell'Assemblea e come questa proposta non abbia incontrato il consenso della maggior parte dei deputati. Parimenti può dirsi per l'ipotesi di convocare la Giunta la

mattina prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea, sottolineando come di solito le stesse Commissioni, di norma, in questo orario svolgano sedute di pochi minuti, trattando questioni minimali. Si riserva, comunque, di valutare l'opportunità di proporre alla Presidente della Camera di convocare la Conferenza dei Presidenti di Commissione per esaminare la specifica questione.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.05 alle 14.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	12
ERRATA CORRIGE .....	11

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.*

#### La seduta comincia alle 20.

#### Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti a tutti gli articoli, fatta eccezione per quelli accantonati. Si tratta dei seguenti emendamenti:

Pannarale 1.31; Vacca 1.37; Rampi 1.21 e 1.52; Fico 2.113. Si tratta poi di tutti gli emendamenti e i subemendamenti relativi al capoverso articolo 49-ter sulla deroga alla disciplina del codice degli appalti. Da ultimo, si tratta dell'emendamento Borghesi 4.59. Chiede quindi ai relatori e al Governo di rendere comunicazioni in proposito.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, *relatore per la IX Commissione*, sulla base dei rilievi emersi nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri, ritiene, anche a nome della relatrice della VII Commissione, di reiterare ai presentatori l'invito al ritiro, preannunciando, in accordo con il Governo, la volontà di proporre riformulazioni degli emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea, posto che la riflessione sua e della collega Bonaccorsi ha portato a riconoscere ai temi ivi trattati una significativa dignità. Ove l'invito al ritiro non fosse accolto, il parere resterebbe contrario. Raccomanda comunque l'approvazione dell'emendamento 3.500.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, nel concordare con quanto sostenuto dal deputato Peluffo, manifesta la disponibilità del Governo a intervenire sui contenuti delle proposte emendative presentate, nel prosieguo dell'esame in Assemblea, in particolare su quelle attinenti i temi della trasparenza e degli appalti. Precisa inoltre che, sul tema dell'emittenza locale, è in corso una riflessione importante in seno al Governo.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritira l'emendamento Pannarale 1.31.

Roberto FICO (M5S) prende atto delle considerazioni espresse dai relatori e dal rappresentante del Governo, ma si duole dell'accelerazione dei tempi di esame del provvedimento. Insiste quindi per la votazione dell'emendamento Vacca 1.37 e per tutti i successivi emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 1.37.

Roberto RAMPI (PD) ritira gli emendamenti 1.21 e 1.52.

Davide CAPARINI (LNA) ritira tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fico 2.113.

Annalisa PANNARALE (SEL) insiste per la votazione del suo emendamento 3.1.

Dalila NESCI (M5S) nell'insistere per la votazione del suo emendamento, fa presente che nell'odierna seduta la XIV Commissione ha formulato una condizione molto stringente in punto di compatibilità comunitaria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pannarale 3.1 e Nesci 3.2, l'emendamento Fico 3.4, i subemendamenti Giancarlo Gior-

dano 0.3.500.1, Fratoianni 0.3.500.2, Fasina 0.3.500.3 e Pannarale 0.3.500.4.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che i subemendamenti Marazziti 0.3.500.5 e Sammarco 0.3.500.7 si intendono decaduti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 3.500 dei Relatori (*vedi allegato*) e respingono gli identici emendamenti Brescia 3.5 e Pannarale 3.6.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, avverte che l'emendamento Sammarco 3.9 si intende decaduto.

Le Commissioni respingono gli identici Pannarale 3.7 e Vacca 3.8.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) insiste per la votazione dell'emendamento Altieri 3.11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Altieri 3.11 e gli identici emendamenti Simone Valente 3.12 e Pannarale 3.13.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, avverte che l'emendamento Sammarco 3.14 si intende decaduto.

Roberto FICO (M5S) ribadisce la predisposizione, da parte del proprio Gruppo, di una relazione di minoranza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.25.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 520 del 13 ottobre 2015:

alla pagina 6, colonna di destra, terzo rigo, le parole « esso ha » s'intendono sostituite dalle seguenti « essi hanno »;

alla pagina 30, colonna di sinistra, nono rigo, dopo la parola ritiene, s'intende inserita la seguente: « che »; alla medesima pagina, colonna di sinistra, trentatreesimo rigo, in luogo delle parole « e 0.3.500.5 » si leggano le seguenti: « , 0.3.500.5 e gli identici subemendamenti 0.3.500.6 e 0.3.500.7 ».

ALLEGATO

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.  
C. 3272 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, comma 1, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima e sostituire le parole: e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi con le seguenti: la commercializzazione, la distri-*

buzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive.

*Conseguentemente al medesimo capoverso ART. 49-ter, comma 2, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima.*

**3. 500.** I Relatori.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.30 alle 16.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO 1 (Documento finale approvato)</i> .....	21
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03810 Bruno Bossio: Sulle procedure di fotosegnalamento dei profughi sbarcati a Crotone il 10 ottobre 2014 .....	15
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	24
5-04892 Fiorio: Sul giuramento di una donna di origine indiana ai fini della concessione del diritto di cittadinanza .....	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	26
5-05816 Martella: Sul ripristino del funzionamento dei condizionatori della sede della Questura di Venezia .....	16
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	27
5-05932 Pili: Sull'organizzazione dell'accoglienza dei profughi in Sardegna .....	16
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	28
5-06421 Simone Valente: Sull'organizzazione dei nuclei cinofili dei Vigili del fuoco .....	16
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	30
5-06479 Toninelli e 5-06610 Pili: Sulla riorganizzazione delle prefetture prevista da un recente schema di decreto del Presidente della Repubblica .....	17
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i> .....	32
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	18
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

#### La seduta comincia alle 9.15.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.**  
(COM(2015) 450 final).

**Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria.**  
(COM(2015) 451 final).

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.**  
(COM(2015) 452 final).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere della Commissione XIV del quale ha tenuto conto ai fini della predisposizione di una nuova proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di documento finale del presidente.

#### La seduta termina alle 9.20.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**5-03810 Bruno Bossio: Sulle procedure di fotosegnalamento dei profughi sbarcati a Crotone il 10 ottobre 2014.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), pur prendendo atto del recente cambiamento di clima in materia di immigrazione, fa notare che nella vicenda descritta nell'interrogazione sono emerse forzature evidenti in sede di identificazione dei migranti e di applicazione della normativa di fotosegnalamento. Si dichiara quindi non completamente soddisfatta, auspicando in futuro più attenzione da parte del Governo soprattutto per quanto concerne la gestione degli sbarchi nel territorio di Crotone.

**5-04892 Fiorio: Sul giuramento di una donna di origine indiana ai fini della concessione del diritto di cittadinanza.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo FIORIO (PD), replicando, fa presente che la sua interrogazione è particolarmente risalente ed evidenzia che le ragioni della donna di origine indiana oggi trovano pienamente riconoscimento nella recente approvazione della nuova legge sulla cittadinanza.

**5-05816 Martella: Sul ripristino del funzionamento dei condizionatori della sede della Questura di Venezia.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo FIORIO (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

**5-05932 Pili: Sull'organizzazione dell'accoglienza dei profughi in Sardegna.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e stigmatizza la circostanza che l'Esecutivo non pare a conoscenza del fatto che proprio oggi un'importante arteria di comunicazione in Sardegna è stata occupata da immigrati che protestano per le decisioni dei prefetti in merito alla loro accoglienza. Dopo avere segnalato che molti enti e società stanno lucrando proprio sulla sistemazione dei profughi ed immigrati da accogliere nella regione, evidenzia che la politica del Governo ha il duplice effetto di isolare questi individui in luoghi dove non ricevono trattamenti rispettosi dei diritti umani e di trasformare la Sardegna in una sorta di colonia.

**5-06421 Simone Valente: Sull'organizzazione dei nuclei cinofili dei Vigili del fuoco.**

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, sottolinea la situazione di precarietà del personale appartenente alle unità cinofile dei Vigili del fuoco e auspica che si giunga a riconoscerne una stabilizzazione nonché a prevederne una organica disciplina al fine di migliorarne le modalità di intervento operativo e di addestramento. Ricordato che su tale tema il suo gruppo ha presentato diverse proposte di legge, osserva che si tratta di tutelare figure professionali altamente qualificate che svolgono funzioni di sicurezza essenziali per la collettività.

**5-06479 Toninelli e 5-06610 Pili: Sulla riorganizzazione delle prefetture prevista da un recente schema di decreto del Presidente della Repubblica.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che le interrogazioni Toninelli n. 5-06479 e Pili n. 5-06610, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal Governo ed evidenzia che la via imposta dall'Europa al Governo implica uno scambio tra la concessione di flessibilità nel rapporto deficit/PIL e la richiesta di riforme che si concretizzano nella riduzione della presenza dello Stato sul territorio. Nel ricordare che la provincia di Crema ha già subito la chiusura del tribunale e sarebbe particolarmente penalizzata dalla soppressione della prefettura, rileva che tali decisioni sono particolarmente invise ai cittadini anche perché riducono la sicurezza di un territorio, quello lombardo, particolarmente infiltrato dalla criminalità mafiosa.

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, stigmatizzando la disattenzione dello Stato nei confronti di un'area della Sardegna, nella quale, peraltro, si registra un'alta presenza di soggetti mafiosi e pregiudicati. Osservato che la chiusura della prefettura di Oristano e il suo accorpamento a quella di Nuoro, in particolare, costituisce una scelta scellerata che ignora le particolari caratteristiche di quel territorio sardo, in cui emerge l'arretratezza delle infrastrutture di trasporto, auspica che il Governo riveda tale insensata decisione.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianclaudio Bressa e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3220 Sorial.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.**

**C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.**

**C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.05.**

**Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2015.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, rispondendo a talune delle questioni emerse nel dibattito, in cui si è fatto riferimento alla difficoltà di identificare con certezza il concetto di famiglia, osserva che il recente incardinamento al Senato del disegno di legge in materia di unioni civili dovrebbe sgombrare il campo da eventuali dubbi. Fa notare, intatti, che quel disegno di legge si riallaccia alla nozione di famiglia contenuta nella Costituzione, pur promuovendo la tutela di tutte le altre componenti sociali non rientranti in quella specifica categoria. Non vede il motivo per il quale, dunque, si debbano muovere critiche al provvedimento in esame, che, partendo dalle medesime certezze costituzionali, intende promuovere l'istituzione della Giornata nazionale della famiglia, così come hanno fatto moltissimi altri Paesi.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.*

**La seduta comincia alle 15.**

**DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.**

**C. 3315 Governo.**

*(Parere alla XI Commissione).*

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame facendo presente che il decreto-legge in discussione è volto a consentire l'applicazione della normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n.146 del 1990 anche in relazione all'attività di apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura.

A tal fine, l'articolo 1 del decreto-legge integra l'articolo 1, comma 2, lettera a), della predetta legge n.146 del 1990, specifica che in relazione alla « tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico », rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo « i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali », ma anche « l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura », di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

La legge 12 giugno 1990, n. 146, successivamente modificata dalla legge n. 83 del 2000, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'intento generale della legge (ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2), è quello di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona, costituzionalmente riconosciuti: alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. Le attività svolte nell'ambito di un servizio pubblico essenziale sono qualificabili come essenziali solamente se sono direttamente attinenti all'esercizio del diritto costituzionale garantito dal servizio pubblico. Le linee fondamentali della legge 12 giugno 1990, n. 146 sono costituite da: l'individuazione dei servizi pubblici essenziali, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina in esame; la previsione dell'obbligo di preavviso, da adempiere almeno 10 giorni prima della data dell'astensione dal lavoro; la definizione, da parte dei contratti (o accordi) collettivi o dei regolamenti di servizio (adottati in base ad accordi con le rappresentanze del personale), delle prestazioni minime, da assicurare in caso di sciopero, e le relative modalità e procedure di erogazione del servizio; la formulazione di un apparato sanzionatorio per la violazione (da parte dei lavoratori, delle organizzazioni dei lavoratori o dei responsabili, amministrativi o aziendali) delle norme summenzionate in materia di preavviso e di prestazioni indispensabili; l'istituzione di una « Commissione di garanzia dell'attuazione della legge »; la previsione – per l'ipotesi di « fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti » – di una procedura di conciliazione e, in caso di esito negativo di quest'ultima, la possibilità dell'adozione, da parte dell'autorità pubblica competente, di un'ordinanza (cosiddetta di precettazione), sorretta da uno specifico apparato sanzio-

natorio, al fine di imporre adeguati livelli di funzionamento del servizio e/o il differimento dello sciopero.

Secondo quanto contenuto nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono servizi pubblici essenziali quelli volti alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e, in particolare, in riferimento al diritto alla vita, alla salute, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, si possono individuare la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali. L'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge. Segnalo che successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato le parti sociali a procedere, in tempi rapidi, alla sottoscrizione di un accordo finalizzato a individuare le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nelle materie oggetto del decreto, fissando un termine di sessanta giorni, decorrenti dal 24 settembre 2015, entro il quale le parti dovranno sottoporre il testo dell'accordo alla Commissione stessa, avvertendo che, in mancanza di soluzioni concordate entro tale termine, essa potrà esercitare il proprio potere sostitutivo di regolamentazione della materia.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali appare riconducibile alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e alla materia « ordinamento civile » (in quanto la disciplina incide, indirettamente, sul

rapporto di lavoro dei soggetti operanti nel settore dei beni culturali), di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed l), della Costituzione. In relazione all'oggetto al quale si applica la disciplina, rileva, inoltre, la materia « beni culturali », con particolare riferimento, considerata la finalità di « apertura al pubblico », alla valorizzazione degli stessi. Al riguardo si ricorda che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, annovera la

tutela dei beni culturali fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione degli stessi beni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, tra le materie di competenza concorrente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final).**

**Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final).**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento (COM(2015)450 che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015) 451 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria e la proposta di regolamento (COM(2015)452 che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai

fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE;

valutate le osservazioni contenute nel parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 13 ottobre 2015;

rilevato che:

negli scorsi mesi si è registrata una costante intensificazione dei flussi migratori verso l'Unione europea al punto che, per le dimensioni assunte e le modalità estremamente rischiose attraverso le quali tanti uomini, donne e bambini cercano di raggiungere il nostro Continente, si può sicuramente affermare che siamo in presenza di una vera e propria tragedia umanitaria. Una tragedia che non può

essere trattata come una emergenza transitoria, avendo acquisito ormai un carattere strutturale in considerazione dell'aggravamento delle condizioni in cui si trovano i Paesi di provenienza, investiti da conflitti e guerre civili o soggetti a violente dittature;

la crescita dei flussi comporta un impegno crescente per il salvataggio, soprattutto in mare, per il controllo delle frontiere, la lotta ai trafficanti, la prima accoglienza dei rifugiati e per la gestione delle domande di asilo nei paesi (tra i quali l'Italia) che per la loro collocazione geografica sono più esposti alle rotte dei migranti;

a fronte di questa situazione, costituisce una svolta importante, suscettibile di segnare un netto progresso, l'approccio adottato dalla Commissione europea la quale, con l'Agenda europea sulla migrazione, ha inteso affrontare il fenomeno in termini organici e coerenti, traducendo concretamente il principio di solidarietà tra gli Stati membri per quanto concerne la politica comune in materia di asilo e di immigrazione, ai sensi dell'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'impegno manifestato dalla Commissione europea risulta tanto più apprezzabile in considerazione del fatto che, nonostante le resistenze e le opposizioni di alcuni Stati membri, la Commissione ha proceduto con tenacia e rapidità nell'adozione dei provvedimenti attuativi dell'Agenda, tra cui quelli in esame;

le riserve e le contrarietà manifestate, in particolare, in occasione del Consiglio straordinario giustizia e affari interni del 22 settembre scorso da alcuni Paesi sul programma di ricollocazione non debbono pregiudicare la realizzazione del programma stesso che non può avere carattere facoltativo né essere subordinato alla disponibilità dei singoli Stati membri. La natura obbligatoria del programma risponde all'esigenza di garantire, sul piano concreto, il criterio dell'equa ripartizione delle responsabilità, anche finanziarie, all'interno dell'Unione. Ne consegue

la necessità di corredare il programma di misure efficaci per evitare che singoli Paesi possano sottrarsi;

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla proposta di regolamento (COM(2015)450 e alla proposta di decisione COM(2015)451:

1. si segnala che al meccanismo delineato per la ricollocazione di quota parte del numero eccessivo di rifugiati che si trovano o si dovessero trovare in alcuni Stati membri particolarmente esposti ai flussi migratori, a partire dall'Italia, dovrà comunque far seguito un riordino complessivo e sistematico del cd regolamento Dublino, come peraltro annunciato dalla Commissione europea, in modo da evitare che alcuni Paesi siano chiamati a gestire un numero di richieste di asilo oggettivamente esorbitante. In tale contesto occorrerà valutare tutte le soluzioni idonee a velocizzare la gestione delle domande, tra cui il più intenso coinvolgimento dei Paesi di transito e la realizzazione di un vero regime comune in materia di asilo che preveda l'introduzione dello status di avente diritto all'asilo UE universalmente riconosciuto da tutti gli Stati membri;

2. allo stesso tempo, appare necessario assicurare la piena applicazione delle misure previste ai fini di una gestione più ordinata delle procedure per la prima accoglienza, l'identificazione, la valutazione delle domande di asilo e per gli eventuali rimpatri, avvalendosi dell'opportunità costituita dalla previsione dell'assistenza alle amministrazioni degli Stati membri più esposti delle agenzie europee, e in particolare dell'EASO – Ufficio europeo per l'asilo, di Frontex e di Europol, nella corretta gestione dei cosiddetti *hot-spot*, centri di smistamento dei richiedenti asilo. Occorre, in particolare, attivare tutti gli strumenti necessari, apportando tutti i necessari correttivi dal punto di vista organizzativo e funzionale, per svolgere in

termini corrispondenti agli standard più avanzati le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte;

3. occorre valutare se le chiavi di distribuzione adottate dalla Commissione europea quali parametri di riferimento per assegnare le quote di richiedenti asilo da ricollocare siano pienamente coerenti con il principio di equa ripartizione dei carichi e delle responsabilità, anche finanziarie, tra gli Stati membri, posto che l'attribuzione del solo 10 per cento dell'incidenza del parametro della tasso di disoccupazione e l'adozione, quale ulteriore parametro, del PIL complessivo a prescindere dal PIL procapite potrebbero fornire un quadro non veritiero della capacità di assorbimento, dal punto di vista economico, dei diversi Stati membri;

4. occorre altresì valutare l'opportunità di ridurre la soglia, attualmente stabilita nel 75 per cento delle domande di protezione internazionale accolte in primo grado, assunta a riferimento per individuare la platea dei potenziali beneficiari dei programmi di ricollocamento in considerazione della provenienza effettiva dei profughi in modo da non limitarne l'applicazione a cittadini siriani ed eritrei;

5. con riferimento alla proposta di regolamento COM(2015)450, occorre rideeterminare in aumento l'entità del contributo gravante sugli Stati membri che non intendano accettare le quote di ricollocazione ad essi assegnate; la misura dello 0,002 del PIL risulta, infatti, troppo contenuta per svolgere una efficace funzione di deterrenza; in alternativa pare opportuno prevedere altri meccanismi sanzionatori;

6. sempre con riferimento alla proposta di regolamento COM(2015)450, occorre assumere a riferimento un arco temporale più ampio di quello previsto per individuare i casi di aumento straordinario dei flussi migratori in modo da non creare discriminazioni che danneggerebbero gli Stati membri, tra cui l'Italia, che si misurano con tale fenomeno da molti anni e non soltanto negli ultimi mesi, come avviene per altri Paesi;

7. con riferimento alla proposta di decisione COM(2015)451 è opportuno rideeterminare in aumento l'importo di 500 euro destinato agli Stati membri beneficiari della ricollocazione per ogni richiedente asilo ricollocato, in considerazione degli oneri di trasferimento e tenuto conto che ai paesi destinatari verrebbe corrisposto per ciascun soggetto la somma, largamente superiore, di 6.000 euro.

*b)* con riferimento alla proposta di regolamento (COM(2015)452:

1. pur apprezzabile, la proposta di adottare una lista di paesi sicuri, nei termini previsti dalla Commissione europea, non appare sufficiente ad evitare gravosi adempimenti a carico dei paesi di arrivo dei profughi. La provenienza dai paesi indicati, infatti, non comporta l'automaticità del respingimento né l'obbligo per le autorità dei paesi di arrivo di istruire la relativa pratica; occorre quindi rafforzare l'efficacia della lista prevedendo una presunzione assoluta che eviti gravosi adempimenti.

## ALLEGATO 2

**5-03810 Bruno Bossio: Sulle procedure di fotosegnalamento dei profughi sbarcati a Crotona il 10 ottobre 2014.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Bruno Bossio e Chaouki richiamano l'attenzione del Governo sulla vicenda dello sbarco di 127 migranti avvenuto il 10 ottobre dello scorso anno in località Marinella di Isola Capo Rizzuto.

Preciso che in quella occasione il natante su cui i migranti erano imbarcati si stava arenando, tanto da indurre alcuni di loro a raggiungere la spiaggia a nuoto. I predetti sono stati immediatamente soccorsi, ricevendo la prima assistenza anche di carattere sanitario da parte dei medici del 118. Per cinque di loro si è reso necessario il ricovero, mentre gli altri, tutti in buono stato di salute, sono stati trasferiti al centro di Isola Capo Rizzuto, per le successive operazioni di accoglienza che prevedono, tra l'altro, una più approfondita visita medica, un'intervista e l'identificazione.

A tutti è stato consegnato un volantino multilingue (in italiano, inglese, francese, arabo, farsi e tigrino) finalizzato a portare a loro conoscenza gli obblighi di legge relativi alla identificazione, mediante l'acquisizione delle generalità e il fotosegnalamento.

Subito dopo aver letto il volantino, gli stranieri, avendo evidentemente l'intenzione di lasciare immediatamente il territorio italiano per recarsi nel Nord Europa, hanno iniziato uno sciopero della fame, nella convinzione che il fotosegnalamento avrebbe comportato una restrizione della propria libertà personale.

Successivamente i medesimi, rassicurati sulle modalità e sulle reali finalità del fotosegnalamento, si sono sottoposti volon-

tariamente alle relative procedure, che sono state espletate, senza ricorrere ad alcuna forma di violenza, presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Crotona l'11 e il 12 ottobre.

Aggiungo, inoltre che, l'atteggiamento collaborativo dei migranti ha agevolato una rilevante operazione di polizia giudiziaria, condotta dalla Squadra mobile, in collaborazione con la Guardia di finanza, conclusa con l'arresto di un cittadino turco, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.

Questi i fatti, a completamento dei quali, riferisco che l'autorità giudiziaria, attivata da un esposto dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, non ha ravvisato estremi di reato nelle procedure di fotosegnalamento svolte presso la questura di Crotona.

Per quanto riguarda la circolare del 25 settembre dello scorso anno, informo che con essa il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fornito indicazioni operative ai Prefetti e ai Questori su alcune questioni inerenti alla gestione degli eccezionali flussi migratori in atto, tra le quali proprio l'identificazione e il fotosegnalamento dei migranti.

Come evidenziato nell'atto di indirizzo, in base alla normativa italiana vigente e in conformità all'articolo 8 del regolamento comunitario n. 2725 del 2000, lo straniero deve essere sempre sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, nel caso in cui:

sia stato soccorso in alto mare e condotto sul territorio nazionale;

sia stato fermato dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare – via terra, mare o aria – della propria frontiera in provenienza da un Paese terzo;

oppure abbia richiesto asilo.

L'identificazione è propedeutica al rimpatrio, nel caso in cui lo straniero non abbia titolo a soggiornare in Italia. Qualora, invece, egli abbia richiesto asilo, l'identificazione serve a verificare se egli in precedenza abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Per il perseguimento delle suddette finalità, il cartellino fotosegnaleatico del migrante viene inserito non solo nella banca dati nazionale AFIS, ma anche nella banca dati Eurodac, in conformità alle disposizioni contenute nel citato regolamento comunitario n. 2725.

Per completezza, informo che la circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza contiene anche una serie di indicazioni relative alle attività di controllo sanitario dei migranti, alla necessità di procedere ad un'attenta valutazione della loro situazione personale attraverso l'intervista, nonché alla distribuzione ad ognuno di essi del volantino informativo a cui ho fatto cenno prima.

Concludo, assicurando che le Forze di polizia prestano la massima attenzione a che l'identificazione nell'immediatezza degli sbarchi avvenga in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti e della dignità dello straniero che entra nel nostro Paese. Peraltro, tale attività è svolta con l'ausilio di interpreti e di mediatori culturali qualificati, che comunicano prontamente al personale della Questura la presenza di minori non accompagnati o eventuali condizioni di vulnerabilità o ancora esigenze di protezione rappresentate dagli immigrati stessi.

## ALLEGATO 3

**5-04892 Fiorio: Sul giuramento di una donna di origine indiana ai fini della concessione del diritto di cittadinanza.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiorio chiede chiarimenti in merito alla vicenda della concessione della cittadinanza alla signora Pushpa Rani, cittadina indiana, a cui il sindaco di Cairate avrebbe impedito di prestare il giuramento in ragione della sua insufficiente conoscenza della lingua italiana.

La signora Rani ha avanzato istanza di acquisto della cittadinanza italiana *iure matrimonii*, in quanto coniugata con cittadino a sua volta naturalizzato italiano.

La Prefettura di Varese ha curato la istruttoria procedimentale acquisendo i previsti rapporti informativi da alcuni enti del comparto sicurezza e dalla Questura di Varese. Rapporti che non hanno evidenziato l'insussistenza in capo all'interessata di condanne penali e di comprovati motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica italiana.

Conclusa l'istruttoria, il Prefetto di Varese ha adottato in favore della signora Rani il decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

Successivamente, il provvedimento è stato trasmesso al Comune di Cairate per

gli adempimenti di propria competenza, tra i quali l'acquisizione del giuramento.

Il 28 febbraio scorso il sindaco di Cairate ha comunicato alla prefettura di non aver provveduto al ricevimento del giuramento per manifesta incapacità dell'interessata a leggere la formula di rito in lingua italiana, rimanendo pertanto in attesa di disposizioni in merito.

In risposta, il prefetto, nell'evidenziare che la normativa vigente configura l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero coniugato con cittadino italiano come un vero e proprio diritto soggettivo, ha chiarito che la conoscenza della lingua italiana non è contemplata tra i requisiti prescritti per il conferimento della cittadinanza.

Ha pertanto rappresentato che, al fine di concludere la procedura, sarebbe stato sufficiente far enunciare oralmente alla cittadina straniera i termini essenziali della formula del giuramento, nel rispetto della tempistica dettata dalla legge.

Informo, infine, che il 9 marzo scorso la signora Rani ha giurato davanti ad un consigliere comunale delegato dal sindaco e, quindi, dal giorno dopo è diventata cittadina italiana.

## ALLEGATO 4

**5-05816 Martella: Sul ripristino del funzionamento dei condizionatori della sede della Questura di Venezia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno, presentata nell'imminenza della scorsa stagione estiva, l'onorevole Martella chiede l'adozione di interventi urgenti volti a ripristinare il funzionamento dei condizionatori d'aria dei locali della Squadra mobile di Venezia, al fine di consentire agli operatori di quell'ufficio di lavorare in condizioni meno disagiate.

Premetto che gli uffici della citata Squadra mobile sono ubicati presso l'immobile demaniale della Caserma « Albane » , dove già nel giugno 2014 era stato riscontrato un guasto al sistema di climatizzazione che serve parte dello stabile.

L'assistenza tecnica, intervenuta nei giorni seguenti, ritenne indispensabile la sostituzione di un componente del gruppo refrigerante, ciò che avrebbe determinato l'esborso di una somma significativa, senza alcuna garanzia di funzionamento duraturo del sistema di climatizzazione.

Pertanto, l'Amministrazione preferì avviare la procedura per la sostituzione dell'impianto. Nel frattempo, per mitigare il disagio del personale in servizio, dotò alcuni locali di climatizzatori portatili.

Alla fine di luglio dello scorso anno, completata una prima ricerca di mercato per stabilire l'entità della spesa, la Questura inviò la richiesta di fondi, corredata da tre preventivi, alla Prefettura di Venezia.

Fruendo di una modalità semplificatoria introdotta con la legge di stabilità 2015, la richiesta di fondi fu reiterata nel mese di maggio di quest'anno direttamente al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Purtroppo, nei primi giorni dello scorso mese di giugno, la medesima tipologia di guasto ha interessato un secondo gruppo refrigerante in funzione presso altri locali della Squadra mobile.

Anche in questo caso sono state ritenute valide le considerazioni relative al precedente impianto, ossia la convenienza della sua sostituzione rispetto alla mera riparazione.

Si è proceduto pertanto ad una nuova ricerca di mercato, coinvolgendo cinque diverse ditte che hanno prodotto dei preventivi.

Intervenuti il visto di congruità dei preventivi da parte del Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto e l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Questura ha conferito il relativo incarico alla ditta che aveva presentato il preventivo più favorevole.

Infine il 27 luglio scorso, a seguito del regolare svolgimento dei lavori, entrambi i sistemi di climatizzazione sono stati consegnati nella loro piena funzionalità.

## ALLEGATO 5

**5-05932 Pili: Sull'organizzazione dell'accoglienza dei profughi in Sardegna.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Pili richiama l'attenzione del Governo sull'approdo a Cagliari, avvenuto lo scorso 30 giugno, di una nave spagnola con a bordo poco meno di 500 migranti poi smistati nei centri di accoglienza sardi.

Prendendo spunto da tale episodio, egli pone una serie di domande e cioè: se la nave spagnola non avrebbe dovuto attraccare, più correttamente, in un porto del proprio Paese; se il Governo italiano non intenda interrompere la distribuzione dei migranti in Sardegna e se, intanto, non intenda fornire informazioni sull'organizzazione del sistema di accoglienza sull'isola.

Voglio subito precisare che lo sbarco del 30 giugno è avvenuto nel quadro delle operazioni dell'Agenzia *Frontex* inerenti alla sorveglianza delle frontiere marittime esterne dell'Unione europea.

Quindi, l'interrogativo relativo all'operato della nave spagnola non può che trovare risposta nella normativa europea alla quale soggiacciono tale tipo di missioni.

Faccio riferimento al regolamento comunitario n. 656 del 2014 che è informato al principio fondamentale del non respingimento delle persone verso Paesi terzi in cui esista un rischio grave per la loro sopravvivenza o incolumità.

E siccome questa situazione di pericolo riguarda, in pratica, tutti i Paesi rivieraschi – la Libia *in primis* – da cui provengono le imbarcazioni che trasportano i migranti in Europa attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, ne scaturisce, ai sensi dell'articolo 10 del citato regola-

mento, la necessaria riconduzione del natante verso lo Stato membro che ospita l'operazione e quindi verso l'Italia.

Preciso anche che, laddove lo sbarco del 30 giugno fosse avvenuto al di fuori dell'ambito di operazioni *Frontex*, la posizione dell'Italia non sarebbe cambiata.

In questo caso, le attività di soccorso e sbarco si sarebbero inquadrate nel contesto generale delle norme sulla salvaguardia della vita in mare, regolato da diverse Convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione *Search and Rescue*, in base alla quale lo Stato coordinatore delle operazioni di salvataggio – l'Italia appunto – ha comunque la responsabilità primaria dell'individuazione del luogo sicuro di sbarco.

Venendo ora alle questioni dell'accoglienza, rappresento preliminarmente che il relativo sistema nazionale si fonda da tempo su una *partnership* tra lo Stato e il mondo delle autonomie regionali e locali. Ne è prova il fatto che il Piano nazionale per la gestione degli eccezionali flussi migratori è stato approvato nella seduta della Conferenza unificata del 10 luglio 2014, con la piena partecipazione decisionale dei livelli di Governo territoriale che hanno espresso la loro intesa.

Più in particolare, in base al Piano, la ripartizione dei migranti sul territorio nazionale avviene per quote proporzionali, prima definite a livello regionale e poi provinciale. Esse sono individuate rispettivamente dal Tavolo di coordinamento nazionale presso il Ministero dell'interno e dai Tavoli di coordinamento regionali presieduti dai prefetti del capoluogo di regione, cui partecipano i rappresentanti del territorio e di tutte le altre istituzioni coinvolte.

Si tratta dunque, e vorrei sottolinearlo, di un meccanismo di definizione delle quote ispirato con tutta evidenza agli stessi principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sui quali il nostro Paese sta facendo leva per un più diretto ed efficace coinvolgimento delle istituzioni europee nella gestione dei flussi migratori.

Ciò premesso in linea generale e venendo al sistema di accoglienza in Sardegna, riferisco subito che il quadro generale della ricettività vede attive alla data del 12 ottobre scorso 67 strutture, di cui 40 a Cagliari, 11 a Sassari e 8 ad Oristano e Nuoro, che ospitano attualmente poco meno di 2 mila 600 migranti. Tale cifra corrisponde al 2,7 per cento del totale dei migranti distribuiti sul territorio nazionale, percentuale leggermente più bassa di quella del 2,96 per cento assegnata all'isola.

La *governance* dell'accoglienza è assicurata dal Tavolo regionale di coordinamento da tempo attivato dalla Prefettura di Cagliari, ove i rappresentanti delle diverse istituzioni pubbliche coinvolte, unitamente agli operatori del privato sociale, discutono i temi di maggiore rilevanza e impatto.

Le attività di reperimento e gestione delle strutture destinate ad ospitare i migranti hanno visto l'attiva partecipazione di tutte le Prefetture dell'isola che, allo scopo, hanno emanato specifici avvisi di manifestazione di interesse.

In proposito, informo che queste ultime, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, hanno fornito tempestive notizie sui rispettivi siti istituzionali circa le procedure avviate, i relativi affidamenti e le graduatorie delle gare di appalto espletate.

Va poi rilevato che ogni Prefettura effettua propri controlli sulla regolarità complessiva della gestione dei centri sia sotto il profilo dell'adempimento degli obblighi contrattuali che per quanto concerne il rispetto dei diritti spettanti ai richiedenti asilo.

Comunque, ad oggi la gestione delle strutture di accoglienza non ha fatto registrare particolari criticità, se non quelle verificatesi nella fase iniziale a causa del

concomitante intensificarsi nei mesi estivi del flusso turistico e degli sbarchi dei migranti.

Tale risultato è da ascrivere anche all'ampia sinergia che si è creata tra le componenti pubbliche del sistema di accoglienza, compresi gli enti locali e la regione, e le componenti riconducibili al privato sociale.

Torno ora al Tavolo di coordinamento regionale a cui è rimessa — come ho accennato prima — la *governance* del sistema.

Le problematiche più rilevanti affrontate nelle riunioni di tale organismo hanno riguardato la fase successiva alla prima accoglienza. In particolare si è focalizzata l'attenzione sulla necessità di prevedere percorsi di inclusione ed integrazione territoriale per i migranti che, non inseriti nella rete SPRAR, manifestano la volontà di rimanere nell'isola o non hanno i mezzi per allontanarsi da essa.

Ai fini dell'attivazione in concreto tali progetti, è fondamentale il ruolo della regione Sardegna e degli enti locali, con i quali sta proseguendo il rapporto di collaborazione e condivisione già avviato.

Il Tavolo di coordinamento ha esaminato di recente anche alcuni aspetti sanitari connessi all'arrivo dei migranti.

È emersa, in particolare, l'urgente esigenza di condividere con la regione e la ASL un protocollo operativo volto, in primo luogo, ad effettuare le visite sanitarie di secondo livello all'arrivo dei profughi presso le strutture di accoglienza e, successivamente, a garantire a regime la sorveglianza sindromica. La stipula di tale protocollo si rende utile soprattutto in relazione a quelle strutture che, non dotate di un proprio ambulatorio medico, debbono fare riferimento, secondo la legislazione nazionale, al servizio sanitario regionale.

Sulla base di quanto ho appena illustrato, è appropriato concludere che il « sistema Sardegna » sta contribuendo fattivamente all'attuazione del piano nazionale di accoglienza, grazie alla responsabile collaborazione tra tutti i diversi livelli di governo presenti nell'isola.

ALLEGATO 6

**5-06421 Simone Valente: Sull'organizzazione  
dei nuclei cinofili dei Vigili del fuoco.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Prima di rispondere alle specifiche domande poste dall'onorevole Valente e dagli altri interroganti, desidero assicurare che il Ministero dell'interno tiene in grande considerazione il contributo offerto dai cinofili permanenti e volontari dei vigili del fuoco al dispositivo nazionale del soccorso; contributo che si rivela particolarmente valido in taluni peculiari scenari di intervento.

In questi anni, l'Amministrazione ha portato avanti, nel quadro delle compatibilità ordinamentali e dei vincoli di natura finanziaria, un graduale processo di valorizzazione di questa risorsa specializzata e ad alta qualificazione. L'impegno in tal senso non verrà certamente meno in futuro.

La componente cinofila è attualmente costituita da 127 unità, ciascuna con un operatore ed un cane, di cui 86 rappresentate da personale permanente e 41 da personale volontario. Esse dipendono dai Nuclei cinofili regionali presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco.

E fornendo una prima risposta ai quesiti dell'onorevole Valente, informo che ad oggi tutti i 18 Nuclei cinofili regionali risultano costituiti. I loro compiti sono esattamente quelli di coordinamento degli interventi operativi e di programmazione delle attività addestrative indicati nell'interrogazione. Ad essi vanno aggiunti una serie di compiti individuati in maniera dettagliata in un atto di indirizzo diramato dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel novembre 2014.

Per quanto riguarda la richiesta di prevedere un'organizzazione a livello centrale preposta alla componente cinofila,

evidenzio che presso il Viminale già esiste una struttura deputata al coordinamento e indirizzo della componente medesima, sia con riferimento agli aspetti del soccorso tecnico urgente che a quelli formativi.

In particolare, nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è incardinato un ufficio di livello dirigenziale competente, tra l'altro, a pianificare l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi specializzati del Corpo nazionale, nell'ambito dei quali rientra anche la componente cinofila.

A testimonianza del ruolo di indirizzo strategico svolto dal citato Dipartimento si ricordano le numerose direttive impartite per lo sviluppo dell'attività formativa e addestrativa, la stesura di manuali e regolamenti, l'individuazione delle piante organiche ottimali e la sperimentazione ed assegnazione di materiali e mezzi.

Tengo inoltre a precisare che non tutte le attività di coordinamento e indirizzo sono concentrate nel citato ufficio dipartimentale. Le Direzioni regionali godono, infatti, di una autonomia organizzativa che consente di strutturare il proprio nucleo cinofilo in funzione delle specificità del territorio e delle relative esigenze.

Relativamente alla richiesta di indire una procedura di stabilizzazione dedicata ai cinofili volontari, premetto che il Ministero dell'interno avverte da sempre l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario negli anni di servizio. Ciò è testimoniato, da un lato, dalla previsione a regime, in favore dei vigili volontari, di una riserva del 25 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di

vigile del fuoco; dall'altro, dall'indizione in via eccezionale, nell'agosto del 2007, di una procedura di stabilizzazione riservata ai vigili volontari in possesso di determinati requisiti; procedura che finora ha consentito di immettere nei ruoli dei vigili del fuoco permanenti circa 3mila 400 volontari e rimarrà ancora aperta fino al 31 dicembre 2016.

Ciò detto e passando a rispondere allo specifico quesito posto nell'interrogazione,

resta evidente come la procedura di stabilizzazione dei cinofili volontari richieda un intervento legislativo di carattere eccezionale, derogatorio del canone costituzionale dell'accesso ai pubblici impieghi con concorso. L'intervento dovrà farsi carico, oltretutto di reperire la necessaria copertura finanziaria, di realizzare un equilibrato bilanciamento delle varie aspirazioni e interessi coinvolti, compresi quelli degli altri vigili del fuoco volontari.

## ALLEGATO 7

**5-06479 Toninelli e 5-06610 Pili: Sulla riorganizzazione delle prefetture prevista da un recente schema di decreto del Presidente della Repubblica.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con le due interrogazioni all'ordine del giorno, a cui rispondo congiuntamente, gli onorevoli Toninelli e Pili, con diverse sfumature e con l'attenzione rivolta a differenti zone del territorio nazionale, chiedono di rivedere l'annunciato decreto del Presidente della Repubblica recante la riorganizzazione del Ministero dell'interno, nella parte in cui prevede il taglio di 23 Prefetture e delle corrispondenti Questure e Comandi dei vigili del fuoco.

Il tema evidenziato è particolarmente sentito nella società civile e anche in Parlamento, tant'è che nelle scorse settimane il Governo è stato chiamato a più riprese a discuterne in Aula Camera, sia in sede di *question time* che di interpellanze urgenti.

Preliminarmente, faccio presente che il regolamento in questione, che riveste ancora la forma di schema, costituisce attuazione della più ampia manovra di ridefinizione degli assetti organizzativi, a livello centrale e periferico, di tutte le Amministrazioni dello Stato voluta dal Governo Monti e suggellata nel decreto legge n. 95 del 2012, meglio conosciuto come *spending review*.

E fa seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio scorso, anch'esso attuativo della *spending review*, con cui sono state rideterminate al ribasso le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Quanto alle ricadute negative paventate dagli interroganti sulla risposta dello Stato nelle aree oggetto di accorpamento – a tal proposito essi citano i casi di Cremona,

Lodi e Oristano –, vorrei fosse chiaro che, nella visione dell'Amministrazione dell'interno, l'applicazione dei principi della *spending review* non potrà mai andare a scapito della sicurezza reale dei territori.

Non un'unità di personale sarà sottratta ai compiti di istituto e a quelli operativi, con la conseguenza che le comunità manterranno intatti gli attuali standard dei servizi.

In sostanza, il regolamento non prefigura alcun arretramento dello Stato sui temi della sicurezza e del soccorso. E non potrebbe essere altrimenti, trattandosi delle *mission* fondanti del Ministero dell'interno.

D'altra parte, voglio ribadire quanto lo stesso Ministro dell'interno ha avuto modo di sottolineare la scorsa settimana in Aula Camera e cioè che l'*iter* di approvazione del regolamento è solo agli inizi.

Nessuna proposta di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dell'interno è stata ancora formalizzata e, quindi, nessuna decisione definitiva è stata assunta sugli accorpamenti da effettuare.

Ricordo, poi, che la procedura di approvazione del regolamento prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia – quindi anche di questa Commissione –, che potranno, in tale sede, fornire il loro prezioso contributo di analisi e di proposta.

Occorre, infine, tener presente che su questo disegno di riforma attuativo della *spending review* si è venuta ora a innestare la legge Madia, che contiene, come è ben

noto, disposizioni volte a riorganizzare l'intera presenza dello Stato sul territorio.

Questo articolato, pur annoverando tra i criteri di delega la riduzione del numero delle prefetture, ne rafforza la funzione strategica, come è attestato dal fatto che esse andranno ad assorbire tutti gli uffici periferici dello Stato e si configureranno,

quindi, quali « punti di contatto unico » tra lo Stato e i cittadini. Le prefetture, inoltre, continueranno ad essere il cardine del sistema territoriale della sicurezza.

Ritengo che alla luce di quanto si è venuto precisando si possono considerare fugate le perplessità manifestate dagli interroganti.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ...	34
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	36
--	----

#### SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	42

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### **DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.**

**C. 3315 Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul decreto-legge n. 146 del 2015, che reca misure urgenti per la fruizione del patrimonio e artistico della Nazione (A.C. 3315). Rileva che, in particolare, tale decreto è volto a consentire l'applicazione della normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge n.146 del 1990) anche in relazione all'attività di apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura. A tal fine, segnala che l'articolo 1 del decreto-legge integra l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n.146/1990, specificando che in relazione alla « tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico », rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo « i

servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali», ma anche «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura», di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n.42 del 2004. Ciò premesso, in considerazione dell'assenza di profili di stretto interesse della Commissione giustizia, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.**

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge, recante disposizioni in materia di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato il 31 luglio 2015 (A.C. 3272). Rileva che il predetto disegno di legge, che si compone di 5 articoli, oltre a modificare la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, si propone di riformare il sistema di *governance* della RAI, attraverso l'introduzione della figura dell'amministratore delegato, la riduzione dei membri del Consiglio di amministrazione (dei quali viene altresì modificata la procedura di designazione) e la soppressione di alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Per quanto concerne i profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 3, concernenti la responsabi-

lità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI. Tale comma, nel novellare il decreto legislativo n. 177 del 2005, introduce il nuovo articolo 49-*bis*, che dispone espressamente che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali. Tale riferimento comporta per gli amministratori (sia amministratore delegato che consiglio di amministrazione) e per i componenti del collegio sindacale l'obbligo del risarcimento dei danni, quando non siano stati osservati determinati doveri previsti dalla legge o dagli statuti (artt. 2392 e ss. c.c.). L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci è promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea (articolo 2393). Al riguardo, rammenta che il codice civile prevede tre fattispecie di responsabilità degli amministratori:

verso la società (articoli 2392, 2393, 2393-*bis*). Si tratta di responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri, che peraltro, devono essere adempiuti con una diligenza particolarmente qualificata, e cioè «con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze». In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose;

verso i creditori sociali (articolo 2394). Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;

verso i singoli soci e i terzi (articolo 2395). Se gli amministratori danneggiano direttamente singoli soci o terzi con atti colposi o dolosi questi ultimi possono

proporre azione di responsabilità. Il loro diritto al risarcimento del danno non è pregiudicato da altre azioni eventualmente promosse contro gli amministratori, dalla società o dai creditori sociali (articolo 2394).

Ricorda, inoltre, che ai membri del collegio sindacale (articolo 2407) è richiesto di adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; i sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di costoro, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del Relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.**

**Atto n. 204.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva che, in ragione della necessità di garantire una maggiore tutela alla persona offesa che non parla italiano, sarebbe opportuno meglio specificare i contenuti della lettera *n*) del comma 1 del nuovo articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che la remissione della querela o l'accesso alla mediazione da parte della persona offesa debba essere pienamente consapevole e informata, dovendo il ricorso a tali procedure processuali od extraprocessuali risultare sempre e solo nell'esclusivo interesse della vittima. Osserva, inoltre, che al fine di realizzare un'effettiva protezione della vittima del reato, relativamente al nuovo articolo 90-*ter*, introdotto all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2, sarebbe necessario prevedere che l'evasione ovvero la scarcerazione della persona che ha commesso il reato, salvo casi speciali, sia sempre comunicata alla vittima e non solamente nel caso in cui quest'ultima ne abbia fatto apposita richiesta.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nel far presente che la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento in discussione nel corso della prossima settimana, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.**

**C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, propone che le proposte emendative riferite agli articoli da 7 a 11 del provvedimento siano accantonate, in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in ordine ai profili di copertura finanziaria previsti da alcune di esse.

La Commissione concorda.

Giulia SARTI (M5S) fa notare come, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 5.1 (nuova formulazione), che reca modifiche all'articolo 41 del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, sia necessario procedere alla soppressione dell'articolo 6 del testo unificato in discussione, che va ad incidere su parti dell'articolo 41 del codice antimafia che sono oggetto del predetto emendamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il relatore, con riferimento alla questione testé sollevata dalla collega Sarti, potrebbe presentare, nel prosieguo dell'esame, uno specifico emendamento soppressivo, considerato che l'unico emendamento in tal senso presentato non è stato ieri posto in votazione, in quanto, in considerazione dell'assenza del presentatore, si è ritenuto che lo stesso vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che la Commissione procederà ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12 del provvedimento.

I deputati Giulia SARTI (M5S) e Riccardo NUTI (M5S) sottoscrivono l'emendamento Bindi 12.1.

Giulia SARTI (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 12.1, testé sottoscritto, fa presente che lo stesso è diretto a sopprimere l'articolo 12 del testo unificato, concernente l'istituzione presso le prefetture di tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. Ritiene, infatti, che l'istituzione dei predetti tavoli rappresenti un inutile aggravio procedimentale.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni della collega Sarti, rileva che i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate rappresentino uno strumento inutile, che complica ulteriormente l'attuazione di una procedura, quale quella di gestione dei beni confiscati e sequestrati alla mafia, che dovrebbe invece essere oggetto di semplificazione.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel richiamare il gravissimo episodio verificatosi a Catania, ai danni dell'azienda Lara Srl, la scorsa notte, evidenzia, preliminarmente, come il testo unificato in discussione si proponga lo scopo di riformare organicamente la materia delle misure di prevenzione, entro un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia. A tal proposito, ritiene che i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate rappresentino un importante strumento, diretto a garantire un più incisivo raccordo tra le realtà territoriali specificamente interessate e le istituzioni competenti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nell'associarsi alle considerazioni del relatore, sottolinea che l'istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate sia uno dei punti più qualificanti del testo unificato in discussione, al fine di rendere più efficiente e trasparente la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Riccardo NUTI (M5S) osserva che, se lo scopo dell'articolo 12 del testo unificato in discussione, come asserito dal relatore e

dal rappresentante del Governo, è quello di favorire il coinvolgimento di rappresentanti della società civile nella gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, è necessario, allora, prevedere forme di maggiore pubblicità e trasparenza dei lavori dei predetti tavoli provinciali. Manifesta, inoltre, netta contrarietà sui criteri di composizione dei tavoli in questione, che annoverano, tra gli altri, tra i propri componenti, un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico, un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché un rappresentante della Camera di commercio.

La Commissione respinge l'emendamento Bindi 12.1.

Riccardo NUTI (M5S), con riferimento all'emendamento 12.7 del relatore, chiede chiarimenti in ordine ai requisiti richiesti al rappresentante della regione, designato dal Presidente della giunta regionale, per far parte dei tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il rappresentante della regione è designato, al pari degli altri componenti dei predetti tavoli provinciali permanenti, oltre che su base fiduciaria, anche sulla base di specifiche competenze tecnico-professionali.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare alla presidente Ferranti, rileva come sarebbe necessario che venisse designato, quale componente dei tavoli provinciali permanenti, anche un rappresentante delle forze politiche di opposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che l'istituzione dei tavoli in questione era già prevista dall'articolo 3 della proposta di legge di iniziativa popolare C. 1138, che è stata formulata sulla base dell'esperienza di persone ed associazioni che vino sulla loro pelle la lotta contro la mafia.

Giulia SARTI (M5S), nell'evidenziare come la proposta di legge cui ha fatto testé riferimento la presidente Ferranti fosse stata presentata anteriormente alla proposta di legge C. 2737 d'iniziativa dell'onorevole Bindi, ribadisce che i tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del testo unificato in esame rappresentino un inutile aggravio procedurale.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel replicare alle considerazioni dei colleghi Sarti e Nuti, osserva che l'emendamento 12.7 del relatore si riferisce a un rappresentante della regione e non esclusivamente delle forze politiche di maggioranza. Quanto, poi, all'esigenza di garantire la trasparenza dei lavori dei predetti tavoli provinciali permanenti, rileva che, in ogni caso, fanno fede i relativi verbali, che saranno redatti presso le prefetture territorialmente competenti.

Riccardo NUTI (M5S) ribadisce che le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unificato non prevedono alcuna forma di pubblicità dei lavori.

La Commissione approva l'emendamento 12.7 del relatore (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.100, volto a prevedere che tra i componenti dei tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del testo unificato in discussione figurino anche un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, nel replicare alla collega Sarti, sottolinea che, pur condividendo le motivazioni della proposta emendativa 12.100, ritiene che l'apporto della Direzione Investigativa Antimafia al procedimento, inteso nel suo complesso, della gestione dei beni sequestrati alla mafia, sia già previsto in altre fasi dello stesso.

Riccardo NUTI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Sarti, ribadendo la sua netta contrarietà sui criteri di composizione dei tavoli provinciali permanenti di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 12.100.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 12.4: si intende vi abbia rinunciato.

Giuseppe BERRETTA (PD) sottoscrive l'emendamento Vignali 12.5.

Riccardo NUTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoscrivere emendamenti di deputati non presenti alla seduta, da parte di colleghi appartenenti ad un gruppo parlamentare diverso, in assenza di rappresentanti del gruppo parlamentare del presentatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la possibilità di sottoscrivere emendamenti di altri deputati è esclusa qualora vi sia una espressa contrarietà in tal senso del presentatore dell'emendamento. Già in precedenza i deputati Sarti e Nuti hanno sottoscritto un emendamento di un deputato assente appartenente ad altro gruppo. La circostanza che fossero presenti deputati del gruppo del presentatore è del tutto irrilevante, in quanto non può essere considerata una implicita accettazione della sottoscrizioni da parte di deputati di altri gruppi. Solo il presentatore può esprimere la contrarietà a tale sottoscrizione. I deputati dello stesso gruppo del presentatore avrebbero potuto sottoscrivere l'emendamento, dichiarare di non essere d'accordo che deputati di altri gruppi sottoscrivessero anch'essi l'emendamento e successivamente ritirare l'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 12.5 (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 12.2, diretta a consentire la partecipazione ai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate dei rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali, non esclusivamente di quelle più rappresentative a livello nazionale.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, replica che la disposizione in parola non cristallizza la composizione dei predetti tavoli provinciali permanenti, dal momento che qualunque organizzazione sindacale può, nel tempo, modificare la propria consistenza e divenire rappresentativa sul piano nazionale.

Riccardo NUTI (M5S), nell'associarsi alle osservazioni della collega Sarti, ritiene necessario, entro un'ottica di maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali interessate, estendere la partecipazione ai tavoli provinciali permanenti in questione anche alle organizzazioni sindacali meno rappresentative.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel condividere le considerazioni testé espresse dai colleghi Sarti e Nuti, fa notare come le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale presentino, al loro interno, un elevato livello di politicizzazione.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel sottolineare come quello in discussione sia un tema delicato ed interessante, evidenzia che il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale è già previsto da svariate disposizioni dello Statuto dei lavoratori, oltre che dalla generale disciplina giuslavoristica. Rammenta, inoltre, che lo stesso criterio è più volte passato indenne al vaglio della Corte costituzionale.

Alfonso BONAFEDE (M5S), replicando alle osservazioni del collega Beretta, ri-

chiama l'attenzione sul fatto che il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale può avere una sua *ratio* giustificativa nell'ambito della disciplina giuslavoristica, non anche in quello relativo all'applicazione delle misure di prevenzione. Ribadisce, pertanto, l'illogicità e l'irragionevolezza del criterio previsto dall'articolo 12 del provvedimento in discussione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI richiama l'attenzione sul fatto che il nuovo articolo 41-*septies* del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dall'articolo 12 del testo unificato, al comma 2, lettera *c*), prevede il criterio della maggiore rappresentatività a livello nazionale con riferimento non alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, bensì dei datori di lavoro. Precisa, infatti, che alla lettera precedente, relativa alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, non si fa riferimento alcuno al predetto criterio, che invece è menzionato al comma 4 del medesimo articolo 41-*septies*, relativo alla possibilità del prefetto di convocare apposite riunioni, su richiesta delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Quanto, poi, all'emendamento Sarti 12.100, testé respinto, osserva che la Direzione Investigativa Antimafia svolge funzioni di carattere eminentemente investigativo, non di gestione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 12.2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 13.1 e 13.2: si intende vi abbiano rinunciato.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Vignali 13.4.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 13.4 (*vedi allegato*).

Alessandro PAGANO (AP) chiede al relatore di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento a sua firma 13.100.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 13.100, purché riformulato in modo conforme agli identici emendamenti Matarrese 13.101 e Chiarelli 13.102.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro PAGANO (AP) accetta la riformulazione testé proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pagano 13.100 (*nuova formulazione*), Matarrese 13.101 e Chiarelli 13.102 (*vedi allegato*).

Riccardo NUTI (M5S) chiede al relatore chiarimenti in ordine alle finalità del subemendamento 0.14.01.600.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che i procedimenti penali sono disciplinati dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, e sono ben distinti dai procedimenti di prevenzione, disciplinati, invece, dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento del relatore 0.14.01.600 e l'articolo aggiuntivo Bindi 14.01, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti 15.1 e 17.1: si intende vi abbia rinunciato.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 17.20 (*ex 17.1 Sarti*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Sarti 17.20, quindi approva l'emendamento del relatore 17.10 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 17.101: si intende vi abbia rinunciato.

Alessandro PAGANO (AP) ritira l'emendamento a sua firma 17.100.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 12.

*Al comma 1, capoverso « Art. 41-septies », comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;*

**12. 7.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso « Art. 41-septies », comma 2, lettera c), le parole: , ogni quattro mesi sono soppresse.*

**12. 5.** Vignali.

## ART. 13.

*Al comma 1, capoverso « Art. 41-octies » (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, dopo le parole: in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, inserire le seguenti parole: non definitivamente;*

b) *al comma 2 sostituire la parola: diciotto con la parola: dodici e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.*

**13. 4.** Vignali.

*Al comma 1, capoverso « Art. 41-octies », comma 1, dopo le parole: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.*

**\* 13. 100.** (nuova formulazione). Pagano, Buttiglione.

*Al comma 1, capoverso « Art. 41-octies », comma 1, dopo le parole: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.*

**\* 13. 101.** Matarrese, Dambruoso, Vargiu, D'Agostino, Piepoli.

*Al comma 1, capoverso « Art. 41-octies », comma 1, dopo le parole: parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità aggiungere le seguenti: attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.*

**\* 13. 102.** Chiarelli.

## ART. 14.

SUBEMENDAMENTO AD ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 14.01 BINDI.

*Al comma 2, capoverso Art. 44, comma 1, sopprimere le parole: e nei procedimenti penali,*

**0. 14. 01. 600.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

1. L'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 43.

*(Rendiconto di gestione).*

1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5 ».

2. L'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 44.

*(Gestione dei beni confiscati).*

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anti-

cipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.*

**14. 01.** Bindi.

ART. 17.

*Al comma 1, lettera b), prima del numero 1) inserire il seguente:*

01) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche ».

*Al comma 1, lettera b), numero 1), prima della lettera a) inserire la seguente:*

0a) al primo periodo dopo la parola « sociali » sono inserite le seguenti: « ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, ».

**17. 10.** Il Relatore.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegati, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	44
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i> .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegati, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Ac-**

**cordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali,

Cultura, Attività produttive, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che, conseguentemente, l'onorevole Alli in qualità di relatore ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Paolo ALLI (AP), *relatore*, illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2 (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Alli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.**

**C. 3242 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura, Trasporti e Attività produttive, rilevando che appaiono significativi, in particolare, i pareri favo-

revoli espressi dalle Commissioni Trasporti e Attività produttive, che hanno valorizzato la rilevanza dell'Accordo quale occasione per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra agenzie spaziali e per favorire un salto di qualità alla ricerca italiana e alle industrie nazionali del settore spaziale, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con le omologhe agenzie statunitensi, a partire dalla NASA.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'auspicare un diverso atteggiamento da parte dell'Esecutivo in ordine alle osservazioni che vengono poste dal MoVimento 5 Stelle, almeno nel senso di assicurare che esse siano quanto meno oggetto di valutazione, rileva che sarebbe interessante capire lo scopo di questo tipo di accordi. Ritenendo infatti condivisibile incentivare alcune nostre eccellenze, come quella aerospaziale, osserva che sarebbe tuttavia opportuno non farci imporre dal governo degli Stati Uniti l'applicazione di sanzioni alla Russia, che costano ad un settore strategico per l'Italia il 22 per cento dell'interscambio commerciale.

Chiarendo che il MoVimento 5 Stelle, nel merito, condivide il contenuto di accordi simili a quello in titolo, che anzi incentiva, come avvenuto in occasione di quello siglato con la Tunisia che ha limitato il flusso migratorio – e a differenza di quanto sta accadendo in relazione alla vicenda siriana, in cui si registra una cessione di armi alle parti in conflitto, sebbene ci si lamenti poi delle conseguenze devastanti della guerra –, rinnova l'auspicio rivolto al Governo affinché si esprima al riguardo, chiarendo un atteggiamento politico che non ha alcun senso. Riporta in merito segnalazioni che pervengono al MoVimento 5 Stelle da parte di imprese italiane che non possono aprire attività in Russia a causa dell'esistenza di sanzioni anacronistiche ed antieconomiche. Ribadisce, pertanto, la necessità, quando si sollevano questioni di tal genere, volte a sostenere piccole e medie imprese italiane e salvaguardare posti di lavoro che altrimenti rischiano di perdersi,

di avere almeno un'interlocuzione con il Governo, per capire quale è la nostra strategia.

Vincenzo AMENDOLA (PD), replicando alle osservazioni del deputato Sibilia, ritiene che lo stesso ha posto grandi interrogativi, su cui occorrerebbe una riflessione generale. Rileva tuttavia che le ratifiche, nel merito, hanno carattere puntuale e non possono costituire occasione di un'analisi geo-politica e strategica, che, peraltro, come maggioranza non è stata fatta mai mancare in ambiti più generali, anche in riferimento al rapporto con la Russia. Evidenzia, inoltre, come non si debbano confondere gli interessi nazionali con i principi e i valori del diritto internazionale e non assumere posizioni di carattere nazionalista. Ribadisce pertanto l'invito ad attenersi al merito della ratifica in discussione e non aprire discussioni geo-politiche estranee al merito dell'atto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Carrozza, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.**

**C. 3302 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

FABIO PORTA (PD), *relatore*, introducendo il provvedimento ricorda che la Commissione affari esteri e comunitari è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto nell'agosto 2014 fra Italia e Uruguay, volto a consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari conviventi del personale delle rispettive missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, nonché delle delegazioni presso la Santa Sede. Tale Accordo – già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 10 settembre scorso – è elaborato sulla base di un modello standard e ricalca altri accordi recentemente approvati, tra i quali quello relativo all'Argentina, Paese confinante con l'Uruguay.

Ricorda altresì che il testo è finalizzato a rafforzare le relazioni fra Italia ed Uruguay, che sono particolarmente sviluppate, come ha dimostrato il recentissimo *Forum* parlamentare Italia-America latina, al quale ha preso parte una significativa delegazione uruguayana. L'Accordo, nello specifico è inteso a facilitare la partecipazione dei familiari dei diplomatici alla vita sociale del paese che li ospita, senza ovviamente con ciò venire meno al ruolo istituzionale che sono chiamati a svolgere in qualità di familiari del personale accreditato.

Evidenzia che l'Intesa in discussione si applica ai coniugi non separati, ai figli a carico di età compresa fra i 18 ed i 26 anni e ai figli diversamente abili, a prescindere dall'età, richiamando che gli articoli 2 e 3 definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Uruguay, con modalità pressoché analoghe. Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e invece la non applicabilità delle immunità civili, amministrative e penali per l'esercizio dell'attività lavorativa, mentre gli articoli 7 e 8 disciplinano le modalità di soluzione delle eventuali controversie nell'interpretazione o applicazione del testo, l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo medesimo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento sottolinea che dalla sua attuazione non derivano oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel dichiarare che il MoVimento 5Stelle è assolutamente favorevole a facilitare la partecipazione dei familiari del personale diplomatico all'esercizio di attività lavorativa, entrando nel merito dell'articolato – in linea con quanto auspicato dal collega Amendola in occasione dell'esame del precedente provvedimento – invita a svolgere alcune riflessioni, in particolare considerando la disposizione dell'articolo 5, comma 3, che prevede che la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale per i familiari svolgenti attività lavorativa in base all'Accordo non può essere intesa come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale dovrà essere richiesta una rinuncia espressa. Ritiene che tale norma costituisce una sorta di privilegio rispetto a persone che non godono di immunità. Preannunzia, per tale motivo, un voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo**

**aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.**

**C. 3331 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessio TACCONI (PD), *relatore*, introducendo il provvedimento ricorda che il Protocollo in titolo si compone di tre articoli che emendano la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, risalente al 1976 e modificata con Protocollo dell'aprile 1978.

L'articolo I, nell'abrogare il precedente articolo 27 in materia di scambio di informazioni, sostituisce tale disposizione con un nuovo articolo 27 conforme all'attuale standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Viene così ampliata la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto, a differenza della richiamata Convenzione del 1976 che limita la possibilità dello scambio alle sole informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa, il paragrafo 1 del nuovo articolo 27 consente alle autorità degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un più efficace contrasto dell'evasione fiscale, in piena coerenza con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali perseguito dalla normativa nazionale italiana.

Ricorda, inoltre, in conformità al richiamato standard dell'OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto *domestic tax interest*) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.

Evidenzia poi che l'articolo II inserisce nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni, relativamente ad aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.

Rileva ancora che gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai principi dell'OCSE, a una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddetta *fishing expeditions*), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che a una pluralità di contribuenti non identificati individualmente, e quindi, delle richieste di gruppo.

Pone in evidenza altresì che l'articolo III riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative « a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate » a partire dal giorno della firma del Protocollo.

Sottolinea come l'Accordo in titolo consenta lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche per un singolo contribuente. L'Amministrazione finanziaria italiana avrà visibilità sui conti in Svizzera dei contribuenti italiani. Tale sistema costituisce uno strumento più efficace rispetto allo scambio automatico di informazioni al quale, comunque, la Svizzera si adeguerà sulla base di un negoziato in corso con la Ue. Il 27 maggio 2015 l'Unione europea e la Svizzera hanno infatti firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, allo scopo di rafforzare la lotta all'evasione. L'Accordo prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, con riferimento all'annualità precedente, quindi il 2017.

Segnala inoltre che il Protocollo avrà un'incidenza positiva sull'esito della cd. « collaborazione volontaria » o *voluntary disclosure*: uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente

patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Il Protocollo infatti allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali in Svizzera. In buona sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla *voluntary disclosure*, la Svizzera, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparata ad un Paese non *black list*. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da paesi nella *black list*, quindi in una « lista nera ».

Richiama il fatto che la legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. La procedura sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. Insieme al Protocollo, il 23 febbraio 2015 i Ministri dei due Paesi hanno anche firmato una *road map*, ossia un documento politico che delinea il percorso per la prosecuzione dei negoziati tra i due Paesi su altri temi, tra cui la tassazione dei lavoratori frontalieri e le disposizioni per il Comune di Campione d'Italia.

Ricorda inoltre che la tematica dello scambio di informazioni fiscali transfrontaliere e della lotta all'evasione fiscale internazionale è al centro dell'attenzione e dei lavori di molte organizzazioni internazionali. Il 6 settembre 2013 i *leader* del G20 si sono impegnati ad adottare quale global standard lo scambio di informazioni automatico e a supportare i lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'OCSE infatti, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) che hanno stretto accordi con gli USA, ha redatto un mo-

dello di *Common Reporting Standard* (CRS), reso pubblico il 13 febbraio 2014.

Rammenta ancora che il G20 dei ministri delle Finanze, riunito a Cairns, in Australia, il 20 ed il 21 settembre 2014 ha concentrato la propria attenzione sulla lotta contro l'evasione fiscale internazionale, approvando il CRS e accolto positivamente il gruppo di documenti rilasciati dall'OCSE il 16 settembre 2014 nell'ambito del progetto «*Base Erosion and Profit Shifting*»-BEPS).

Il progetto BEPS è stato avviato dall'OCSE nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un *Action Plan* costituito da 15 punti. Scopo del progetto è naturalmente coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.

Avverte altresì che il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale di tale progetto: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10 per cento del totale delle imposte sulle società.

Richiama all'attenzione la circostanza che l'Accordo italo-svizzero, già preannunciato nel Documento di economia e finanza 2015, si affianca all'accordo siglato il 26 febbraio con il Liechtenstein, che disciplina le richieste di gruppo: le autorità fiscali italiane potranno presentare richiesta di informazioni su gruppi di contribuenti relativamente a comportamenti considerati a rischio. Il 2 marzo è stato firmato l'Accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali con il Principato di Monaco, che come nel caso del

Liechtenstein, è basato sul modello OCSE. È stato poi firmato il Protocollo che disciplina le richieste di gruppo. Avvisa che di tenore analogo è l'Accordo firmato il 1° aprile 2015 con la Santa Sede.

Segnala inoltre che l'Accordo italo-svizzero rappresenta l'esito più significativo di un movimento globale anti evasione ed elusione che si è originato dall'inizio della crisi finanziaria globale: l'intesa da un lato conviene a Berna, perché implica il suo passaggio dalla *black list* a quella bianca e consentirà alle sue imprese di operare con più facilità in Italia. Il nostro Paese, invece, ritiene di poter recuperare un vero e proprio tesoretto attraverso la lotta all'evasione e la *voluntary disclosure*. Il Ministero dell'economia stima infatti che nelle banche svizzere i depositi intestati a cittadini italiani siano circa 10 mila, per un ammontare complessivo di 130-150 miliardi, circa il 70 per cento della cifra collocata nei cosiddetti «paradisi fiscali».

Tiene altresì a precisare che non vi è alcuna convergenza circa questi numeri: secondo Berna, la cifra è inferiore ai 100 miliardi, mentre i calcoli di Kpmg parlano addirittura di 220 miliardi di euro riconducibili a contribuenti italiani, che è la stessa somma proveniente dalla Germania.

Per i richiamati motivi auspica una rapida conclusione dell'iter di approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, che assume una valenza storica nella prospettiva di una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie in ambito internazionale.

Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Carlo SIBILIA auspica che si vada nella direzione, condivisibile, di approfondire sempre gli aspetti geo-politici in occasione della discussione di ogni provvedimento di ratifica, essendo talvolta opportuno che i provvedimenti finalizzati alla ratifica di accordi internazionali siano oggetto di un esame ben ponderato. A corollario degli auspici che la ratifica in oggetto porterebbe, riporta, a titolo esemplificativo, il caso degli accordi in materia previdenziale

siglati con la Confederazione Svizzera nel 2002, modificativi della precedente normativa derivante dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, accordo concluso a Berna il 4 luglio 1969, cui è stata data esecuzione con la legge di ratifica 18 maggio 1973, n. 283. Detti accordi avevano introdotto il criterio della riparametrizzazione dei contributi di assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), versati dai lavoratori con doppia cittadinanza italo-elvetica in Italia, in favore di una pensione italiana di importo maggiore, ciò essendo loro consentito appunto dall'articolo 1, commi 1 e 3, dell'Accordo aggiuntivo richiamato. Tale riparametrizzazione, operante dal 1° giugno 2002 aveva fatto sì che l'INPS potesse, per anni assumere come base di calcolo per la pensione da versare ai ricordati lavoratori le aliquote contributive vigenti in Svizzera, nettamente inferiori a quelle italiane (8,47 per cento contro il 32 per cento di quelle italiane). Il criterio di « riparametrizzazione » era poi diverso, variando a seconda della sede provinciale INPS, solitamente accreditando i periodi di lavoro in Svizzera nella misura di circa un terzo, o anche meno. Ricorda altresì che nel 2003 il Tribunale di Bergamo aveva dato ragione ad un ricorrente, obbligando l'INPS a tenere conto, per il calcolo della pensione, della pensione effettivamente percepita in Svizzera senza la « riparametrizzazione », sentenza avverso cui l'INPS proponeva ricorso; a conclusione dell'iter giudiziario, la Corte di cassazione, con sentenza n. 4623/2004, dichiarava illegittima la « riparametrizzazione », evidenziando che ciò ha spinto molti pensionati a fare domanda all'INPS e, in caso di diniego, a ricorrere in tribunale e che in tutte le cause successive l'INPS sosteneva che il caso di Bergamo fosse un caso particolare che non poteva essere motivo di ricorso per gli altri. Richiama altresì la circostanza che successivamente la Corte di appello di Brescia ha riformato la sentenza di Bergamo, ritenendo giusta la « riparametrizzazione » operata dall'INPS e che mentre si attendeva il giudizio da

parte della Corte di cassazione, è sopravvenuta la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) che, all'articolo 1, comma 77, prevedeva la possibilità per l'INPS di riparametrare i contributi esteri, dando un esatto metodo di calcolo che comportava l'aumento del 3,1 della pensione. Rammenta poi che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenze del 31 maggio 2011 e 15 aprile 2014, ha condannato lo Stato italiano a risarcire lavoratori italiani in Svizzera che hanno trasferito i loro contributi in Italia e non hanno ricevuto quanto loro spettante in base agli accordi italo-elvetici. Evidenzia che tutta la vicenda descritta è peraltro oggetto della sua interrogazione a risposta scritta n. 4-10038, di cui sollecita la risposta.

Invita, pertanto, in occasione della ratifica di accordi internazionali, a tenere anche conto della « credibilità » acquisita nel passato dall'Italia nei confronti di Paesi esteri e dei suoi stessi cittadini, nel recepire il contenuto degli stessi accordi.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), nel ringraziare l'onorevole Sibilìa per aver ricordato una vicenda importante, di cui si era occupato in passato anche in occasione della campagna elettorale, manifesta il consenso del suo gruppo alla ratifica in titolo. Ritiene, peraltro, che nelle more della ratifica dell'Accordo, i fondi che si presume possano essere recuperati in virtù dell'applicazione di tale Accordo sono passati tutti dalla Svizzera in altri paradisi fiscali. Conferma, dunque, come gruppo il sostegno al provvedimento, ma rimarca la sua inefficacia dovuta al ritardo nella ratifica.

Vincenzo AMENDOLA (PD) concorda non solo con l'analisi svolta dal relatore, ma anche con le considerazioni formulate dall'onorevole Picchi circa la non tempestività del recepimento dell'Accordo in titolo per responsabilità di precedenti governi, ponendo comunque in rilievo l'importanza ai fini della lotta all'evasione del lavoro iniziato nel 2013, con il quale si è riusciti a siglare accordi con molti Paesi, permettendo di depennarli dalla *black list*,

lavoro che si conclude appunto con la ratifica dell'Accordo italo-svizzero in discussione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Intervenendo, inoltre, sui lavori della Commissione, preannunzia l'opportunità di una riflessione, da svolgere insieme al Governo, sul negoziato in corso ai fini della formazione di un governo di unità nazionale in Libia.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (C. 2711 Governo).**

## EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 52.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 56.800 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 116.620 annui a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 1.440 annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 170.900 per l'anno 2015, di euro 169.460 per l'anno 2016 e di euro 174.860 a decorrere dall'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**3. 1.** Il Relatore.

*Al comma 3 dopo le parole:* Istruzione universitaria *aggiungere le seguenti:* e formazione post-universitaria.

**3. 2.** Il Relatore.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	53
ALLEGATO ( <i>Nuova formulazione della risoluzione</i> ) .....	56

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 14.

**7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Michele PIRAS (SEL), illustrando la risoluzione, ricorda che quasi un anno fa aveva sollevato, nell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03854, il problema dell'esclusione delle marinerie e delle cooperative di pescatori dei comuni interessati dal divieto di pesca attorno al poligono di tiro di Capo Frasca dagli indennizzi previsti per le cooperative di altri comuni dal Protocollo di intesa tra Regione Sardegna e Ministero della difesa del 1999 e che nella risposta il rappresentante del Governo aveva assicurato la disponibilità del dicastero a tentare di risolvere il problema.

Per comprendere pienamente gli svantaggi che derivano ai pescatori dei comuni interessati dalle limitazioni alla pesca imposte dalla presenza del poligono, ritiene necessario sottolineare l'ampiezza dell'area interessata dal divieto, che si estende per tre miglia marine dalla terraferma attorno alla penisola, e il carattere permanente del divieto di esercizio dell'attività piscatoria, che vale quindi per tutto l'anno. Ciò, per la marineria del

luogo – e soprattutto per quella dei comuni di Arbus e di Marceddì – determina di fatto l'impossibilità di esercitare la professione. Si tratta infatti di una marineria costituita da imbarcazioni piccole che non possono navigare oltre le tre miglia per oltrepassare l'area del divieto.

Si sofferma, quindi, sul mancato inserimento dei comuni interessati nel Protocollo d'intesa del 1999 tra il Ministero della difesa e la Regione autonoma della Sardegna, sottolineando che di recente vi sono state, da parte del comune di Arbus, iniziative volte a suggerire possibili soluzioni al problema. In particolare osserva che si potrebbe ridurre l'area interdetta da 3 a 2 miglia marine e rendere non permanente il divieto, stabilendo un calendario con mesi in cui l'attività di pesca sia consentita. In alternativa, si dovrebbe assicurare anche ai pescatori dei comuni citati nella risoluzione gli indennizzi previsti per gli altri.

Presenta, quindi, una nuova formulazione della sua risoluzione (*vedi allegato*) che tiene conto di quanto detto, nonché della necessità di attivare un tavolo di concertazione tra il Ministero, la Regione, gli enti locali e le rappresentanze di categoria per trovare condizioni e criteri per evitare abusi nella percezione degli indennizzi, al fine di assicurare l'effettivo godimento del beneficio da parte degli aventi diritto. Si tratta, infatti, non di elargizioni ingiustificate, ma di giusti ristori a famiglie che versano in condizioni di estrema difficoltà a causa delle limitazioni che sono state imposte alle loro attività economiche dalla presenza del poligono di tiro e dalle specifiche condizioni del territorio.

Auspica, in conclusione, che sull'atto di indirizzo si possa realizzare la più ampia condivisione, con l'orientamento favorevole del Governo, e si dichiara in ogni caso disponibile ad integrarne e renderne più preciso il testo, alla luce degli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di valutare la nuova formulazione

della risoluzione e di esprimere la posizione del Governo nella prossima seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.**

**C. 679 Palmizio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che sostituirà la relattrice, impossibilitata a partecipare alla seduta a causa di concomitanti impegni istituzionali.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo non è contrario alla proposta di legge C. 679 Palmizio, fermo restando quanto già sottolineato nelle precedenti sedute in merito all'esigenza di un coordinamento con il disegno di legge S. 1582, in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) auspica a questo punto che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato quanto prima.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, premesso che sarà necessario acquisire le valutazioni della relatrice, ritiene che la questione della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti potrà essere affrontata nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

**Risoluzione 7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca.**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La IV Commissione,

premesso che:

il poligono di tiro di Capo Frasca è il terzo d'Europa per estensione territoriale, sorto nella metà degli anni '50, si estende in un'area di 14 chilometri quadrati, sul territorio del comune di Arbus, nella costa sud-occidentale della Sardegna;

la segnalata presenza di ordigni inesplosi a terra e soprattutto in mare e le esercitazioni militari fanno ricadere su ampia parte del territorio circostante il divieto di esercitare la pesca, coinvolgendo e penalizzando quindi in maniera diretta le popolazioni, i pescatori, le cooperative e le marinerie di Arbus, Guspini, Terralba, Arcidano, Marceddì, Cabras, Riola Sardo, Oristano;

in base all'articolo 332 del codice dell'ordinamento militare del decreto n. 60 del 2010, ai commi 1 e 5, che richiama il comma 15 dell'articolo 325 dello stesso ordinamento è previsto un indennizzo in favore delle attività che vedono leso il loro diritto di impresa;

l'attività della pesca nei tratti di mare interdetti adiacenti al poligono di Capo Frasca è fortemente penalizzata dalle limitazioni dovute alle attività militari, ma i pescatori, in particolare dei comuni di Arbus, Oristano, Terralba, Santa Giusta, Cabras, Arborea, Marrubiu non sono inseriti tra i beneficiari degli indennizzi come previsto dalle leggi n. 898 del 1976 e n. 104 del 1990 e dal protocollo d'intesa siglato nel 1999 tra il Ministero della difesa e la regione autonoma della Sardegna;

il protocollo d'intesa del 1999 tra il Ministero della difesa e la regione autonoma della Sardegna recante disposizioni in merito all'articolo 15 della legge n. 898 del 1976 riconosce che le marinerie interessate all'erogazione degli indennizzi siano quelle di Sant'Antioco, Calasetta, Sant'Anna Arresi, Teulada, Porto Scuso, Domusdemaria, Buggerru, Carloforte iscritte al Compartimento Marittimo di Sant'Antioco ed adiacenti alle aree interdette del poligono di Capo Teulada, e di Tortolì, Villaputzu, Tertenia, Lotzorai, Siniscola, Orosei, Posada, Dorgali, iscritte all'ufficio circondariale marittimo di Arbatax e agli uffici locali di Cala Gonone e Siniscola, adiacenti al poligono interforze del Salto di Quirra;

sono pertanto escluse dagli indennizzi le cooperative di pescatori e le marinerie delle province del Medio Campidano e del Golfo di Oristano, ed in particolare dei comuni di Arbus, Terralba, Cabras, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Marrubbiù, Arborea, Oristano, tutti adiacenti al poligono di tiro di Capo Frasca e fortemente penalizzate nell'attività della pesca dai tratti di mare interdetti per le esercitazioni militari. Nell'aprile del 2013 il Ministero della difesa e la regione Sardegna hanno assicurato alle cooperative della zona, che vedono coinvolti circa 700 e 300 imbarcazioni, immediata e positiva risoluzione del problema, ma a distanza di un anno non ci sono stati atti concreti conseguenti;

l'area marina che circonda il poligono di Capo Frasca è interdetta perma-

nementemente alla navigazione civile per 3 miglia marine, sulla base di una ordinanza del 2005;

questa condizione – creando una sorta di campana intorno alla penisola del poligono – taglia letteralmente in due l'area di Costa Verde (Arbus) dall'area di Marceddì (Terralba) e Torregrande (Oristano), ovvero le uniche due aree dove sono presenti strutture portuali;

la maggior parte delle imbarcazioni non è in possesso della licenza per navigare oltre le 3 miglia;

tale condizione genera il paradosso che conduce a una condizione di violazione delle ordinanze e delle norme di navigazione sia che si attraversi l'area marina interdetta, sia che la si circumnavighi;

il 13 ottobre scorso il Comune di Arbus ha inoltrato al Ministero della Difesa una comunicazione nella quale segnala sia il problema dell'area interdetta che la questione dell'interdizione permanente ordinata nel 2005, suggerendo altresì il contenimento dell'interdizione sul piano temporale, rendendola temporanea, ovvero limitata all'effettivo esercizio dell'attività militare e quindi a un calendario certo delle esercitazioni, che sul piano dell'estensione, contenendo nelle 2 miglia marine l'area di interdizione alla navigazione;

impegna il Governo:

ad inserire, in forza di una revisione del protocollo d'intesa del 9 agosto 1999

tra regione autonoma della Sardegna e Ministero della difesa, tra le marinerie interessate quelle dei comuni di Arbus, Terralba, Cabras, S. Vero Milis, S. Giusta, Marrubbiù, Arborea, Riola Sardo, Oristano, adiacenti al poligono di Capo Frasca, iscritte all'ufficio circondariale marittimo di Oristano e fortemente penalizzate dall'interdizione di tratti a mare dovute alle esercitazioni militari, in base alle norme previste dagli articoli 7 e 15 della legge n. 898 del 1976, dalla legge n. 104 del 1990 e dai protocolli d'intesa tra Stato-regione 9 agosto 1999 e 8 settembre 2005;

a contenere l'ordinanza di sgombero dell'area marina circostante la penisola di Capo Frasca nelle 2 miglia marine;

a definire un calendario certo delle esercitazioni e – conseguentemente – il contenimento dell'ordinanza di sgombero a periodi ben definiti dell'anno e comunque a ordinanza « temporanea », limitata ai periodi di effettivo utilizzo del poligono per attività di esercitazione;

ad attivare un tavolo di concertazione Stato, Regione, Enti Locali insistenti nell'area, associazioni di rappresentanza dei lavoratori della pesca, al fine di definire condizioni e criteri – certi e verificabili – di accesso al beneficio dell'indennizzo, al fine di prevenire possibili abusi.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI nell'ambito dell'esame del DL 154/2015 recante Misure urgenti in materia economico-sociale ..... 58

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) . 58

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 60

ALLEGATO (*Relazione tecnica*) ..... 67

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione*) .. 61

#### SEDE REFERENTE:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 63

Sui lavori della Commissione ..... 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 66

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

**Audizione di rappresentanti dell'ANCI nell'ambito dell'esame del DL 154/2015 recante Misure urgenti in materia economico-sociale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parla-**

mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**C. 3194-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, contenuti nel fascicolo n. 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 14 ottobre 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

In relazione alle proposte emendative trasmesse segnala l'emendamento Braga 1.819, il quale prevede, tra l'altro, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di sistema di garanzia globale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, anziché dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, precisando inoltre che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino ovvero alla data determinata dallo stesso decreto di riordino, è sospesa l'applicazione delle disposizioni in materia di sistema di garanzia globale e non si applicano le disposizioni in materia di svincolo progressivo della garanzia fideiussoria in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Riguardo a detto emendamento ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dallo stesso, con particolare riferimento alla sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di sistema di garanzia globale.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che il contenuto dell'emendamento Braga 1.819 differisce di poco da quello dell'emendamento Garofalo 1.475, sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario nella seduta di ieri.

In particolare evidenzia che l'emendamento Braga 1.819 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di delega, siano abrogate le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione previsto dall'articolo 129, comma 3, e 176, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Inoltre lo stesso emendamento specifica che fino all'entrata in vigore del decreto legislativo da emanare, venga sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del citato decreto legislativo e che non sarà possibile applicare agli affidamenti neppure la previsione di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in materia di svincolo progressivo della garanzia fideiussoria.

Specifica quindi che la garanzia globale di cui trattasi è obbligatoria per gli appalti di lavori di rilevante entità indicati al comma 3 dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e che la stessa deve essere presentata dal contraente entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e consiste nella prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, a copertura degli oneri per il mancato o esatto adempimento del contratto, e della garanzia di subentro, intesa ad assicurare il completamento dei lavori, da parte di un sostituto, in caso di risoluzione del contratto o di fallimento o altra procedura concorsuale, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione dei lavori da parte del contraente originario.

Al riguardo, fa presente che il provvedimento in esame prevede, tra i criteri direttivi della delega, la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di garanzia globale di esecuzione, nonché l'abrogazione delle norme recate

dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo « Codice degli appalti pubblici e delle concessioni » e del relativo regolamento attuativo ed esecutivo, anche attraverso l'individuazione di un regime transitorio che assicuri l'ordinato passaggio dalla previgente alla nuova disciplina.

Conclude rilevando che la proposta emendativa, escludendo l'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti il sistema di garanzia globale già dall'entrata in vigore della legge delega, verrebbe a determinare, fino al momento di adozione del nuovo Codice e del relativo regolamento – cui è demandata la revisione del sistema di garanzia – un vuoto normativo in tale ambito, esponendo le amministrazioni aggiudicatrici al rischio di ingenti oneri connessi all'eventuale mancato adempimento dei contratti e all'impossibilità di completamento dell'esecuzione dei lavori *medio tempore* aggiudicati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3194-A Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenute nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti del Governo,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sull'emendamento 1.819, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.**

**C. 2004.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2015.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che non è ancora pervenuta la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione nella seduta del 10 settembre scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica richiesta (*vedi allegato*).

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, si riserva di valutare la relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo e di formulare una proposta di parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.**

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alle Commissioni VII e IX).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo e che il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, consta di cinque articoli ed è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario.

Passando all'esame delle norme considerate dalla predetta relazione e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Con riguardo all'articolo 1 e all'articolo 4, comma 1, concernenti il contratto nazionale di servizio, rileva che le disposizioni in esame riproducono in parte il contenuto di norme già in vigore (si vada il comma 1, lettera *f*), capoverso 3-bis) che prevedono l'assunzione di specifiche spese a carico della provincia di Bolzano entro un limite massimo complessivo. Per altra parte le norme in esame introducono un incremento della spesa in questione, provvedendo peraltro alla relativa copertura finanziaria. Tanto premesso, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso 3-ter, prevede che l'importo a carico dello Stato derivante dalla convenzione stipulata tra la RAI e la provincia autonoma di Bolzano sia incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9,687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al relativo onere si provvede:

quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

quanto a 9,687 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE);

quanto a 9,687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere per l'anno 2015 (5 milioni di euro sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri) e per l'anno 2016 (9,687 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo ISPE, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Per quanto riguarda la copertura dell'onere a decorrere dall'anno 2017, rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Evidenzia che sarebbe inoltre opportuno precisare che l'onere di 9,687 milioni di euro a decorrere dal 2016 e la copertura a valere sul Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2017 hanno cadenza annuale. In proposito, reputa comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Circa l'articolo 2, riguardante la disciplina della *governance* della RAI, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

A proposito dell'articolo 3, relativo all'attività gestionale della RAI, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che – secondo quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso Senato – le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa europea.

In merito all'articolo 4, commi da 2 a 4, recante delega al Governo in materia di servizi audiovisivi e radiofonici, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, stante l'espresso richiamo contenuto nella norma di delega all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Infine con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso 3-bis, con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive e che gli oneri per il servizio in lingua tedesca e ladina sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano per un importo non superiore ad euro 10.313.000 annui.

Prosegue segnalando che tale importo è ulteriormente incrementato, ai sensi del successivo capoverso 3-ter, con uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, per un ammontare pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e a 9.687.000 di euro a decorrere dall'anno 2016.

Osserva poi che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, appare opportuno sopprimere il terzo periodo del citato capoverso 3-bis, collocandolo in un autonomo capoverso 3-quater, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono

quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato.

Conferma quindi che le risorse indicate a copertura dello stanziamento a carico dello Stato, di cui al predetto capoverso 3-ter, sono effettivamente disponibili.

Conclude evidenziando che, al medesimo capoverso 3-ter, appare necessario precisare che l'onere di 9,687 milioni di euro a decorrere dal 2016 e la copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2017 hanno cadenza annuale.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, recante Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso 3-bis, con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive;

gli oneri per il servizio in lingua tedesca e ladina sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano per un importo non superiore ad euro 10.313.000 annui;

tale importo è ulteriormente incrementato, ai sensi del successivo capoverso 3-ter, con uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, per un ammontare pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2015 e a 9.687.000 di euro a decorrere dall'anno 2016;

ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, appare opportuno sopprimere il terzo periodo del

citato capoverso 3-bis, collocandolo in un autonomo capoverso 3-quater, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento di-speso a carico del bilancio dello Stato;

le risorse indicate a copertura dello stanziamento a carico dello Stato, di cui al predetto capoverso 3-ter, sono effettivamente disponibili;

al medesimo capoverso 3-ter appare necessario precisare che l'onere di 9,687 milioni di euro a decorrere dal 2016 e la copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2017 hanno cadenza annuale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-ter, dopo le parole: e di euro 9.687.000 e dopo le parole: e, quanto a euro 9.687.000 aggiungere la seguente: annui;

*e con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente alla medesima lettera f), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:

3-quater. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3-bis rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.**

**C. 3340 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2015.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, in relazione all'audizione informale di rappresentanti dell'ANCI svolta nella giornata odierna, segnala che alcune problematiche sollevate nel corso dell'audizione potrebbero essere affrontate in occasione dell'esame del provvedimento in titolo, ferma restando la necessità di rispettare i criteri previsti dal Regolamento in relazione all'ammissibilità per materia delle proposte emendative.

Rocco PALESE (FI-PdL), osservando che molte delle problematiche applicative che si registrano in materia di finanza locale sono state causate da interventi del legislatore non sempre coerenti, ritiene che sarebbe opportuno che si provvedesse rapidamente all'introduzione di alcuni correttivi, soprattutto per gli aspetti relativi ai termini di approvazione dei bilanci e dei consuntivi. Segnala inoltre che alcune di tali questioni non potranno essere risolte con la prossima legge di stabilità, poiché l'intervento normativo che si rende necessario, riguardando l'esercizio finan-

ziario 2015, dovrebbe entrare in vigore già nel corrente anno.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore e da altri deputati nella seduta dell'8 ottobre 2015, fa presente quanto segue.

L'articolo 1, recante misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici, prevede l'immediato utilizzo di risorse – 50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni per il 2016 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – già assegnate dal CIPE per interventi del cosiddetto programma « Scuole belle » e reca un'ulteriore autorizzazione di spesa, per la stessa finalità, di 50 milioni di euro per il 2015, con copertura sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

In proposito ricorda che è stata richiesta conferma al Governo circa:

l'allineamento temporale fra l'utilizzo delle risorse e le previsioni di cassa a normativa vigente scontate per l'anno in corso;

la possibilità di un impiego delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione senza pregiudicare altre finalità di spesa già programmate e quindi senza necessità di un'eventuale reintegrazione;

la compatibilità dell'utilizzo delle risorse (50 milioni di euro per il 2015 e 10 milioni per il 2016) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione con la dinamica per cassa, scontata ai fini delle previsioni tendenziali, delle risorse in questione.

Al riguardo, con riferimento ai chiarimenti richiesti sull'utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione come copertura dell'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, nel confermare la disponibilità sia di competenza che di cassa delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, comunica che il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato la possibilità di impiegare le predette risorse senza pregiu-

dicare altre finalità di spesa già programmate a valere sulle stesse.

Relativamente alle risorse da utilizzare a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione conferma la compatibilità con la dinamica per cassa, scontata ai fini delle previsioni tendenziali, delle risorse in questione.

L'articolo 3, recante misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015, prevede una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2015. La riduzione degli obiettivi è posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione degli enti locali rispettosi del patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, nei limiti degli spazi residuali, quantificati alla data del 24 settembre 2015.

In merito alla richiesta di conoscere l'entità degli spazi finanziari disponibili – a valere sui quali è rinvenuta la copertura della norma in esame – rappresenta che i predetti spazi finanziari, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, accertati alla data del 24 settembre 2015, ammontano a 16,2 milioni di euro.

Circa la richiesta di chiarire se tali spazi finanziari attengano alla quota di risorse indicata dal comma 122-bis, espressamente richiamato dal testo (riduzione degli obiettivi del patto per i tre comuni colpiti dalla tromba d'aria del luglio 2015), oppure, più verosimilmente, derivino dall'applicazione del meccanismo premiale di carattere generale di cui al

comma 122 (riduzione degli obiettivi del patto per gli enti virtuosi e corrispondente riduzione di risorse per gli enti inadempienti), una volta dedotte le risorse di cui al predetto comma 122-*bis*, rappresenta che gli spazi finanziari indicati sono quelli utilizzabili per la riduzione degli obiettivi prevista dall'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 (effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011), dedotti gli spazi finanziari (pari a 7,5 milioni di euro) attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 122-*bis*, della legge n. 220 del 2010.

Con riferimento alla richiesta di fornire un quadro degli ultimi eventi calamitosi, delle proposte delle regioni e delle dichiarazioni di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, evidenzia che gli stati di calamità dichiarati ammontano a 44, suddivisi tra 11 regioni, e che 3 regioni stanno effettuando ricognizioni in seguito agli eventi calamitosi registrati nelle ultime settimane.

Infine, con riferimento alle richieste di chiarimenti concernenti l'articolo 2, si riserva di fornire una risposta dopo aver acquisito le necessarie informazioni dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda poi le richieste di interventi in materia di finanza locale testé formulate dal deputato Palese osserva che la prossima legge di stabilità conterrà alcune disposizioni che si applicheranno a decorrere dal 2016, mentre per l'esercizio in corso, qualora si dovesse rilevare che il decreto-legge n. 78 del 2015 abbia lasciato insolute alcune questioni, il Governo si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte emendative che verranno presentate al provvedimento in esame.

Francesco CARIELLO (M5S), in relazione alle questioni sollevate dai rappresentanti dell'ANCI nel corso dell'audizione informale, propone di svolgere ulteriori audizioni della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato, anche al

fine di predisporre proposte emendative idonee a risolvere le problematiche evidenziate.

Vincenzo CASO (M5S) chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posticipato in relazione alla mancata risposta alle richieste di chiarimenti riferite all'articolo 2.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ringraziando la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, chiede se residuino ulteriori disponibilità sugli spazi finanziari di cui è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 3.

Si dichiara disponibile alla presentazione di proposte emendative che consentano di affrontare le problematiche rimaste insolute dopo l'approvazione del decreto-legge n. 78 del 2015, qualora riscontri un'analogia volontà da parte del Governo e si rispettino i limiti relativi all'inammissibilità per estraneità di materia.

Segnala infine di non avere obiezioni all'audizione di ulteriori soggetti né allo spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti, qualora le richieste di chiarimenti relative all'articolo 2 non dovessero trovare risposta in tempi brevi.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI prende atto delle richieste avanzate dai deputati Cariello e Caso. In relazione al quesito da ultimo posto dal relatore, segnala che gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 presentano disponibilità residuali rispetto a quelle richieste dagli interventi di cui all'articolo 3 del provvedimento in oggetto.

Per quanto riguarda infine le richieste di chiarimenti relative all'articolo 2, assicura che solleciterà i dicasteri competenti.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, riservandosi di affrontare le questioni inerenti al prosieguo dell'esame del provve-

dimento nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nella giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, segnala che la prossima settimana, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, verrà presentata la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.

Evidenzia che in quella sede, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'indagine e delle audizioni svolte, tra le altre cose, si evidenzierà come sia l'applicazione delle disposizioni concernenti il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, sia l'applicazione di quelle in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per il triennio successivo.

Osserva infatti, da un lato, che non è stata ancora introdotta nella legislazione ordinaria una disciplina che dia attuazione alle disposizioni sul contenuto nuovo del disegno di legge di bilancio, come richiesto dallo stesso articolo 15

della legge n. 243 del 2012, dall'altro, che le norme dettate dalla medesima legge n. 243 in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali presentano alcune criticità, relative principalmente alla complessa procedura delineata per l'attribuzione degli spazi di indebitamento nelle fasi avverse del ciclo. Tali criticità potrebbero essere risolte nel prossimo futuro, apportando modifiche e integrazioni alla legge n. 243, prima dell'attuazione delle predette disposizioni, previo svolgimento dei necessari approfondimenti nell'ambito di un'eventuale indagine conoscitiva che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato potrebbero deliberare dopo la conclusione della prossima sessione di bilancio.

Tutto ciò considerato, auspica che il Governo, nell'impostazione della nuova manovra di finanza pubblica, si attenga alla citata interpretazione delle disposizioni della legge n. 243 del 2012.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rende assicurazioni in tal senso.

La Commissione ne prende atto.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004.**

**RELAZIONE TECNICA**

  
  
*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO IX

Roma, 12 OTT. 2015

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDEAll'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDEAll'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

Prot. Nr. 76049/2015  
Rif. Prot. Entrata Nr. 75809/2015  
Allegato: 1  
Risposta a Nota del: MAE02111672015-10-05  
del 5 ottobre 2015


**OGGETTO:** (A.C. n. 2004). P.D.L. concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011".

Risulta iscritto all'o.d.g. della V<sup>a</sup> Commissione della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto, la cui proposta riprende il contenuto del disegno di legge A.S. n. 3600 presentato al Senato della Repubblica l'11 dicembre del 2012 e non esaminato per la fine anticipata della XVI<sup>a</sup> Legislatura. Risultano trasmessi, con la nota in epigrafe ed allegata alla presente, relazione tecnica e testo della proposta di legge aggiornati.

Al riguardo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate alla relazione tecnica, si rappresenta la necessità che con appositi emendamenti sia parimenti modificato il testo della proposta di legge in esame per aggiornare l'entità degli oneri e l'autorizzazione di spesa al triennio in corso, nonché siano modificati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 per tener conto della corretta denominazione del Ministro e del Ministero "degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

Si fa in ogni caso ulteriormente presente che per la ratifica del medesimo Accordo internazionale in oggetto il Ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale ha già avviato il concerto interministeriale su un testo di disegno di legge di iniziativa governativa, che nella versione da ultimo pervenuta contiene la ratifica di più accordi internazionali.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0075809/2015



Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

**GABI - Ufficio legislativo**

**Capo Ufficio Legislativo**



MAE02111672015-10-05

Protocollo MAE02111672015-10-05  
Data 05 OTTOBRE 2015  
Classifica NON CLASSIFICATO  
Posizione E/15/6/3  
Tipo Elettera STANDARD

**Per** MIN. ECONOMIA E FINANZE UFF COORD  
LEGISL  
VIA XX SETTEMBRE 97  
00187 ROMA RM  
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL  
ECONOMIA  
VIA XX SETTEMBRE 97  
00187 ROMA RM  
IT

MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS  
VIA XX SETTEMBRE 97  
00187 ROMA RM  
IT

e p.c.

GABI - UFFICIO RAPPORTI CON IL  
PARLAMENTO

Mezzi  
Trasmissivi MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE DIP. RGS - ALTRO  
MIN. DELL'ECONOMIA E FINANZE UL ECONOMIA - ALTRO  
MIN. ECONOMIA E FINANZE UFF COORD LEGISL - ALTRO

**Oggetto** DDL CONCERNENTE "RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA Ceca SULLA COOPERAZIONE IN  
MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A PRAGA L'8  
FEBBRAIO 2011" - A.C. 2004.

Riferimento E-MAIL MEF – UL ECONOMIA DEL 30.09.2015.

**Testo** In merito a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento, si trasmettono la  
relazione tecnica e il disegno di legge aggiornati.  
In merito alla richiesta di cui al punto 1) della suddetta e-mail, si fa presente che  
l'importo di 120€ viene corrisposto per ogni singolo giorno di permanenza in Italia, a  
prescindere dai pernottamenti.

CAPO UFFICIO LEGISLATIVO  
STEFANO.SOLIMAN

## DISEGNO DI LEGGE

### Art.1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

### Art.2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

### Art.3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 del presente Accordo, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 37.740 a decorrere dall'anno 2017 e dei restanti articoli pari a euro 443.500 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di cui ai citati articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 del presente Accordo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella

misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" della missione "Ricerca e innovazione" e i programmi "Istituti di alta cultura" e "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" della missione "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 1" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", del programma "Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", del programma "Tutela e valorizzazione dei beni archivistici" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", del programma "Tutela dei beni archeologici" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" e del programma "Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma "Promozione del Sistema Paese" della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**RELAZIONE TECNICA**

**(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)**

L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

**Art. 3**

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana nella Repubblica Ceca, si prevedono le seguenti iniziative così quantificate:

Contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti cechi di lingua italiana: **(MAECI, onere autorizzato) € 16.000,00**

Per favorire l'insegnamento della lingua italiana nelle Università, si prevede la concessione di contributi ad istituzioni universitarie ceche per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana:

**(MAECI, onere autorizzato) € 10.000,00**

Per promuovere la diffusione della lingua italiana nelle scuole, si prevede la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ceche per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano:

**(MAECI, onere autorizzato) € 29.200,00**

Spese per forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad Università ceche quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana, con particolare riferimento ai campi archivistico, bibliotecario e museale, nonché ai settori dell'educazione fisica e dello sport, secondo le priorità che verranno definite al momento della redazione del programma esecutivo: **(MAECI, onere autorizzato) € 8.000,00**

Gli oneri discendenti dallo scambio di docenti e ricercatori di cui alla lettera b del presente articolo sono stati già quantificati nelle previsioni di cui al successivo articolo 5.

**TOT. ONERE AUTORIZZATO ART. 3: € 63.200,00 da iscriversi sul bilancio del MAECI.**

**Art. 5:**

Allo scopo di sviluppare la collaborazione accademica tra i due paesi attraverso la stipula di intese fra Università, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le attività di seguito indicate:

Per intensificare la cooperazione fra le Istituzioni universitarie dei due Paesi si prevede di finanziare accordi di cooperazione universitaria con il seguente onere: **(MIUR, onere autorizzato) € 80.000,00**

Per promuovere l'attivazione di programmi congiunti e sviluppare la collaborazione accademica nell'ambito delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, sono previste iniziative per un onere complessivo di:

**(MIUR, onere autorizzato) € 80.000,00**

Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

4 docenti cechi in Italia per soggiorni di 8 giorni (€ 120,00 x 8 gg x 4 pp):

**(MAECI, onere valutato) € 3.840,00**

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Praga 4 docenti universitari, dei quali 2 nei settori dell'alta formazione artistica e musicale. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 4 biglietti A/R Roma/Praga /Roma (€ 400,00 x 4 pp): **(MIUR, onere valutato) € 1.600,00**

**TOT. ONERE ART. 5: € 165.440,00 di cui € 161.600,00 da iscriversi sul bilancio del MIUR ed € 3.840,00 sul bilancio del MAECI.**

(onere autorizzato: € 160.000,00; onere valutato: € 5.440,00)

#### Art.6

Per realizzare la collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede la spesa complessiva di:

**(MAECI, onere autorizzato) € 40.000,00**

Per assicurare la presenza italiana a mostre e fiere del libro tramite l'invio di materiale librario, è previsto un onere complessivo di:

**(MAECI, onere autorizzato) € 7.000,00**

Per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri:

Invio a Praga di una delegazione di 5 rappresentanti italiani appartenenti all'area della dirigenza per un periodo di 7 giorni:

Spese di viaggio per 5 biglietti A/R Roma/Praga/Roma (€ 400,00 x 5 pp) € 2.000,00

Spese di pernottamento (€100,00 x 6 gg x 5 pp) € 3.000,00

Spese di vitto (€ 60,00 x 7 gg x 5 pp) € 2.100,00

**Sub-totale (MBACT, onere valutato) € 7.100,00**

Per la realizzazione di eventi di interesse reciproco nel settore della cinematografia, si prevede una spesa complessiva di:

**(MBACT, onere autorizzato) € 12.400,00**

Gli eventuali oneri discendenti da "Iniziativa di Istituzioni, Enti ed Associazioni" di cui al presente articolo saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di queste iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

**TOT.ONERE ART. 6: € 66.500,00 dei quali € 47.000,00 da iscriversi sul bilancio del MAECI ed € 19.500,00 sul bilancio del MBACT.**

(onere autorizzato: € 59.400,00; onere valutato: € 7.100,00)

#### Art. 7

La costituzione nonché l'attività di organizzazioni (come Istituti di Cultura ed Associazioni culturali) che promuovano la realizzazione di attività culturali d'intesa con l'altra Parte contraente resta subordinata alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di eventuali fondi disponibili.

#### Art. 8

Si precisa che gli auspici di collaborazione e mobilità nell'ambito delle missioni archeologiche e cooperazione di esperti di cui al comma 1 dell'articolo 8 avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa. Dalle previsioni del comma 1 dell'articolo 8 non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Per incoraggiare la salvaguardia, la conservazione, il restauro, la valorizzazione, l'utilizzo e il sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti, di cui al comma 2 dell'articolo 8, si prevedono le seguenti attività con i rispettivi oneri.

Per gli scambi degli esperti vale il principio per il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente;

Spese di soggiorno per 2 esperti archeomuseali cechi (€ 120,00 al giorno x 8 gg x 2 pp.):

(MBACT, onere valutato) € 1.920,00

Spese di viaggio per 2 esperti archeomuseali italiani (biglietto Roma/Praga/Roma x 2 pp.):

(MBACT, onere valutato) € 800,00

**TOTALE ONERE VALUTATO ART. 8: € 2.720,00 (bilancio MBACT)**

#### Art. 9

Le attività relative alla Convenzione UNESCO di cui al presente articolo (attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte) sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti Amministrazioni, pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

#### Art.10

Allo scopo di promuovere la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri.

Per gli scambi degli esperti vale il principio per il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente:

##### *Biblioteche:*

Spese di soggiorno per 1 bibliotecario ceco (€ 120,00 al giorno x 8 gg.):

(MBACT, onere valutato) € 960,00

Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto Roma/Praga/Roma):

(MBACT, onere valutato) € 400,00

##### *Archivi:*

Spese di soggiorno per 2 archivisti cechi (€ 120,00 al giorno x 8 gg. x 2 pp.):

(MBACT, onere valutato) € 1.920,00

Spese di viaggio per 2 archivisti italiani (biglietto Roma/Praga/Roma):

(MBACT, onere valutato) € 800,00

Gli oneri discendenti dagli auspici di collaborazione nei campi archivistico, bibliotecario e museale, nonché nei settori dell'educazione fisica e dello sport, di cui all'articolo 10, da realizzarsi – prevalentemente in modalità virtuale – attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, e materiale informativo sono già stati quantificati nelle previsioni di cui all'articolo 3.

**TOTALE ONERE VALUTATO ART. 10: € 4.080,00 (bilancio MBACT)**

#### Art. 12

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti cechi, si prevede che l'Italia possa assegnare annualmente 87 borse di studio con i seguenti oneri:

Borsellino mensile (€ 700,00 x 87)

(MAECI, onere autorizzato) € 60.900,00

A tale proposito occorre segnalare che l'erogazione del borsellino non avviene in un'unica soluzione ma tramite mensilità, il cui numero varia secondo la richiesta

**TOT. ONERE AUTORIZZATO ART. 12: € 60.900,00 da iscriversi sul bilancio del MAECI**

#### Art. 13

Per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, e l'organizzazione di convegni e seminari.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

N. 5 docenti o ricercatori cechi per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata :

( € 120,00 al giorno x 10 giorni x 5 pp): **(MAECI, onere valutato) € 6.000,00**

N.5 docenti o ricercatori cechi per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata:

( € 1.300,00 x 1 mese x 5 pp): **(MAECI, onere valutato) € 6.500,00**

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Praga 5 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 5 biglietti Roma/Praga/Roma ( € 400,00 x 5): **(MAECI, onere valutato) € 2.000,00**

Per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in:

**(MAECI, onere autorizzato) € 50.000,00**

Si prevede inoltre il finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico, con un onere complessivo di:

**(MIUR, onere autorizzato) € 50.000,00**

**TOT. ONERE ART. 13: € 114.500,00 di cui € 64.500,00 da iscriversi sul bilancio del MAECI ed €50.000,00 sul bilancio del MIUR.**

(onere valutato: €14.500,00; onere autorizzato: €100.000,00)

#### **Art.15**

Per l'esame dei programmi esecutivi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i Protocolli esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e nella Repubblica Ceca. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 5 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, di cui 2 del MAECI, 2 del MIUR ed 1 del MBACT per un periodo di 3 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (a decorrere dall'anno 2017):

Spese di viaggio per 5 biglietti Roma/Praga/Roma (€ 400,00 x 5 pp) **€ 2.000,00**

Spese di pernottamento (€ 100,00 al giorno per 2 gg x 5 pp) **€ 1.000,00**

Spese per vitto (€ 60,00 al giorno x 3 gg x 5 pp) **€ 900,00**

**TOT. ONERE VALUTATO ART. 15: € 3.900,00 (a decorrere dall'anno 2017) di cui € 1.560,00 da iscriversi sul bilancio del MAECI, € 1.560,00 sul bilancio del MIUR e € 780,00 da iscriversi sul bilancio del MBACT.**

#### **Art. 16**

La negoziazione e l'adozione di eventuali programmi o protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di cooperazione di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa.

Suddivisione degli oneri tra le amministrazioni									
Amministrazione	Totale oneri valutati			Totale oneri autorizzati			Oneri valutati + oneri autorizzati		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<i>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>	18.340	18.340	19.900	221.100	221.100	221.100	239.440	239.440	241.000
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	1.600	1.600	3.160	210.000	210.000	210.000	211.600	211.600	213.160
<i>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>	13.900	13.900	14.680	12.400	12.400	12.400	26.300	26.300	27.080
<b>Totali</b>	<b>33.840</b>	<b>33.840</b>	<b>37.740</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>477.340</b>	<b>477.340</b>	<b>481.240</b>

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere per € 211.600,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e per € 213.160,00 a decorrere dall'anno 2017 nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per € 26.300,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e per € 27.080,00 a decorrere dall'anno 2017 nello stato di previsione di bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per € 239.440,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e per € 241.000,00 a decorrere dall'anno 2017 nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è il seguente:

Anno	2015	2016	2017
<b>Art.3</b>	63.200,00	63.200,00	63.200,00
<b>Art.5</b>	165.440,00	165.440,00	165.440,00
<b>Art.6</b>	66.500,00	66.500,00	66.500,00
<b>Art. 8</b>	2.720,00	2.720,00	2.720,00
<b>Art.10</b>	4.080,00	4.080,00	4.080,00
<b>Art.12</b>	60.900,00	60.900,00	60.900,00
<b>Art.13</b>	114.500,00	114.500,00	114.500,00
<b>Art.15</b>	/	/	3.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>477.340,00</b>	<b>477.340,00</b>	<b>481.240,00</b>

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" della missione "Ricerca e innovazione" e i programmi "Istituti di alta cultura" e "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" della missione "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria" dello stato di previsione del MIUR, il programma "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", il programma "Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", il programma "Tutela e valorizzazione dei beni archivistici" della missione "Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, il programma “Tutela dei beni archeologici” della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” ed il programma “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale” della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” dello stato di previsione del MBACT, il programma “Promozione del Sistema Paese” della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” dello stato di previsione del MAECI.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
--	----

#### RISOLUZIONI:

7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	94
7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00140</i> ) .....	95
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	99
7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	96
7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00139</i> ) .....	96
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	101
7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Confedilizia sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili .....	98
AVVERTENZA .....	98

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 13.50.**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

**Atto n. 209.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209).

In primo luogo ricorda che la direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) affronta il tema delle crisi delle banche, approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di « risoluzione » della crisi.

Il recepimento della direttiva BRRD è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo:

lo schema di decreto legislativo n. 208, che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (*SIM stand alone*);

lo schema di decreto legislativo n. 209, che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di

risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Rammenta che con lettera datata 28 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2015/0066 per mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/59/UE.

Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (cosiddetto *bail-in*) che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016. Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 è stato inviato all'Italia un parere motivato.

Quanto ai principi di delega dettati per il recepimento della direttiva, ricorda che essa è inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) la quale reca, all'articolo 8, specifici criteri di delega; in particolare il comma 1 del predetto articolo 8 prevede che le norme sul *bail-in* si applichino a partire dal 2016 e che l'attivazione di tali poteri avvenga con modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa.

Viene disposta la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. Le necessarie modifiche di coordinamento dovranno avvenire nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB.

È prevista l'estensione delle norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.

La delega provvede poi al recepimento della disciplina sanzionatoria. Viene sta-

bilito, tra l'altro, che siano introdotte nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva, definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi sopra indicati, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, dovranno essere previsti efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione.

Sono recati anche i principi per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione delle crisi bancarie, la definizione delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, la determinazione delle modalità di amministrazione dei fondi e della struttura deputata alla loro gestione.

Vengono stabilite, quindi, adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista.

Prima di passare ad illustrare il contenuto dei singoli articoli dello schema di decreto, ritiene utile soffermarsi sul nuovo quadro della gestione della crisi bancaria. Nella disciplina nazionale vigente, la crisi

bancaria viene affrontata precipuamente con due strumenti disciplinati dal TUB, ossia l'amministrazione controllata e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le procedure intervengono ove l'istituto si trovi già in una situazione patologica. La nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve quindi essere svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi, sia da parte di banche e gruppi, sia da parte delle Autorità competenti.

A tal fine, le banche ed i gruppi devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi; il piano deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione. In tal senso la normativa italiana di attuazione (articolo 1, comma 12 dell'Atto del governo n. 208) inserisce una specifica disciplina nel TUB (Titolo IV, Parte II, nuovo Capo II-*bis*), dedicata ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce.

Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono preparare piani di risoluzione (disciplinati dall'Atto del Governo n. 209, agli articoli 7 e seguenti) che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Esse potranno intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche. Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La direttiva mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (*early intervention*)

che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, potrà essere disposta la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei. Viene a tal fine introdotta nel Testo Unico Bancario (articolo 1, comma 13, dell'Atto del Governo n. 208), nel Titolo IV dedicato alla crisi bancaria, una nuova sezione dedicata alle misure di intervento precoce.

È conseguentemente modificata la disciplina dell'amministrazione straordinaria. Essa è disposta direttamente dalla Banca d'Italia e non più dal Ministero dell'economia: dunque, la Banca d'Italia può sciogliere gli organi di amministrazione e controllo delle banche (articolo 1, comma 14, dello schema di decreto) al ricorrere degli stessi presupposti per l'attivazione dei poteri di intervento precoce, ossia quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo. Resta fermo che l'amministrazione straordinaria può attivarsi ove siano previste gravi perdite del patrimonio oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Viene introdotta una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie, la risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.

La misura della liquidazione coatta amministrativa, rimane in vigore quale alternativa alla risoluzione. In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono

valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione.

A tale scopo i decreti delegati (articolo 1, comma 23, dello schema) modificano i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, che soggiace alle medesime condizioni delle nuove procedure di gestione delle crisi, con particolare riferimento alla risoluzione (articolo 17 dell'Atto del Governo n. 209): lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ove non sia ragionevolmente possibile prospettare soluzioni alternative in tempi adeguati (di mercato o di vigilanza).

Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure (articoli 17 e seguenti dell'Atto del Governo n. 209):

vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;

trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;

trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;

applicare il *bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Passando all'illustrazione dello schema di decreto, ricorda che esso è composto da 107 articoli, suddivisi in otto titoli.

Il Titolo I reca le disposizioni di carattere generale e, in particolare, contiene all'articolo 1, le definizioni utili per identificare gli elementi del provvedimento, mentre l'articolo 2 indica l'ambito di applicazione delle norme introdotte.

In particolare sono definiti:

il cosiddetto *bail-in*, ossia la misura che implica la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori;

l'ente-ponte (*bridge bank*), ossia la società di capitali costituita per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali;

la società veicolo per la gestione delle attività (*bad bank*), ovvero la società di capitali costituita per acquisire, in tutto o in parte, le attività, i diritti e le passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione o di un ente-ponte.

In tale ambito segnala come tali norme si applichino alle banche con sede legale in Italia, alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e a quelle appartenenti a un gruppo bancario ai sensi delle norme del TUB, alle società incluse nella vigilanza consolidata ed alle società, aventi sede legale in Italia, incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

Il Titolo II dello schema, all'articolo 3 individua la Banca d'Italia come autorità di risoluzione nazionale, nei confronti dei soggetti cui si applicano le norme in commento, se essi hanno sede legale in Italia, salvo ove diversamente indicato; ove specificato dalle norme in esame, tali funzioni e poteri sono esercitati nei confronti delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie. Inoltre, la Banca d'Italia svolge le funzioni di autorità di risoluzione di gruppo ove sia indicata come tale in base alle norme UE. È previsto che l'Autorità, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, disponga di adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e le altre funzioni da essa svolte, in modo da assicurarne l'indipendenza operativa (articolo 3, comma 6). Essa deve istituire forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture. Tali misure organizzative sono rese pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 4 il Ministro dell'economia e delle finanze ha il precipuo compito di approvare il provvedimento con cui la Banca d'Italia dispone l'avvio

della risoluzione ed esercita le funzioni previste dalle norme in esame, in attuazione dei principi di delega contenuti all'articolo 8, comma 1, lettera *d*) della legge di delegazione europea 2014. È previsto inoltre, al comma 2, un meccanismo di tempestivo scambio informativo tra MEF e Autorità.

Illustra quindi l'articolo 5, nel quale sono contenute le prescrizioni relative all'applicazione del segreto d'ufficio alle strutture pubbliche coinvolte nella risoluzione.

L'articolo 6 disciplina le forme di collaborazione con altre Autorità ed altri enti pubblici.

Passa quindi a illustrare il Titolo III dello schema, nel quale sono disciplinate le misure preparatorie per l'attivazione del meccanismo di risoluzione.

In estrema sintesi, l'Autorità di risoluzione deve pianificare strategie per definire *ex ante*, per ogni banca o gruppo, le possibili modalità di gestione di un eventuale dissesto. A tal fine, ai sensi degli articoli 7 e 8 dello schema la Banca d'Italia deve predisporre piani di risoluzione, rispettivamente individuali o di gruppo, nei quali sono individuate le misure da adottare in caso di dissesto.

Tali piani sono aggiornati con cadenza almeno annuale, ovvero in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.

In particolare osserva come l'articolo 9 preveda le forme di collaborazione attiva dei soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce, ai fini della predisposizione e del tempestivo aggiornamento del piano; l'articolo 10 disciplina puntualmente le modalità di trasmissione — anche per il tramite della Banca Centrale Europea, se questa è l'autorità competente — delle informazioni necessarie per la predisposizione, l'aggiornamento e l'applicazione dei piani di risoluzione.

Con l'articolo 11 viene stabilito che la Banca d'Italia possa, con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere

modalità semplificate di adempimento degli obblighi informativi e di collaborazione, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo, in considerazione delle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale. L'Autorità, in occasione della preparazione e dell'aggiornamento dei piani di risoluzione, deve valutare la risolvibilità di una banca o di un gruppo.

Gli articoli 12 e 13 definiscono i requisiti di risolvibilità di una banca o di un gruppo. In particolare, segnala come una banca si intenda risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

A tale riguardo specifica come la valutazione non debba fare affidamento sulle seguenti misure:

a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;

b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie durate e tasso di interesse non *standard*.

Valgono analoghi criteri per i gruppi con la differenza che, in tali ipotesi, la risoluzione deve minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro

separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.

L'Autorità è inoltre chiamata a rimuovere gli eventuali ostacoli che si potrebbero presentare in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa o della risoluzione.

Di conseguenza, il primo passo è quello di individuare l'esistenza di detti ostacoli alla risolvibilità di una banca o di un gruppo (secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 14 e 15) e di comunicarli, oltre che alle Autorità nazionali ed europee competenti, alla banca ed al gruppo medesimo; gli enti interessati potranno individuare e comunicare misure alternative per rimuovere gli impedimenti, che dovranno essere approvati dalle Autorità competenti le quali potranno, altrimenti, adottare misure specifiche (in base all'articolo 16 dello schema).

Tra le misure adottabili da parte della Banca d'Italia ai sensi del predetto articolo 16 segnala le seguenti:

modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;

limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;

cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;

limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di *business*, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.

La Banca d'Italia può inoltre imporre modifiche alla forma giuridica o alla struttura operativa della banca o di società del gruppo, o alla struttura del gruppo, ovvero imporre a una società non finanziaria che controlla almeno una banca, anche se avente sede legale in altri Stati membri, di costituire una società finanziaria intermedia che controlli la banca, se necessario per agevolare la risoluzione ed evitare che la risoluzione determini conseguenze

negative sulle componenti non finanziarie del gruppo.

Il Titolo IV dello schema disciplina i profili applicativi comuni a tutte le procedure attivabili in caso di dissesto. In particolare sono disciplinati in questo Capo i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione delle crisi, gli obiettivi e i principi della risoluzione, nonché la valutazione delle attività e delle passività dell'intermediario in dissesto, da intraprendere prima del *write-down* riduzione del valore delle azioni o dell'avvio della risoluzione.

In dettaglio, osserva come l'articolo 17 chiarisca che per l'attivazione delle misure di gestione delle crisi devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:

l'istituto è in dissesto o a rischio di dissesto;

non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettano di superare la situazione di dissesto in tempi adeguati: intervento di soggetti privati o di un sistema di tutela istituzionale, o un'azione di vigilanza, che può includere misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del TUB.

La condizione di dissesto o rischio di dissesto vi è quando ricorrono una o più delle seguenti situazioni:

risultano irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari e o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificerebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio;

le sue attività sono inferiori alle passività;

non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;

elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni suindicate nelle lettere si realizzeranno nel prossimo futuro;

è stato erogato un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, salvo quanto previsto dello schema (articolo 18).

L'articolo 20 specifica le misure da adottare in caso di crisi, le quali possono essere disposte anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.

Illustra quindi l'articolo 18, il quale indica le condizioni alle quali una banca, pur destinataria di un sostegno finanziario straordinario, non è considerata in condizioni di dissesto o a rischio di dissesto. La prima condizione è che sia stato concesso sostegno finanziario pubblico straordinario, per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, con le seguenti specifiche forme:

una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate;

una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in una delle situazioni di dissesto o rischio di dissesto per la riduzione o la conversione di azioni. In questa ipotesi, la sottoscrizione deve essere effettuata unicamente per far fronte a carenze di capitale evidenziate nell'ambito di *stress test* condotti a livello nazionale, UE o del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o da autorità nazionali.

La seconda condizione riguarda le modalità di erogazione del sostegno finanziario pubblico straordinario, che deve essere stato previamente approvato ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e, in alcune ipotesi, è riservato a banche con patrimonio netto positivo; inoltre deve essere stato adottato su base cautelativa e temporanea, in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e deve essere utilizzato per coprire perdite registrate o che verranno verosimilmente registrate nel futuro.

L'articolo 19 disciplina le modalità di accertamento dei presupposti.

L'articolo 20 individua le strade che possono essere intraprese nei confronti degli istituti in dissesto o a rischio di dissesto e per cui non sono prospettabili soluzioni alternative (ai sensi dell'articolo 17).

Segnala come, in tali casi, la Banca d'Italia o l'autorità competente possa alternativamente disporre:

il cosiddetto *write-down*, ossia la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla banca ove ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;

la risoluzione della banca (secondo quanto previsto dal Capo III del Titolo in esame) o la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del TUB, ove il *bail-in* non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

In particolare, per avere una risoluzione la Banca d'Italia deve accertare la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre quando: la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21, ossia la continuità delle funzioni essenziali delle banche, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela; la sottoposizione della banca a liquidazione coatta

amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

L'articolo 22 elenca quali sono i principi cui si conforma la risoluzione della banca.

Particolare importanza riveste il principio di cui alla lettera a) del comma 1, che ripartisce le perdite tra azionisti e creditori. Tali soggetti subiscono le perdite secondo la priorità applicabile in sede di procedura concorsuale e, comunque, in misura non peggiore di quanto avverrebbe in caso di liquidazione coatta amministrativa (cosiddetto *no creditor worse off*). Viene chiarito che i depositi protetti non subiscono perdite e che i livelli apicali di dirigenza, amministrazione e controllo, salvo specifiche ipotesi, sono di regola sostituiti. Inoltre, le azioni di risoluzione devono tenere conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonché della natura dell'attività svolta; esse sono effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato UE.

L'articolo 23 chiarisce che l'avvio della risoluzione richiede una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente interessato: la Banca d'Italia affida l'incarico ad un esperto indipendente, ivi incluso il commissario straordinario, nominato ai sensi del TUB.

In estrema sintesi, ai sensi degli articoli 24 e 25 la valutazione è volta a fornire elementi utili per accertare che ricorrono i presupposti per il *write-down* o la risoluzione; quantificare le perdite della banca o del gruppo e il fabbisogno di capitale necessario per la sua ricapitalizzazione; definire il presumibile valore di mercato dell'intermediario in caso di liquidazione per rispettare il principio del cosiddetto *no creditor worse off*. Sussistendo motivi di urgenza, la valutazione può essere effettuata provvisoriamente dall'Autorità di risoluzione, ma andrà confermata da una successiva valutazione definitiva dell'esperto indipendente.

L'articolo 26 definisce le modalità di esercizio delle eventuali tutele giurisdizionali avverso le procedure in esame: chiarisce che non è ammessa tutela contro la

valutazione di per sé, fino a quando non è applicata una misura di gestione della crisi bancaria.

Gli articoli da 27 a 31, che costituiscono il Capo II del Titolo IV, definiscono la procedura per la riduzione (*write-down*) o conversione di azioni, altre partecipazioni e di strumenti di capitale.

In particolare, l'articolo 27 disciplina i presupposti dell'applicazione di tale istituto, che può essere avviato da solo, se ciò consente di rimediare al dissesto (anche con l'aiuto di soggetti privati, ovvero misure UE o aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione) ovvero in seno ad una misura di risoluzione dell'istituto bancario.

In particolare, osserva come l'articolo 28 individui gli strumenti soggetti a riduzione o conversione, ossia le riserve, le azioni e gli altri strumenti partecipativi o di capitale, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata, a seconda che si tratti di un istituto o di un gruppo.

L'articolo 29 individua la procedura di riduzione e di conversione, nonché le regole per effettuare tale conversione; essa è disposta dalla Banca d'Italia, che, ai sensi dell'articolo 30, deve cooperare con altre Autorità di Stati UE ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa europea.

L'articolo 31 chiarisce che i titolari degli strumenti soggetti a conversione possono ricevere azioni computabili nel capitale primario di classe I (*core tier 1*) emesse anche da altre componenti del gruppo societario interessato dalla riduzione; non possono essere attribuiti a tali soggetti strumenti di capitale primario di classe I che siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello Stato o di società controllate dallo Stato.

Gli articoli da 32 a 38, che costituiscono il Capo III del Titolo IV, disciplinano la procedura di avvio e chiusura della risoluzione. Ai sensi dell'articolo 32 essa si apre con un provvedimento adottato dalla Banca d'Italia soggetto ad approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Esso contiene il programma della risoluzione, in cui sono indicate le misure che la Banca d'Italia deve adottare per

conseguire gli obiettivi della risoluzione. Detto programma è soggetto a uno specifico regime di pubblicità e può essere modificato o revocato, ove necessario.

L'articolo 33 disciplina gli specifici presupposti per avviare la risoluzione di altri soggetti e, in particolare delle società finanziarie con sede legale in Italia, se controllata da una società inclusa nella vigilanza consolidata; le società diverse da banche e SIM che controllino almeno una banca, a specifiche condizioni.

Per l'attuazione del programma di risoluzione l'articolo 34 prevede che la Banca d'Italia possa seguire diverse strade:

nomina di un commissario speciale, cui vengono conferiti poteri degli azionisti e degli organi di amministrazione;

adozione diretta di atti che tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali;

emanazione di provvedimenti nei confronti dell'intermediario in risoluzione.

In base all'articolo 35 gli effetti della risoluzione variano secondo il tipo di misure intraprese. Ove vi siano commissari speciali o la Banca d'Italia eserciti direttamente le funzioni dei partecipanti al capitale e degli organi apicali, si ha la sospensione dei diritti di voto e di quelli che derivano da partecipazioni che consentono di influire sull'ente. Inoltre decadono gli organi apicali.

L'articolo 36 coordina i rapporti tra la normativa sullo stato di insolvenza dichiarato dall'organo giurisdizionale competente e la disciplina della risoluzione.

L'articolo 37 disciplina i poteri dei commissari speciali mentre l'articolo 38 regola le modalità di chiusura della risoluzione.

L'esito della risoluzione può variare a seconda dei casi: l'intermediario potrà essere restituito alla sua gestione ordinaria, ovvero si dovrà procedere alla sua liquidazione, dopo la cessione in blocco di beni e rapporti giuridici, ovvero potrà essere creata una cosiddetta *bridge bank*.

Il Capo IV del Titolo IV reca la disciplina delle singole misure di risoluzione, individuate dall'articolo 39 nelle seguenti procedure:

cessione in blocco di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo, ad un ente-ponte, o ad una società veicolo per la gestione delle attività;

*bail-in*.

Gli articoli 40 e 41 si occupano della cessione ad un soggetto terzo che non sia un ente-ponte o una società veicolo.

Passa quindi a illustrare gli articoli da 42 a 44, i quali disciplinano la cessione ad un cosiddetto ente-ponte (cosiddetta *bridge bank*). Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiarità di tale ente è che può essere autorizzato allo svolgimento delle attività bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfi inizialmente i requisiti di legge.

L'articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione.

Ai sensi dell'articolo 44 l'ente ponte cessa ove non sussistano più le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autorità pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attività; ove i diritti, le attività e le passività dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività. Esso comunque cessa quando è accertato che nessuna delle situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni

dall'ultima cessione dell'ente-ponte. Il termine di due anni può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.

Gli articoli 45 e 46 recano le norme sulla cessione alla società veicolo (*bad bank*). A tale proposito, sottolinea come questa, ai sensi dell'articolo 45, si differenzi dall'ente ponte perché la sua funzione è massimizzare il valore dei beni e dei rapporti giuridici ad essa ceduti, mediante una successiva cessione o la liquidazione della società medesima. Essa è posseduta interamente o parzialmente dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche, come l'ente ponte. La disciplina della sua costituzione è analoga a quella dell'ente-ponte (approvazione della Banca d'Italia), ma per la cessione dei beni e dei diritti dell'ente sottoposto a risoluzione l'articolo 46 indica principi diversi: tali attività e passività possono convergere alla società veicolo dall'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte, in una o più soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:

condizioni di mercato tali che la liquidazione dei diritti e delle attività nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;

cessione necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;

cessione necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.

Il corrispettivo per la cessione può essere simbolico o anche mancare e può consistere in titoli di debito emessi dalla società veicolo.

L'articolo 47 reca disposizioni comuni ai tre tipi di cessioni (privati, ente-ponte o società veicolo), in particolare concernenti il regime delle eccezioni, la pubblicità delle cessioni, la possibilità di ritrasferimento dei beni all'ente originario o all'ente ponte.

Gli articoli da 48 a 59 disciplinano il cosiddetto *bail-in*, che consiste nella riduzione o nella conversione in azioni delle

passività emesse dall'intermediario in risoluzione; il *bail-in* potrà essere adottato a partire dal 1° gennaio 2016.

Ai sensi dell'articolo 48 esso può essere disposto da solo, se sufficiente al risanamento e con lo scopo di ripristino del patrimonio dell'ente sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato; ovvero anche congiuntamente alle operazioni di cessione, per ridurre le passività cedute.

L'articolo 49 chiarisce che sono escluse dal *bail-in* alcune passività, tra cui i depositi protetti fino a 100.000 euro, le passività garantite, le passività interbancarie con scadenza originaria inferiore a sette giorni.

È prevista la possibilità per la Banca d'Italia di escludere eccezionalmente, in tutto o in parte, ulteriori passività, alle seguenti condizioni:

ove non sia possibile applicare il *bail-in* a tali passività in tempi ragionevoli;

l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata a specifici scopi (assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, per consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea);

l'inclusione di tali passività nell'applicazione del *bail-in* determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passività dal meccanismo.

L'esclusione deve seguire specifici principi ed essere tempestivamente notificata alla Commissione UE. Le perdite escluse sono dunque spalmate sui titolari di altre passività o sul fondo di risoluzione, il cui intervento è condizionato all'effettuazione

di un *bail-in* pari ad almeno l'8 per cento del totale passivo. In questo caso, il fondo di risoluzione può intervenire per coprire il relativo fabbisogno di capitale con una contribuzione che non può eccedere il 5 per cento del totale passivo. Anche per il *bail-in* vale il no creditor worse off: il creditore soggetto a *bail-in* non si deve trovare in una condizione peggiore rispetto a quella in cui si troverebbe se, in alternativa alla risoluzione, fosse stato attivato il più tradizionale strumento della liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 50 chiarisce i requisiti minimi delle passività soggette alla procedura, determinato dalla Banca d'Italia, l'articolo 51 fissa i criteri per la determinazione dell'importo del *bail-in*, mentre l'articolo 52 chiarisce il trattamento di azionisti e creditori, fissando in particolare l'ordine con il quale è effettuata l'allocazione dell'importo da sottoporre a *bail-in* tra i soggetti interessati.

L'articolo 53 reca la disciplina di coordinamento con il TUB in materia di acquisto di partecipazioni qualificate o del loro incremento, affinché le procedure autorizzatori e non interferiscano con la procedura di risoluzione.

L'articolo 54 disciplina le modalità di *bail-in* per i derivati.

Con l'articolo 55 viene chiarito che il tasso di conversione compensa adeguatamente il creditore per le perdite subite a seguito della riduzione o della conversione. È data facoltà alla Banca d'Italia di applicare tassi di conversione diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile in sede concorsuale. Se si applicano tassi di conversione diversi, il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine è maggiore di quello applicabile alle passività subordinate.

L'articolo 56 disciplina il piano di riorganizzazione aziendale, da redigere e attuare quando la funzione del *bail-in* è di ricapitalizzare un ente sottoposto a risoluzione. Esso è redatto (e attuato) a carico dei commissari speciali o dell'organo di amministrazione; è comunicato alla Banca d'Italia, che ne valuta l'adeguatezza allo

scopo di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente, ed eventualmente lo approva, o chiede che esso sia modificato.

L'articolo 57 disciplina gli effetti del *bail-in*, relativamente alla riduzione o cancellazione di passività, mentre l'articolo 58 consente la rimozione degli eventuali ostacoli al *bail-in*, in particolare per quanto riguarda la deliberazione di aumenti di capitale per consentire la conversione di passività in azioni.

L'articolo 59 reca disposizioni in ordine al riconoscimento contrattuale della misura: se una passività soggetta a *bail-in* è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo, i contratti delle banche devono includere una clausola mediante la quale il creditore riconosce che la passività è assoggettabile a un eventuale *bail-in* disposto dalla Banca d'Italia e accetta di subirne gli effetti. La clausola si considera in ogni caso inserita di diritto nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi eventualmente apposte dalle parti, senza che sia dovuto alcun indennizzo per la sua mancata previsione.

Illustra quindi il Capo V del titolo IV, il quale disciplina i poteri della Banca d'Italia per attuare il programma di risoluzione. In particolare è previsto, al fine di assicurare la continuità operativa della banca e l'efficacia delle misure di risoluzione, che possano essere sospesi temporaneamente i diritti dei creditori di escutere garanzie o recedere dai contratti.

L'articolo 60 disciplina i poteri generali di risoluzione della Banca d'Italia, che spaziano dal potere di richiesta di informazioni a specifiche azioni sui titoli rappresentativi di capitale e al potere di *removal* degli organi apicali. Salvo quando diversamente disposto dalle norme, nell'esercizio di tali poteri l'istituto non è tenuto a ottenere il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato, inclusi azionisti o creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, né a fornire comunicazioni prima dell'esercizio dei poteri di risoluzione.

L'articolo 61 disciplina i poteri accessori della Banca d'Italia, esercitabili salvo i diritti di risarcimento e di indennizzo previsti nelle norme in esame.

Ai sensi dell'articolo 62, la Banca d'Italia può imporre ad un ente sottoposto a risoluzione o ad altre componenti del gruppo di appartenenza di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attività cedute, esclusa ogni forma di sostegno finanziario.

L'articolo 63 reca le procedure di esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri, mentre l'articolo 64 disciplina i poteri della Banca d'Italia in relazione ad attività ubicate in uno Stato terzo o ad azioni, altre partecipazioni, diritti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato terzo.

L'articolo 65 disciplina l'effetto dell'avvio delle procedure di gestione della crisi e di risoluzione sui contratti stipulati dagli enti che vi sono sottoposti; in linea generale, si dispone che in tali casi non siano integrati in automatico i presupposti per l'inadempimento contrattuale (dunque non si può escutere la garanzia o richiedere automaticamente la dichiarazione dello stato di insolvenza).

L'articolo 66 consente alla Banca d'Italia di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte, a specifiche condizioni.

Con l'articolo 67 viene previsto che la Banca d'Italia possa limitare l'escussione di garanzie aventi a oggetto attività dell'ente sottoposto a risoluzione; analogamente, ai sensi dell'articolo 68 essa può sospendere l'attivazione di meccanismi terminativi (ossia clausole che consentono alle parti contrattuali il diritto di sciogliere un contratto o chiuderlo, di esigere l'intera prestazione con decadenza dal beneficio del termine: in generale, ogni disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o impedisce l'insorgere di un obbligo previsto dal contratto) riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato da un ente sottoposto a risoluzione, a condizione che continuino a es-

sere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia.

Con il Capo VI del titolo IV viene disciplinato il coordinamento della Banca d'Italia con le altre autorità di risoluzione europee nei collegi di risoluzione, quando la crisi riguarda gruppi cross-border.

In particolare l'articolo 69 individua i principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri, mentre l'articolo 70 disciplina le modalità di partecipazione ai cosiddetti collegi di risoluzione previsti dagli articoli 88 e 89 della direttiva BRRD (2014/59/UE). Detti collegi sono costituiti dalle autorità di risoluzione a livello di gruppo per l'esercizio dei compiti connessi alla risoluzione e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.

Ai sensi dell'articolo 71 la Banca d'Italia, se è l'autorità di risoluzione di una società controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, può chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che può avere effetti sulle finanze pubbliche.

L'articolo 72 disciplina le decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione e la partecipazione del MEF, mentre l'articolo 73 fissa i principi per lo scambio dei flussi informativi tra Autorità.

Passa quindi a illustrare il Capo VII del Titolo IV, che disciplina il rapporto con gli Stati terzi.

Più in dettaglio, l'articolo 74 reca le procedure di riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi. Sono in particolare elencate le ipotesi in cui la Banca d'Italia, sentite le altre autorità di risoluzione facenti parte del collegio europeo di risoluzione, se istituito, può decidere di non riconoscere le misure di risoluzione avviate in uno Stato terzo.

L'articolo 75 individua le condizioni alle quali la Banca d'Italia può adottare misure di risoluzione nei confronti di succursali italiane di una banca avente

sede legale in uno Stato terzo non sottoposta a risoluzione in tale Stato, ovvero al ricorrere di specifiche condizioni.

L'articolo 76 chiarisce le modalità di cooperazione con le autorità degli Stati terzi, mentre l'articolo 77 regola lo scambio di informazioni riservate.

Il Titolo V dello schema disciplina i cosiddetti fondi di risoluzione nazionali.

Essi sono costituiti per raccogliere contributi (*ex ante* e, se necessario, anche *ex post*) dalle banche per finanziare la risoluzione attraverso operazioni quali, ad esempio, la concessione di garanzie sulle attività o passività dell'intermediario sottoposto a risoluzione, l'esecuzione di conferimenti nel capitale sociale di una *bridge bank* o di una *bad bank*, l'erogazione di indennizzi ad azionisti o creditori per assicurare il rispetto del principio del *no creditor worse off*.

In base a quanto previsto nell'ambito del Regolamento SRM, il fondo di risoluzione italiano è destinato a confluire nel fondo di risoluzione unico, una volta che il Meccanismo di Risoluzione Unico sia divenuto pienamente operativo.

Al riguardo ricorda brevemente che il meccanismo di risoluzione unico (SRM) costituisce uno dei pilastri dell'unione bancaria; il suo scopo è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e per l'economia reale. Esso si compone di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE – il Comitato di risoluzione unico – e di un fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2016 ed è destinato ad essere utilizzato per la risoluzione delle banche in dissesto quando sono esaurite le altre opzioni, ad esempio lo strumento del *bail-in*.

Il Fondo è finanziato dai contributi del settore bancario, con una costituzione graduale (nell'arco di 8 anni, quindi con completamento nel 2024); esso dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri dell'unione bancaria. Il suo importo stimato è di circa 55 miliardi di euro. Il

singolo contributo dovuto da ciascuna banca è calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti. I contributi saranno adattati in proporzione ai rischi assunti da ciascun ente. I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico.

La disciplina BRRD è completata dal regolamento delegato 2015/63 della Commissione Europea che, ai sensi dell'articolo 107 della BRRD, reca la disciplina di attuazione in materia di determinazione dei contributi *ex ante* al fondo di risoluzione nazionale. Il regolamento 2015/63 è direttamente applicabile ed esso assegna direttamente all'autorità di risoluzione i necessari poteri.

In tale contesto rileva come l'articolo 76 istituisca presso la Banca d'Italia uno o più fondi di risoluzione, i quali sono alimentati:

ai sensi dell'articolo 82 dai contributi ordinari, versati annualmente dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie, ai fini del raggiungimento del livello specificato dalle norme stesse, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia;

ai sensi dell'articolo 83 dai contributi straordinari, versati dagli stessi soggetti quando i contributi ordinari sono insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese;

da prestiti e altre forme di sostegno finanziario, quando i contributi ordinari non sono sufficienti a coprire le perdite, i costi o le altre spese sostenuti e i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; in particolare, l'articolo 84 consente di contrarre prestiti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, e viceversa di concederne;

da somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti.

L'articolo 79 chiarisce gli scopi dei fondi di risoluzione: essi possono essere usati solo nell'ambito delle procedure di risoluzione con diverse modalità (tra cui, a titolo esemplificativo: a garanzia di attività o passività dell'ente sottoposto a risoluzione, per la concessione di finanziamenti, per l'acquisto di attività dell'ente sottoposto a risoluzione etc.). Viene chiarito che i fondi di risoluzione non possono essere usati per assorbire direttamente le perdite di uno dei soggetti sottoposti a risoluzione né per ricapitalizzarli. Ai sensi dell'articolo 80, i fondi di risoluzione sono istituiti presso altri soggetti individuati dalla Banca d'Italia, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti.

L'articolo 81 chiarisce che entro il 31 dicembre 2024 la dotazione finanziaria complessiva dei fondi di risoluzione deve essere pari all'1 per cento dei depositi protetti. La Banca d'Italia può prorogare il predetto termine per un massimo di quattro anni se i fondi di risoluzione hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti di tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi.

L'articolo 85 chiarisce come vengono utilizzati i fondi nel caso di risoluzione di un gruppo con componenti in altri Stati membri: in tali casi, le risorse sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorità di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione.

L'articolo 86 chiarisce l'intervento del sistema di garanzia dei depositanti nel caso di risoluzioni. Il sistema di garanzia cui aderisce l'ente sottoposto a risoluzione corrisponde a tale ente una somma in denaro pari:

in caso di applicazione dei *bail-in*, all'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti, ai fini dell'assorbimento delle perdite, se a quei depositi fosse stato applicato il *bail-in*; oppure;

in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a un privato, all'ente-ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività, l'ammontare delle perdite che i

depositi protetti avrebbero subito, se avessero ricevuto il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a perdite aventi lo stesso ordine di priorità.

In caso di applicazione del *bail-in*, il sistema di garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte. Quanto dovuto dal sistema di garanzia dei depositanti non può eccedere l'ammontare delle perdite che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

Ove i depositi ammessi al rimborso detenuti presso una banca soggetta a risoluzione siano trasferiti solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per effetto della cessione dell'attività d'impresa, i depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla porzione non trasferita, purché l'importo dei depositi trasferiti sia pari o superiore a 100.000 euro (l'importo massimo protetto ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 5, del TUB).

Il Titolo VI dello schema contiene le norme che garantiscono il rispetto del principio del *no creditor worse off* di azionisti e creditori, e cioè il principio secondo cui tali soggetti subiscono le perdite secondo la priorità applicabile in sede di procedura concorsuale ma, comunque, in misura non peggiore di quanto avverrebbe in caso di liquidazione coatta amministrativa o analoga procedura concorsuale.

L'articolo 87 tale principio è esplicitato per il caso di applicazione del *bail-in* e di cessioni parziali.

L'articolo 88, a presidio di tale principio, chiarisce che un esperto indipendente incaricato dalla Banca d'Italia, a seguito delle azioni di risoluzione, effettua tempestivamente una valutazione per determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori – incluso, se del caso, il sistema di garanzia dei depositanti – avrebbero ricevuto se l'ente sottoposto a risoluzione fosse stato liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata

dal TUB o altra analoga procedura concorsuale. Qualora all'esito della valutazione di cui all'articolo 88 emerga che l'azionista o il creditore subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe ricevuto a seguito della liquidazione coatta, l'articolo 89 prevede un indennizzo pari alla differenza, a carico del fondo di risoluzione.

L'articolo 90 prevede meccanismi di salvaguardia per le controparti contrattuali nel caso di cessioni parziali, in particolare concernenti le controparti di alcuni accordi di garanzia e di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo in proprietà, così come in alcuni accordi di compensazione, di *netting*, per obbligazioni garantite e nel caso di alcuni contratti di finanza strutturata, con le specifiche modalità recate dagli articoli da 91 a 93.

L'articolo 94 reca le tutele dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento nel caso di cessioni parziali.

L'articolo 95 rinvia al Codice del processo amministrativo per la tutela giurisdizionale amministrativa; nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi, si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano alcune norme del Codice del processo amministrativo (gli articoli 19 e 63, comma 4, rispettivamente relativi al verificatore e consulente tecnico e alla loro attività nel processo ai fini del reperimento dei mezzi di prova).

Gli articoli da 96 a 98 del Titolo VII recano l'apparato sanzionatorio. Viene in particolare fatto rinvio all'impianto sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo n. 72 del 2015 nel TUB, che ha recepito la direttiva 2013/36/UE (cosiddetta CRD 4).

Il richiamato decreto legislativo n. 72 del 2015 ha riformato l'impianto sanzionatorio amministrativo del TUB, con riferimento sia a specifiche fattispecie, sia ai principi ed alla misura delle sanzioni applicabili.

In tale ambito evidenzia come, coerentemente a quanto previsto dalla legge di delega, sia stato differenziato il trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche e sia stata rimodulata la misura delle sanzioni, prevedendo l'innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge. In sintesi:

è stato costruito un sistema sanzionatorio volto a colpire in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione (modifiche all'articolo 144);

a sensi dell'articolo 144-*bis* la Banca d'Italia può disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti della società o dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni (*cease and desist order*), anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. Nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l'ammontare fino a un terzo, fermi i limiti di legge;

l'articolo 144-*ter* disciplina le sanzioni applicabili agli esponenti aziendali o al personale. Coerentemente alle prescrizioni di delega, l'applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo;

l'articolo 144-*quater* reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni. Tra di esse vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l'entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca d'Italia e le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

l'articolo 144-*quinqüies* estende l'impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capi-

tale, nell'ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati;

con le modifiche all'articolo 145 del TUB sono stati rivisti la procedura per l'applicazione delle sanzioni e il regime di pubblicità delle stesse, con rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato e la previsione della pubblicazione dei provvedimenti, in luogo dei giornali cartacei, sul sito web della Banca d'Italia; viene dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d'appello;

sono introdotti gli articoli 145-*ter* (che impone la comunicazione all'EBA dei provvedimenti sanzionatori) e 145-*quater* (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).

L'articolo 99 recepisce nell'ordinamento le modifiche alla legislazione europea introdotte dal Titolo X della direttiva BRRD.

In particolare il comma 5 dell'articolo 99 introduce una deroga all'articolo 114 TUF in materia di diffusione di informazioni privilegiate. Viene dettata una norma in linea con l'articolo 17, comma 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato, applicabile a partire da luglio 2016: è prevista la possibilità, nel caso l'emittente sia un ente creditizio o finanziario, di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

L'articolo 100 reca norme di coordinamento con la legge fallimentare, in materia di liquidazione coatta amministrativa, per tenere conto dell'introduzione della procedura di risoluzione. In particolare, viene precisato che la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa senza fallimento deve essere comunicata entro

tre giorni all'autorità competente, perché questa disponga, oltre che la liquidazione, l'eventuale avvio delle procedure di risoluzione.

L'articolo 101 reca disposizioni penali, introdotte anche in mancanza di uno specifico criterio di delega; con l'introduzione del comma 3-*bis* nell'articolo 2638 del codice civile, che disciplina il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, viene effettuata l'equiparazione delle autorità di risoluzione alle autorità di vigilanza anche agli effetti della legge penale.

Viene altresì chiarito che – ai sensi delle norme generali – la violazione dell'obbligo di segreto (di cui all'articolo 5 dello schema), è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio e non su querela.

Illustra quindi gli articoli 102 e 103, i quali recano il contenuto provvisorio dei piani di risoluzione, da applicarsi fintantoché non intervengano i provvedimenti della Banca d'Italia attuativi della introdotta disciplina. Analogamente, l'articolo 104 indica il regime transitorio degli elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo; il contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del *bail-in* è provvisoriamente disciplinato dall'articolo 105.

L'articolo 106 chiarisce che lo schema di decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in deroga alle norme generali, e posticipa al 1° gennaio 2016 l'operatività delle norme sul *bail-in*, coerentemente alle prescrizioni UE.

L'articolo 107 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella mattinata di martedì 20 ottobre avrà luogo un Seminario istituzionale sulle tematiche oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, nonché dello schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/

59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208), il cui esame è iniziato nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 ottobre 2014.

Daniele PESCO (M5S) ricorda la tematica oggetto della propria risoluzione, la quale interviene relativamente al fenomeno, in costante crescita, del mercato delle locazioni per brevi periodi di case o appartamenti, praticate dai proprietari in forma privata e non imprenditoriale.

In particolare l'atto d'indirizzo indica alcuni strumenti fiscali idonei a superare le difficoltà connesse anche all'insussistenza dell'obbligo di registrazione del contratto, la quale consente al proprietario locatore di evadere le imposte, omettendo di dichiarare al fisco le entrate conseguenti alla locazione dell'immobile.

In proposito considera auspicabile l'introduzione di un sistema di tassazione agevolata analogo all'imposta sostitutiva prevista con il regime della cedolare secca, prevedendo, per i contratti conclusi *on line* tramite intermediari, l'obbligo per l'inter-

mediario di operare una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva e, per i contratti conclusi direttamente dal proprietario, mediante modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che agiscano da sostituto d'imposta.

Inoltre la risoluzione impegna il Governo a predisporre strumenti informatici e telematici al fine di agevolare l'adempimento di tali obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte, anche attraverso l'attivazione di una piattaforma *on line* gestita dall'Agenzia delle entrate.

Nell'auspicare quindi che l'Esecutivo si impegni nel senso prospettato dalla risoluzione, evidenzia come si tratti di misure che, oltre ad andare nella direzione di una più diffusa equità fiscale, comporteranno ingenti benefici per l'Erario. Sottolinea infatti come, in base ai dati disponibili sulle locazioni brevi, dalla tassazione dei redditi relativi a tali contratti deriverebbe un maggior gettito per circa 100 milioni di euro.

Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea la rilevanza della tematica oggetto della risoluzione, la quale si inserisce nell'ambito del più ampio dibattito sulla cosiddetta « *digital tax* » da applicare alle cessioni di beni e di servizi per via telematica, esprimendo l'impegno del Governo ad affrontarla in tempi brevi. Rileva infatti come sia necessario disciplinare la fattispecie delle locazioni brevi, le quali, pur costituendo una forma di accoglienza turistica parallela a quella alberghiera il cui volume d'affari è in costante aumento, non sono tuttavia compiutamente regolate dalla legge.

Nel rilevare come gli strumenti a tal fine individuati nella risoluzione, attraverso l'attivazione di strumenti telematici predisposti e gestiti dall'Agenzia delle entrate, siano certamente validi, auspica che su tali aspetti sia svolto un ulteriore approfondimento, all'esito del quale la Commissione potrà essere in grado di fornire al Governo indirizzi specifici, condivisi al massimo grado dalle diverse forze politiche.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel condividere i contenuti dell'atto di indirizzo, nonché le riflessioni svolte su di esso dal Viceministro, auspica lo svolgimento di un adeguato dibattito sul tema affrontato dalla risoluzione, all'esito del quale la Commissione potrà formulare indirizzi condivisi al Governo.

Daniele PESCO (M5S) auspica che tale discussione possa aver luogo in tempi brevi, così da consentire di intervenire sulla tematica in esame già in occasione della discussione sul disegno di legge di stabilità per il 2016.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che gli approfondimenti su tale tematica possano essere svolti anche ascoltando i soggetti operanti nel settore delle locazioni brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00140).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

Il Viceministro Luigi CASERO fa presente come sia intenzione del Governo intervenire in maniera organica sul complesso delle scadenze fiscali, definendo una normativa quadro generale sui termini degli adempimenti tributari.

Con riferimento allo specifico tema oggetto della risoluzione, relativo alla scadenza per la presentazione dei modelli 770 da parte dei sostituti d'imposta, condivide l'esigenza, espressa negli impegni della risoluzione, di fissare un termine congruo per le categorie che si occupano della predisposizione e della trasmissione dei

suddetti modelli e di prevedere che essi contengano esclusivamente i dati che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.

Nel ribadire, tuttavia, come il termine per la presentazione dei modelli 770 dovrà essere inserito nel quadro di un complessivo riordino delle scadenze fiscali, fa presente come non sia possibile fissarlo fin d'ora al 30 novembre di ciascun anno e auspica che la risoluzione possa quindi essere riformulata in tali termini.

Dino ALBERTI (M5S) riformula la risoluzione nel senso indicato dal Viceministro Casero.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sul testo riformulato della risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata (*vedi allegato 1*), che assume il numero 8-00140.

**7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza.**

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) fa presente come sia in corso di svolgimento un approfondimento specifico con il Sottosegretario Baretta, il quale si occupa in modo specifico delle tematiche oggetto della risoluzione.

Nel sottolineare l'urgenza della questione affrontata dall'atto di indirizzo, auspica quindi che, all'esito del confronto in atto con il Governo, si possa addivenire in tempi brevi a una soluzione utile e condivisa di tale problematica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.**

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00139*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 ottobre scorso il deputato Pagano ha presentato una proposta di riformulazione della risoluzione.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime innanzitutto l'impegno del Governo a intervenire in modo organico sulla tematica posta dalla risoluzione già in occasione della discussione sul disegno di legge di stabilità per il 2016, sottolineando come il rientro in Italia dei cittadini che si sono distinti all'estero per lo sviluppo delle più alte competenze in tutti i settori costituisca, per la sua rilevanza in termini sia culturali sia economici, uno degli elementi più importanti della strategia di sviluppo perseguita dal Governo.

In tale contesto esprime una valutazione positiva sul testo riformulato della risoluzione e auspica che si proceda celermente alla conclusione dell'*iter* in Commissione dell'atto di indirizzo, così che il Governo possa adottare un proprio intervento nel corso della prossima sessione di bilancio.

Alessandro PAGANO (AP) esprime innanzitutto la propria soddisfazione per la valutazione favorevole espressa dal Governo sull'atto di indirizzo e chiede se l'Esecutivo intenda intervenire sulla tematica affrontata dalla risoluzione, la quale costituisce già oggetto dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso una norma del disegno di legge di stabilità, che potrebbe essere ul-

teriormente sviluppata attraverso emendamenti parlamentari sui quali auspica fin d'ora la massima condivisione da parte della Commissione.

Il Viceministro Luigi CASERO ribadisce l'intenzione del Governo di affrontare la questione inserendo nel prossimo disegno di legge di stabilità una norma specifica su tale materia.

Michele PELILLO (PD) preannuncia che tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del PD sottoscrivono la risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata (*vedi allegato 2*), che assume il numero 8-00139.

**7-00767 Paglia: Misure per assicurare  
la cancellazione dell'anatocismo bancario.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria risoluzione, la quale intende impegnare il Governo a intervenire sulla materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (cosiddetto « anatocismo »).

A tale proposito, ricorda in primo luogo come essa sia stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore, e da ultimo, in ordine di tempo, dall'articolo 1, comma 629, della legge di stabilità per il 2014, il quale prevede, in sintesi, che il CICR con propria delibera stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Sottolinea come tale disposizione sia stata introdotta dal Parlamento allo scopo evidente e inequivoco di cancellare dall'ordinamento giuridico l'anatocismo, meccanismo già disciplinato dall'articolo 1283 del codice civile e dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 342 del 1999, stabilendo l'impro-

dotività degli interessi composti e mettendo così fine a comportamenti adottati da molti istituti di credito, riconosciuti illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerati dal legislatore.

Tale obiettivo si scontra tuttavia con alcune difficoltà, originate dal tenore letterale della predetta norma, posto che, nonostante la nuova previsione sia stata introdotta al fine di impedire l'instaurarsi nei rapporti tra istituti di credito e correntisti di qualsivoglia forma del suddetto meccanismo, la stessa, in mancanza della richiamata delibera del CICR, non ha comunque prodotto in maniera uniforme sul territorio i risultati attesi, avendo alcuni tribunali interpretato la detta delibera come indispensabile all'applicabilità della norma.

In tale contesto evidenzia, quindi, come il tenore letterale della norma avrebbe richiesto un'operazione di interpretazione finalizzata a chiarire pienamente lo scopo al quale la riforma mirava, così come emerge dal fatto che il 24 agosto 2015 la Banca d'Italia ha posto in consultazione, nel periodo fino al 23 ottobre 2015, durante il quale è possibile avanzare osservazioni, la proposta di delibera del CICR.

Sottolinea come la citata delibera del CICR abbia aperto un vivace dibattito, soprattutto con particolare riferimento all'articolo 4, commi 4 e 5, laddove si autorizzano le banche, a partire dal 1° gennaio 2016, ad applicare la capitalizzazione degli interessi se prodotti da uno scoperto di almeno 60 giorni, rendendoli in tal modo nuovamente esigibili e ripristinando di fatto nel sistema giuridico l'anatocismo. Tale previsione, ponendosi in evidente contrasto con la volontà del legislatore, deve, anche in rispetto al principio di gerarchia delle fonti del diritto, essere rigettata, consegnando così finalmente al nostro Paese una normativa chiara ed inequivoca in materia, la quale non sia esposta al rischio di continui ricorsi all'autorità giudiziaria.

Sulla base di tali considerazioni, la risoluzione impegna il Governo ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché, nell'attuale fase interlocutoria di consultazione, sia confermata un'interpre-

tazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito.

Sandra SAVINO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere la risoluzione a nome del proprio gruppo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

**Audizione dei rappresentanti di Confedilizia sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.05.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

## ALLEGATO 1

**7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesse che:

i sostituti d'imposta (datori di lavoro privati, pubbliche amministrazioni, enti pensionistici, condomini e altro) devono comunicare all'Agenzia delle entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate nel periodo d'imposta precedente, nonché quelli relativi ai versamenti eseguiti, ai crediti, alle compensazioni operate e ai dati contributivi e assicurativi;

la dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 ordinario;

in relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, uno o entrambi i modelli;

con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto ed, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, fissa al 31 luglio il termine ordinario di presentazione della stessa;

con due separati provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il 15 gennaio 2015 – pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate – sono stati

approvati i modelli 770/2015 semplificato ed ordinario, concernenti le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta, successivamente modificati con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'11 maggio 2015;

la versione 1.00 del *software* 770 semplificato 2015, indispensabile per procedere alla redazione e all'invio telematico del modello stesso, è stata resa disponibile, invece, solo in data 14 maggio 2015;

ogni anno il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proroga la suindicata scadenza anche a seguito delle esigenze manifestate dalle aziende e da numerose categorie di professionisti, fra cui i consulenti del lavoro, i ragionieri e i tributaristi, che ritengono impraticabile l'invio dei modelli 770 entro la data del 31 luglio, in quanto trattasi di dichiarativi complessi ed articolati da compilare in un periodo già intasato da altre importanti scadenze tributarie: calcolo e versamento delle imposte locali, versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche e giuridiche, applicazione ai medesimi redditi delle risultanze derivanti dagli studi di settore, versamento del saldo dell'IVA annuale e dei contributi previdenziali, deposito dei bilanci di esercizio, solo per citare i principali adempimenti ricadenti nel periodo immediatamente a ridosso della pausa estiva;

per le suindicate ragioni, nel 2014 la scadenza per l'invio telematico dei modelli 770 è stata prorogata al 19 settembre; nel 2013 essa era stata rinviata al giorno 20 del medesimo mese e analogamente era accaduto nel 2012;

l'articolo 6, comma 4, dello statuto del contribuente prevede che « al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria »;

dal 2015 è previsto un nuovo adempimento fiscale, nonché una nuova scadenza; pertanto, entro il termine perentorio del 7 marzo (differito al 9 marzo solo perché cadente di sabato), i sostituti d'imposta e gli intermediari hanno dovuto provvedere alla redazione e trasmissione telematica della certificazione unica 2015 (CU);

la certificazione unica contiene gran parte dei dati da indicare nel modello 770, consentendo così una utile semplificazione e riduzione delle complessità relative allo stesso;

i continui differimenti degli ultimi anni evidenziano la necessità di modificare strutturalmente la scadenza dell'adempimento, collocandola stabilmente nei mesi autunnali affinché non interferiscano con le altre scadenze tributarie;

vanno considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie pro-

fessionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, affinché, con decorrenza dall'anno 2016, la scadenza ultima per la presentazione del modello 770 sia stabilita in un termine congruo rispetto sia alla complessità degli adempimenti richiesti ai sostituti d'imposta e agli intermediari sia agli adempimenti che devono essere previamente svolti dall'Amministrazione finanziaria e affinché, tramite lo stesso modello, vengano richiesti esclusivamente i dati non ancora in possesso della pubblica amministrazione.

(8-00140) « Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Cancelleri ».

## ALLEGATO 2

**7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,  
premessò che:

la risoluzione in Commissione n. 7-00452, presentata dal firmatario del presente atto di indirizzo, ha già posto il tema di introdurre uno strumento legislativo innovativo, attraverso lo strumento degli sgravi fiscali, per incentivare il ritorno di forza lavoro altamente qualificata, basata sulle aspettative di lavoro e carriera di giovani cittadini italiani, i quali, avendo trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in Italia;

rimangono tuttora valide le considerazioni che sono alla base della citata risoluzione, relative alla perdita di competenze causata dall'esodo di laureati, nota come « fuga dei cervelli », e al danno che ne consegue per il tessuto economico, per il capitale umano e per l'intera società italiana;

tali elementi di fatto costituiscono la motivazione essenziale a fondamento delle norme della legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante « incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia » e delle relative disposizioni attuative;

in questo contesto è emersa l'esigenza di prorogare, migliorare e rendere permanenti le disposizioni della legge n. 238 del 2010 ed estendere l'effetto di tale normativa sulla base del merito e del valore dei risultati conseguiti all'estero a quei cittadini italiani che si siano distinti in ambito scientifico, tecnico-gestionale e progettuale;

a tale proposito appare inoltre necessario promuovere il rientro di capitali per la ricerca, lo sviluppo o l'imprenditoria assegnati o assegnabili a cittadini italiani residenti all'estero che si siano particolarmente distinti in ambito professionale e/o scientifico;

il Governo ha già recepito in buona parte l'esigenza sottesa al presente atto di indirizzo, attraverso le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, le quali stabiliscono che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio italiano concorre alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 70 per cento del suo ammontare, in presenza di determinate condizioni, tra i quali il fatto che i lavoratori interessati rivestano ruoli direttivi o siano in possesso di requisiti di elevata o specializzazione;

tali previsioni hanno esteso l'ambito di applicazione del beneficio tributario in materia già previsto dalla legge n. 238, rendendolo fruibile, oltre ai lavoratori già compresi dalla legge n. 238, anche ai lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, nonché eliminando, nel corpo della citata legge n. 238 del 2010 la previsione secondo cui l'agevolazione si applica solo ai soggetti nati dopo il 1° gennaio 1969;

il predetto articolo 16 è stato introdotto nel corpo del predetto decreto

legislativo n. 147 del 2015 in ottemperanza all'osservazione di cui al numero 1) del primo parere reso dalla Commissione Finanze della Camera nella seduta del 18 giugno 2015 sul relativo schema di decreto, ed è stato ulteriormente modificato e integrato in ottemperanza alla condizione contenuta nel secondo parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera sul medesimo provvedimento nella seduta del 5 agosto 2015;

nel valutare positivamente l'introduzione della nuova normativa recata dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, risulta comunque necessario evitare ogni disallineamento tra le misure recate dal predetto articolo 16 e il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010, onde escludere il rischio di ingenerare confusione e difficoltà nella fruizione dei benefici da parte dei soggetti interessati;

appare inoltre necessario prevedere che l'agevolazione fiscale abbia una particolare intensità per quei lavoratori che trasferiscano la propria residenza nelle aree più svantaggiate del Paese, atteso che il sostegno alla ripresa delle aree in ritardo di sviluppo non può prescindere da misure di potenziamento particolarmente incisive del capitale sociale in tali aree,

impegna il Governo:

1) a coordinare il regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010 con quello di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in particolare fissando con chiarezza al 31 dicembre 2015 la data fino a cui si può continuare a fruire della riduzione dell'imponibile a fini IRPEF nella misura prevista dalla predetta legge n. 238, ed evitando ogni confusione e incertezza circa il quadro normativo applicabile in materia;

2) a definire in termini il più possibili semplici e rapidi, in sede di attuazione della citata normativa, gli adempimenti procedurali per accedere alle agevolazioni, evitando inutili complessità burocratiche che potrebbero scoraggiare i potenziali fruitori;

3) ad integrare le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, prevedendo che l'agevolazione tributaria ivi prevista sia rafforzata nel caso in cui i soggetti che possono fruire dell'agevolazione stessa trasferiscano la loro residenza nelle aree più svantaggiate del Paese;

4) a tenere in particolare conto, ai fini della definizione, prevista dal comma 2 del citato articolo 16, delle categorie dei soggetti che possono fruire delle agevolazioni medesime, nonché delle esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali che essi devono possedere a tali fini, anche delle seguenti classi di soggetti:

a) cittadini italiani che abbiano ottenuto naturalizzazione presso un'altra nazione sulla base del valore scientifico raggiunto (ad esempio ottenimento della Carta verde USA nella categoria di « *visa waiver based on research of national interest* » e simile categoria in altri paesi stranieri), pur mantenendo la cittadinanza italiana;

b) cittadini italiani che siano autori o coautori di un numero non inferiore a cinque pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo « *peer reviewed* » (ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico) con un *impact factor* (IF) complessivo medio non inferiore a 3.5 (con IF calcolato per l'anno di pubblicazione); tali pubblicazioni possono essere state prodotte sia prima sia dopo avere lasciato l'Italia per proseguire la carriera all'estero, purché i cittadini abbiano continuato a praticare all'estero l'attività per cui hanno ricevuto il *training* originale per almeno due anni continuativi;

c) cittadini italiani con residenza estera i quali siano stati vincitori di bandi di finanziamento per la ricerca scientifica all'estero o siano stati parte integrante di un team di ricerca estero a cui sia conferito un finanziamento di ricerca che abbia impegnato lo stesso in attività di ricerca « *full time* » per un periodo non inferiore ai due anni;

d) cittadini italiani che siano destinatari di finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo trasferibili nella nazione di origine, in presenza di un ente accademico ospitante in Italia che ne garantisca la continuità di attività sulla base di infrastrutture per la ricerca comparabili a quelle che hanno determinato il conferimento del finanziamento originale;

e) cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero per almeno due anni consecutivi nel settore privato a livello gestionale (*senior scientist, group leader, project manager, scientific director*) in un campo affine a quello di formazione accademica e che possano fornire due referenze da parte di esperti nel settore (ovvero di professionisti italiani o stranieri che posseggano uno dei requisiti delle classi qui riportati), i quali attestino per iscritto la conoscenza personale del referenziato da almeno due a e ne testimonino l'eccellenza professionale;

f) cittadini italiani residenti all'estero che siano detentori di brevetti nazionali o internazionali;

g) cittadini italiani residenti all'estero che siano stati insigniti di onori al merito per ragioni scientifiche o professionali da parte di organizzazioni internazionali, albi professionali stranieri o

agenzie di assegnazione fondi per la ricerca, dotati di comitati scientifici per la selezione dei vincitori riconosciuti nel settore professionale di specializzazione;

h) cittadini italiani residenti all'estero con posizioni accademiche che siano già destinatari o vincitori di una « cattedra con dote » (*endowed chair*);

i) cittadini italiani residenti all'estero che abbiano ricevuto una nomina per il premio Nobel da parte del comitato organizzatore, indipendentemente dal suo conseguimento, o che abbiano conseguito premi o riconoscimenti di analogo rilievo e prestigio, e che esprimano interesse nel ritorno in patria, purché siano integrati in programmi formativi in istituzioni accademiche interessate a conferire titoli di professore emerito o di *lecturer* nell'area di distinzione accademica.

(8-00139) « Pagano, Bernardo, Causi, Pelillo, Petrini, Gebhard, Laffranco, Colaninno, Sandra Savino, Busin, Sottanelli, Villarosa, Ruocco, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Ribauda, Sanga, Zoggia ».

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	104
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei deputati Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Brescia e Marzana) .....	109
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	112

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.**

**C. 3315 Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione introduttiva della collega Coscia sul provvedimento in esame che è stato depositato

dal gruppo SEL una proposta di parere, già distribuita ieri e pubblicata nei resoconti. Comunica altresì che stamane è pervenuta un'ulteriore proposta di parere, a prima firma Simone Valente, per il gruppo Movimento 5 Stelle. Anche tale documento è in distribuzione (*vedi allegato 1*). Avverte infine che nella seduta odierna la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento con l'espressione del parere, posto che i tempi presso la Commissione lavoro per l'esame in sede referente sono assai ristretti. Dà quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire nel dibattito.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che la Commissione abbia a disposizione tempi tanto ristretti per l'esame di questo importante provvedimento, a causa dell'altrettanto celere esame in sede referente, congiuntamente alla IX Commissione del disegno di legge sulla riforma della *governance* della RAI, il quale avrebbe potuto essere tranquillamente discusso in maniera meno affrettata e più approfondita.

Chiara DI BENEDETTO (M5S), dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere contrario, sottolinea come il provvedimento scaturisca in definitiva da una regolare assemblea sindacale svolta dai lavoratori del Colosseo. Il decreto legge è dunque totalmente sbagliato: lo è come strumento, inappropriato alla circostanza; lo è nella tempistica nella tempistica prescelta; e lo è in ragione dell'estensione alla fruizione dei beni culturali che consegue nella legge n. 146 del 1990. Il decreto legge, quindi, lede i diritti dei lavoratori, che nel caso specifico avevano la sola colpa di rivendicare il pagamento delle prestazioni straordinarie che viceversa non erano state retribuite. Tutto ciò è avvenuto a fronte di scelte d'investimento da parte del MIBACT con cui si sono indirizzate risorse nell'esternalizzazione dei servizi di tutela e aggiuntivi.

Annalisa PANNARALE (SEL) reputa il provvedimento irresponsabile, costituzionalmente illegittimo – in quanto privo dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza – e inutile. Le sarebbe piaciuto che questa fosse stata la sede per una coraggiosa e genuina discussione sul concetto di cultura e di come essa appartenga al patrimonio spirituale e materiale del nostro Paese in chiave civica e collettiva. Purtroppo, come già ha avuto modo di osservare ieri, il dibattito è cominciato male, con un pretestuoso attacco alla prerogative del lavoro. Non a caso questo decreto-legge è stato assegnato in sede referente all'XI Commissione. Il Governo ha compiuto un vero e proprio colpo di mano, approfittando di un fatto, cui è stato volutamente attribuito il carattere della cronaca, laddove invece si era trattato di un momento di esercizio dei diritti sindacali del tutto lecito e compatibile con l'accesso dei turisti al sito. Rimedi per eventuali abusi del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali sono già previsti dall'ordinamento, senza contare che il diritto di sciopero è stato di recente oggetto di un accordo tra l'ARAN e le parti sindacali. Nella locuzione « vigilanza sui

beni culturali » già contenuta nell'articolo 1 della legge n. 146 del 1990, del resto, potrebbe ben leggersi anche il concetto di apertura al pubblico dei siti. Si domanda quando il Governo comincerà a parlare di cultura con un registro diverso, impostando politiche volte al potenziamento degli organici e all'individuazione di risorse adeguate.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiede alla collega Pannarale se abbia ben inteso che ella consideri ricompresa nella vigilanza dei beni culturali anche la fruizione.

Annalisa PANNARALE (SEL) crede che si tratti di un'interpretazione ben plausibile.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) non può condividere le lamentele che ha ascoltato sinora. Con il decreto legge n. 146 del 2015 si supera una volta e per tutte il concetto – che fu affermato dall'allora Ministro Tremonti – che la « cultura non si mangia ». Questo è un risultato anche la collega Pannarale dovrebbe salutare con gioia, dal momento che probabilmente in anni passati manifestava insieme a lei nelle piazze contro le politiche dei governi di centro-destra che mortificavano il settore della cultura. Il decreto di legge di oggi non è un attacco ai lavoratori ma solo una risposta all'esigenza di considerare servizio pubblico essenziale quello reso ai turisti di fruire dei beni culturali del Paese, promuovendone l'immagine internazionale. Al riguardo, il contenuto del decreto-legge avvicina l'Italia ad altri Stati europei, come la Francia e la Gran Bretagna. In tali realtà, i lavoratori dei siti culturali esercitano i propri diritti sindacali senza interrompere il servizio e senza lasciare fuori dai musei moltitudini di visitatori, anche garantendo eventuali percorsi alternativi all'interno delle strutture.

Gianna MALISANI (PD) ha letto in chiave problematica il testo del decreto-

legge. Ne comprende le ragioni; capisce però anche i motivi dei lavoratori, che si sono determinati alle forme di lotta che hanno guadagnato le pagine dei giornali. Il settore dei beni culturali soffre da molti anni di una cattiva gestione, del blocco del *turn over* e della carenza di personale specializzato. Forse le sigle sindacali non sono esenti da colpe, se non hanno stimolato per tempo cambi di rotta. Pensa però che il testo del decreto-legge possa essere cambiato in meglio presso la Commissione di merito, anche recependo il parere che la Commissione cultura si appresta a dare. Più nel dettaglio spera che sia chiarito che il decreto legge si applica solo ai beni pubblici e non a quelli privati.

Giancarlo GIORDANO (SEL) considera il presente provvedimento ipocrita e rozzo: ipocrita in quanto si è voluta dare un'immagine dell'Italia che non rappresenta le condizioni di sfruttamento nelle quali sono costretti a lavorare, ad esempio, gli addetti al sito archeologico di Pompei; rozzo in quanto si sono compressi i diritti dei lavoratori senza che si siano individuate ben più in alto le responsabilità della cattiva gestione del patrimonio culturale italiano. Osserva, inoltre, che si è approfittato di un'assemblea sindacale indetta a seguito del mancato pagamento di emolumenti accessori per colpire i diritti dei lavoratori, senza che sia stato effettuato dal legislatore un temperamento degli interessi in gioco. Rileva, d'altronde, che non necessariamente bisogna poter accedere in un determinato giorno o in una determinata fascia oraria ad un luogo d'interesse culturale, potendosi usualmente differire tale accesso ad un momento successivo.

Giuseppe CIVATI (Misto) si rammarica che la discussione di questo pomeriggio sarà persino più breve dell'assemblea sindacale dei lavoratori del Colosseo, che ha scatenato l'emanazione del decreto-legge. Si associa al rilievo della collega Pannarale circa la mancanza oggettiva dei requisiti di necessità e urgenza del provvedimento,

posto che sarebbe stato ampiamente sufficiente attivare i meccanismi negoziali. La priorità di Governo e Parlamento dovrebbe essere quella di tenere aperti i luoghi culturali, non di recludervi i lavoratori. Voterà contro un parere favorevole e comunque contro il disegno di legge di conversione.

Roberto RAMPI (PD) teme che siano male indirizzati gli strali sull'incostituzionalità del decreto-legge, perché altrimenti lo stesso Presidente della Repubblica non l'avrebbe emanato. Il provvedimento peraltro ha superato lo scrutinio delle pregiudiziali di costituzionalità in Assemblea. Alla Commissione cultura spetta solo di valutare se fosse opportuno ricomprendere la fruizione dei beni culturali nel novero dei servizi pubblici essenziali, compiendo un bilanciamento tra gli interessi dei lavoratori e quelli dei turisti. In questo caso, si confrontano due interessi pubblici (quelli dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni e quelli alla fruizione del nostro magnifico patrimonio culturale) e non già il diritto al profitto privato (pur legittimo) e i diritti del lavoro. Dei tre nemici della cultura, uno è stato sconfitto (la mentalità per cui la cultura non si mangia). Gli altri due devono però essere ancora combattuti: l'insensibilità e la sottovalutazione della valorizzazione dei beni culturali.

Luisa BOSSA (PD) non ha le certezze del collega Rampi. Teme – al contrario – che il decreto-legge sia stato concepito come risposta mediatica alle immagini televisive dei turisti chiusi fuori dai siti archeologici. Concorda poi che l'articolo 105 del Codice dei beni culturali comprende già nella vigilanza la fruizione dei beni culturali.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) pensa che il decreto-legge sia stato adottato come risposta a un fatto gravissimo, vale a dire il sabotaggio della ripresa economica, che comincia a manifestarsi. Essa è trainata da due fattori, l'automobile e il turismo. Mettere a repentaglio questa tendenza al

miglioramento non è perdonabile. Tuttavia, al Parlamento si presenta una diversa questione, di natura tecnico-giuridica: se possa dirsi che esista un diritto alla fruizione dei beni culturali. Se così fosse dovrebbe immaginarsi anche un obbligo « a far fruire » da parte dello Stato, cosa che evidentemente non è: le 4500 strutture museali presenti in Italia non possono essere materialmente sempre a disposizione di tutti né possono esserlo le immense ricchezze italiane, una consistente parte delle quali è chiusa in casse nei magazzini. Quanto poi all'ambito di applicazione del decreto legge, crede che debba essere ben chiarito se esso si applichi solo ai beni pubblici o anche a quelli privati. Crede forse che il criterio discrezionale non debba risiedere nella proprietà del bene (pubblica o privata) bensì nella dimensione. I grandi siti dovrebbero essere sempre aperti.

Maria MARZANA (M5S) crede che, certamente, sia necessario assicurare la fruizione dei beni culturali; tuttavia anche il pagamento di prestazioni lavorative straordinarie effettuate dai lavoratori le pare un passaggio ineludibile. Del resto, la chiusura di luoghi d'interesse culturale spesso è dovuta a cause del tutto estranee all'esercizio dei diritti sindacali.

Simone VALENTE (M5S) osserva come il titolo del provvedimento sia bugiardo: esso non corrisponde affatto al suo contenuto. Deve poi introdurre nel ragionamento della Commissione il tema dei servizi aggiuntivi. Attraverso l'esternalizzazione di questi, si assiste al dirottamento di ricchezze pubbliche a imprese private. È per questo che ieri ha chiesto i dati aggiornati all'anno 2014 riferiti a tali servizi. Peraltro spesso le ditte private sfruttano i lavoratori addetti. Auspica quindi che si cambi il modello di gestione di tali servizi, in particolare con la loro internazionalizzazione, anche solo parziale, sulla falsariga del modello francese.

Luigi GALLO (M5S), salutato il collega Lainati, che siede nella postazione solita-

mente riservata ai sottosegretari, osserva che, nonostante il settore sanitario, scolastico e dei trasporti siano stati considerati servizi pubblici essenziali, da assoggettare quindi alla disciplina della legge n. 146 del 1990, ciò non ha certo portato a buoni risultati, in particolare a seguito delle privatizzazioni avutesi in quegli ambiti. Sottolinea, poi, che la normativa introdotta con il decreto-legge non potrebbe evitare assemblee del tipo di quelle svoltesi a Pompei e al Colosseo. Rifacendosi anche all'intervento del collega Simone Valente, offre alcuni ragguagli sui profitti delle società private appaltatrici dei servizi aggiuntivi, che hanno conseguito utili considerevoli negli ultimi anni. Sottolinea inoltre che altre questioni rivestono importanza ai fini di un'effettiva fruizione dei beni culturali, quali un adeguato sistema di trasporti verso le aree di interesse e maggiori risorse per il MIBACT.

Camilla SGAMBATO (PD) rimarca che, a differenza dell'assemblea svoltasi recentemente presso il Colosseo, le note assemblee sindacali tenutesi a Pompei e presso la Reggia di Caserta non erano state regolarmente indette. Se concorda con il collega Rampi, non può essere d'accordo con l'onorevole Buttiglione, che propone di distinguere tra luoghi di interesse culturale di maggiore o minore dimensione. A seguire tale discriminazione, resterebbe escluso, per esempio, dall'alveo della nuova disciplina il mitreo di Santa Maria Capuavetere, che – pur piccolo in assoluto – è tuttavia il mitreo più grande d'Italia e di pregio indiscutibile, tanto che i turisti, dopo aver visto l'anfiteatro romano, aspettano che il custode interrompa il servizio presso tale sito e li porti a visitare l'altro.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ascoltato il dibattito, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) annuncia voto contrario sulla proposta della collega Coscia e spera che si giunga al-

l'approvazione della proposta di Simone Valente.

Annalisa PANNARALE (SEL) voterà contro la proposta della collega Coscia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che metterà previamente in votazione la proposta di parere della relatrice

e che, ove questa fosse approvata, saranno precluse le altre due proposte.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice Coscia. Risultano pertanto precluse le restanti proposte di parere.

**La seduta termina alle 15.50.**

## ALLEGATO 1

**DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI LUIGI GALLO, VACCA, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, D'UVA, BRESCIA E MARZANA**

La VII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legge recante « *Misure urgenti per la fruizione del patrimonio artistico della nazione* »;

premessi che:

Il Dl n. 146 del 20 settembre scorso interviene sulla legge n. 146 del 1990 inserendo « l'apertura di musei e luoghi della cultura » nell'elenco dei servizi pubblici essenziali sottoposti alla regolamentazione legislativa dello sciopero;

il decreto in oggetto è stato emanato immediatamente a seguito dell'assemblea dei lavoratori svoltasi all'anfiteatro Flavio di Roma il 18 settembre scorso, regolarmente convocata e preventivamente autorizzata dal dirigente responsabile in applicazione del contratto collettivo nazionale;

tale assemblea era finalizzata a discutere, tra le altre cose, della mancata corresponsione degli emolumenti accessori ai lavoratori, il cui pagamento ha subito ritardi per oltre un anno, nonché del reiterato blocco contrattuale del comparto;

le tempistiche di emanazione del decreto e le dichiarazioni dei membri del Governo che l'hanno accompagnata non possono non lasciar presupporre un intento punitivo nei confronti di lavoratori che invece garantiscono, pur essendo sottodimensionati, la tutela e la salvaguardia e la fruizione dei beni culturali, dal momento che la disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali vige da ormai venticinque anni;

nel decreto in esame non può non contestarsi l'evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza; la stessa relazione tecnica del Governo presenta ragioni idonee a supportare la presentazione di un disegno di legge ordinaria ma non indica alcuna situazione fattuale che giustifichi l'urgenza del provvedere;

com'è noto il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione disciplina uno strumento legislativo eccezionale, derogatorio rispetto al generale divieto contenuto nel primo comma dello stesso articolo 77, che consente al Governo di adottare « in casi straordinari di necessità e d'urgenza (...) provvedimenti provvisori con forza di legge »;

è continuamente rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale che l'utilizzo della decretazione d'urgenza abbia nella prassi superato le intenzioni dei costituenti e che rappresenti oggi una grave patologia che inficia il sistema delle fonti del nostro ordinamento e scardina le strutture portanti della nostra forma di governo;

in merito giova ricordare che la Corte costituzionale nella sentenza 128 del 2008 ha stabilito che la sussistenza dei presupposti « non può essere sostenuta da apodittica enunciazione della sussistenza dei richiamati presupposti, né può esaurirsi nella eventuale constatazione della ragionevolezza della disciplina »;

risulta di tutta evidenza che l'adozione del decreto legge all'esame sia stata giustificata con il verificarsi di eventi di-

versi ma accomunati dal fatto che i relativi effetti sono esauriti; a tal proposito si deve segnalare che la Corte costituzionale stessa sentenza ha chiarito che « la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto »;

merita inoltre di essere rilevato che, nel caso in esame, il Governo è intervenuto in una materia, il diritto di sciopero, coperta da riserva di legge (articolo 40 Cost.);

considerato che:

la legge n. 146/1990, su cui interviene il decreto in esame, procede innanzitutto all'identificazione dei servizi pubblici essenziali (articolo 1, comma 1);

l'elenco contenuto nell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 146 e modificato dal recente decreto legge, rappresenta un elenco tassativo dei servizi pubblici per i quali il legislatore presume che il diritto di sciopero vada temperato con altri diritti della persona di pari rango costituzionale. Secondo la legge in questione, possono essere considerati servizi pubblici essenziali solo quelli finalizzati a « garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati »: il diritto alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

tale elencazione ha carattere tassativo, poiché in caso contrario risulterebbe consentita una deroga alla riserva di legge stabilita in materia di sciopero dall'articolo 40 della nostra carta costituzionale;

la *ratio* della legge 146/1990 si fonda sulla rilevanza costituzionale del diritto di sciopero, sancita dalla sentenza n. 290 del 27/12/1974, in cui la Consulta stabilisce che « lo sciopero acquista rilievo costituzionale in una duplice direzione: come specifico strumento di tutela degli

interessi che fanno capo ai lavoratori (...) e come manifestazione di una libertà che non può essere penalmente compromessa se non a tutela di interessi che abbiano rilievo costituzionale e siano inerenti alla difesa dell'assetto previsto dalla vigente Costituzione »;

le modalità di esercizio del diritto di sciopero nel comparto oggetto della modifica apportata dal decreto in questione sono già state regolamentate da un accordo sindacale siglato l'8 marzo 2005. Tale accordo norma lo sciopero nel comparto dei Ministeri e già annovera, tra i servizi pubblici essenziali, quelli riferiti alla « protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali », riferendosi in particolare alla « custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale » e sancisce che in questo settore non vengano proclamati scioperi « nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo »;

il decreto legge in oggetto non fa altro che intervenire su una materia che è già oggetto di regolamentazione da parte di fonti legislative (la già citata legge n. 146 del 1990) e pattizie (l'accordo tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN);

qualora il decreto in oggetto venisse approvato, le limitazioni allo sciopero in questi settori non sarebbero più solo finalizzate alla conservazione del patrimonio ambientale e culturale tutelato dalla Costituzione e già prevista dall'accordo sindacale del 2005, ma si estenderebbero fino a includere l'interesse dei visitatori a godere di quel patrimonio, considerandolo come un diritto di pari rango costituzionale;

ad avviso dei firmatari del presente parere, non si ritiene tuttavia che le prestazioni indispensabili, che la Legge n. 146 impone per il rispetto degli interessi di rango costituzionali contro i quali collide il diritto di sciopero debbano estendersi oltre i limiti della salvaguardia, della protezione e della tutela del nostro patrimo-

nio artistico e culturale, fino a comprenderne la fruizione al pubblico e la conseguente apertura perenne;

ritenuto infine che:

la cultura e il patrimonio artistico del nostro Paese sono un settore strategico da valorizzare e rilanciare prima di tutto attraverso misure che vadano nella direzione di un incremento degli organici, dell'assunzione di personale dotato dello specifico profilo professionale indispensabile a fornire un servizio in linea con le esigenze del settore;

la carenza degli organici, anche a fronte dell'altissimo afflusso turistico, deve essere fronteggiata con l'indizione di regolari concorsi pubblici che consentano di non ricorrere all'istituto dello straordinario e che interrompano l'ormai consueto affidamento a società *in house* o a società private di parte delle attività connesse;

l'esternalizzazione dei servizi non garantisce il reclutamento trasparente dei lavoratori e costringe lo Stato a pagare i

propri dipendenti una volta e mezzo in più di quanto avverrebbe se fossero assunti direttamente dal Ministero, secondo quanto riportato dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche;

secondo quanto riferito dalla Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche nel 2001 i dipendenti pubblici del MIBACT erano circa 27.500, mentre oggi sono ridotti a 17mila unità con un'età media di oltre 55 anni;

il Governo ha finanziato società *in house*, interamente di proprietà pubblica, per un importo di 27 milioni di euro nel 2014, a fronte di 39 milioni complessivi disponibili per spese di investimento nel medesimo anno 2014;

il patrimonio culturale italiano necessiterebbe, per essere rilanciato, della reinternalizzazione di attività come il restauro, la manutenzione e la didattica;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## ALLEGATO 2

**DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 3315 Governo, di conversione del decreto-legge n. 146 del 2015, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

ritenuto che il decreto-legge n. 146 del 2015 estende la particolare disciplina della vigilanza dei beni culturali, di cui all'articolo 101 del Codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, all'apertura dei siti;

considerato che con tale modifica normativa si intende includere nei servizi essenziali, per un'ordinata e proficua convivenza civile e per una promozione consapevole e produttiva del patrimonio nazionale, la fruizione dei siti storico-archeologici, dei musei e delle opere d'arte ivi custodite;

considerato che dal combinato disposto degli artt. 101 e 104 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), nonché dal tenore letterale del decreto – nella parte in cui fa riferimento all'«apertura al pubblico» – la disposizione sembrerebbe applicabile sia agli istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici, sia a quelli che appartengono a soggetti privati aperti al pubblico i quali, però, non esplicano un servizio pubblico, ma un servizio privato di utilità sociale;

osservato che dalla relazione illustrativa si deduce che l'ambito di applicazione

sembrerebbe esclusivamente volto agli istituti e luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici;

rilevato che il provvedimento in esame – che già inserisce i servizi culturali nel novero di quelli essenziali – rientra nella volontà di inserire la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale nei livelli essenziali delle prestazioni;

considerato, inoltre, che l'inserimento dei servizi di fruizione dei beni culturali tra quelli da fornire in via prioritaria ed essenziale al pubblico dei cittadini – italiani e non – dimostra la consapevolezza legislativa dell'importanza economica e occupazionale dei beni culturali medesimi (quali, vale la pena di ripetere, siti archeologici, stazioni museali, biblioteche e archivi), anche ai fini dell'impiego delle enormi competenze accumulate dai giovani, che hanno anche superato concorsi, in seguito ai quali – tuttavia – non sono stati ancora assunti;

ritenuto, a tale ultimo proposito, che occorre riavviare il circolo virtuoso tra fruizione e valorizzazione dei beni, accumulo e sedimentazione delle esperienze professionali di chi lavora nel settore, e reclutamento di quanti hanno svolto studi anche avvalendosi della citata fruizione e che, quindi, si apre la possibilità per lo Stato e per gli enti territoriali di attingere – ai sensi delle disposizioni vigenti – alle graduatorie aperte dei concorsi, per esempio, tra gli altri, per storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari;

manifestato altresì l'auspicio che nel primo provvedimento utile sia inserita una

disposizione volta a superare eventuali residui vincoli burocratici e finanziari per le assunzioni;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia premessa all'articolo 1 del decreto-legge – in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione – una disposizione

che inserisca la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della stessa Costituzione;

2) sia chiarita l'esatta portata dell'estensione prevista dal decreto-legge, aggiungendo all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « musei e » le seguenti: « altri istituti e » e dopo le parole « di cui all'articolo 101 » la parola « , comma 3, ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	114
5-06638 Matarrese: Sullo smantellamento dell'impianto inceneritore di Busto Arsizio .....	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-06639 Borghi: Sull'emanazione delle linee guida in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche .....	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	118
5-06640 Mannino: Sulle ordinanze contingibili ed urgenti per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti .....	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	119
5-06641 Segoni: Sulla messa in sicurezza delle aree a rischi di disastri ambientali .....	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	116

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### **La seduta comincia alle 14.30.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che per il gruppo Per l'Italia – Centro Democratico è entrato a far parte della Commissione il deputato Maurizio Baradello. Comunica altresì che il deputato Lorenzo Dellai cessa di far parte della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### **5-06638 Matarrese: Sullo smantellamento dell'impianto inceneritore di Busto Arsizio.**

Ivan CATALANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivan CATALANO (SCpI), replicando, manifesta perplessità per quanto riportato nella risposta della rappresentante del Governo, che dà conto del fatto che presso il Ministero dell'ambiente nulla risulti circa il riconoscimento della qualifica di impianto di recupero energetico per l'inceneritore oggetto dell'interrogazione, nonché del fatto che la competenza in tema di procedimenti autorizzatori in materia di gestione dei rifiuti sia in capo alle amministrazioni regionali. Al riguardo, evidenzia come, al contrario, a livello territoriale si individuino nel Governo il soggetto titolare della responsabilità con riferimento ai procedimenti autorizzatori in materia di gestione dei rifiuti. Avverte, quindi, che monitorerà la questione segnalata anche a livello regionale, al fine di fare chiarezza sulla classificazione dell'impianto di termovalorizzazione in questione.

**5-06639 Borghi: Sull'emanazione delle linee guida in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche.**

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, prende atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal Ministero, con la circolare n. 19931 del 18 luglio 2014, in ordine alla definizione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. Sottolinea, tuttavia, la necessità di accelerare l'iter di adozione del decreto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, a quasi dieci anni dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

**5-06640 Mannino: Sulle ordinanze contingibili ed urgenti per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti.**

Claudia MANNINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta resa dalla sottosegretaria Velo, dalla quale emerge che il Ministero non è in grado di definire con esattezza quale sia il numero delle ordinanze adottate al fine di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tal quali o tritovagliati. Ricorda, in proposito, i danni ambientali che potrebbero derivare da un trattamento di tritovagliatura non preceduto da un'accurata e adeguata selezione dei rifiuti in discarica.

**5-06641 Segoni: Sulla messa in sicurezza delle aree a rischi di disastri ambientali.**

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dalla rappresentante del Governo, accogliendo favorevolmente gli interventi già individuati e avviati dal Ministero per la mitigazione del rischio idrogeologico in aree metropolitane o in aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione. Sollecita, tuttavia, il Governo a predisporre interventi che garantiscano la messa in sicurezza delle aree a rischio nell'immediatezza dei disastri ambientali. A tale riguardo, auspica che sia data attuazione alla norma prevista in un emendamento a sua prima firma, approvato nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014, che prevedeva la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone ad

alto rischio, vincolando i fondi per la ricostruzione ad opportune attività di messa in sicurezza.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 530 del 30 settembre 2015:

a pagina 137, prima colonna, alla quarantesima riga, dopo la parola: « Zardini » deve intendersi aggiunta la seguente: « , Zaratti. ».

a pagina 139, seconda colonna, alla quattordicesima riga, dopo la parola: « Piccolo » deve intendersi aggiunta la seguente: « , Zaratti. ».

## ALLEGATO 1

**5-06638 Matarrese: Sullo smantellamento dell'impianto inceneritore di Busto Arsizio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'iniziativa del nuovo Consiglio di Amministrazione di ACCAM spa, gestore dell'impianto di incenerimento di rifiuti nel comune di Busto Arsizio, volta ad «una graduale e progressiva riduzione delle quantità di rifiuti termovalorizzati, al successivo smantellamento dell'impianto a caldo, bonifica del sito, realizzazione di un impianto a freddo e trattativa per l'impianto Forsu di Amga, in fase di progettazione», come delineato nel piano d'azione, si rappresenta quanto segue.

Presso il Ministero dell'ambiente nulla risulta circa il riconoscimento dell'operazione di recupero R1 a fronte dell'operazione di smaltimento D10 per l'impianto di incenerimento in argomento.

In merito occorre precisare che le competenze in tema di procedimenti autorizzatori in materia di gestione dei rifiuti, comprese le attività di *decommissioning* di impianti di gestione rifiuti e il riconoscimento di operazioni di recupero a fronte di quelle di smaltimento, ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sono posti in capo alle amministrazioni regionali.

Per quanto concerne lo stato attuativo dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, si rappresenta che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, approntato dalla competente Direzione Generale nel febbraio 2015, è stato sottoposto alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano,

acquisendo da quest'ultima un «parere favorevole subordinato all'accoglimento delle osservazioni ed emendamenti».

Pertanto, al fine di dare seguito alle richieste formulate dalle regioni e dalle province autonome, compresa la regione Lombardia, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza in sede tecnica del 9 settembre 2015, volte ad ottenere la rettifica di alcuni dati riportati nello schema di DPCM, la competente Direzione Generale, con nota del 15 settembre 2015, ha invitato tutte le amministrazioni regionali e le province autonome a trasmettere gli elementi e dati tecnici utili per l'aggiornamento del provvedimento.

Tenuto conto degli elementi forniti al riguardo dalla regione Lombardia, l'impianto di incenerimento di Busto Arsizio risulta essere stato individuato, nello schema finale di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come impianto operativo esistente ai fini dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge citato, per una potenzialità, dedicata al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, pari a circa 93.000 tonnellate annue a fronte di un trattamento effettivo nel 2014 pari a circa 90.000 tonnellate.

Tale attività ricognitiva volta ad aggiornare lo stato di funzionamento degli impianti di incenerimento e dei relativi dati sulle capacità di trattamento dedicate alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati risulta del tutto coerente con il richiamato impegno del Governo (ordine del giorno 9/02629-AR/00).

## ALLEGATO 2

**5-06639 Borghi: Sull'emanazione delle linee guida in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla materia segnalata dagli onorevoli interroganti si rappresenta quanto segue.

In linea con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto altresì della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 2014, questo Ministero ha già elaborato lo schema di decreto ministeriale in questione, al fine di determinare i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria, nonché i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi gli impianti di discarica.

Nel merito si evidenzia che lo schema di decreto ministeriale elaborato contiene una specifica proposta normativa relativa alla possibilità di prestare garanzie finanziarie relative alla *post* gestione delle discariche secondo piani quinquennali rinnovabili sino alla copertura della relativa durata trentennale.

Pertanto, definita la fase di concertazione con le altre amministrazioni competenti (Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute e Ministero dell'interno), con le quali è in corso una costante interlocuzione, si ritiene che detto schema di decreto contenente i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie, una volta adottato, consentirà di superare le criticità manifestate dagli onorevoli interroganti.

Ad ogni modo, si ricorda che questo Ministero, nelle more della definizione di norme generali che possano trovare applicazione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale colmando in tal modo il vuoto legislativo attualmente esistente, ha temporaneamente individuato attraverso la circolare prot. n. 19931/TRI del 18 luglio 2014 i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

## ALLEGATO 3

**5-06640 Mannino: Sulle ordinanze contingibili ed urgenti per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dell'ambiente è impegnato quotidianamente in una attività di verifica e controllo concernente le ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti.

Nel corso di tali operazioni di verifica condotte dalla competente Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, viene valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'adozione delle menzionate ordinanze.

In particolare, nell'ambito di tale attività di controllo si procede alla verifica dell'acquisizione del parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che si esprimono sulle conseguenze ambientali dell'ordinanza, nonché al monitoraggio della durata della stessa al fine di controllare il rispetto dei limiti di proroga che, anche in caso di eventuali reiterate, non possono superare i 18 mesi complessivi.

Tali ordinanze, emesse da presidenti di giunta regionale, presidenti delle province ovvero da sindaci, hanno ad oggetto de-

roghe alle disposizioni in materia di rifiuti e presentano contenuti diversi che spaziano dal ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti adottate in occasione di avvenimenti calamitosi al proseguimento del servizio di gestione integrata oltre i termini contrattuali. Si tenga presente tuttavia che, in linea generale, le ordinanze emesse hanno carattere di natura emergenziale e possono prevedere deroghe alla normativa nazionale, ma non possono disporre in contrasto con la normativa comunitaria.

Quanto alla consistenza numerica delle ordinanze in questione, si evidenzia che negli ultimi due anni risultano pervenute alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente oltre 1.100 ordinanze dai contenuti diversi e provenienti da tutte le regioni italiane; il metodo di classificazione adottato, tuttavia, non consente di definire con esattezza quale sia il numero delle ordinanze adottate al fine di autorizzare lo smaltimento dei rifiuti tal quali o semplicemente tritovagliati.

## ALLEGATO 4

**5-06641 Segoni: Sulla messa in sicurezza delle aree a rischi di disastri ambientali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano Operativo Nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico è stato definito, nel corso del 2014-15, dalle proposte presentate dalle regioni attraverso l'utilizzo del sistema ReNDiS *web* del Ministero dell'ambiente – ISPRA. L'insieme degli interventi localizzati sull'intero territorio nazionale raggiungono, ad oggi, un importo di circa 20 miliardi di euro che rappresenta, pertanto, il fabbisogno complessivo del periodo 2014-2020.

Tuttavia, al fine di assicurare l'avvio degli interventi più urgenti di contrasto al rischio idrogeologico nelle aree soggette a frequenti esondazioni, il Ministero dell'ambiente, unitamente alla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo scorso luglio ha definito un Piano Stralcio del suddetto Piano Operativo Nazionale – successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2015 – costituito da un insieme di 127 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico riguardanti le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione, per un ammontare di oltre 1.389 milioni di euro, di cui oltre 1.153 milioni di risorse statali.

Il Piano Stralcio è composto da una sezione attuativa, nella quale sono riportati una lista di 33 interventi immediatamente cantierabili, per un importo di oltre euro 654 milioni di risorse statali, e da una sezione programmatica che potrà essere successivamente finanziata con risorse che si renderanno disponibili a tale scopo.

Tale lista è stata definita applicando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 che stabilisce le modalità, le procedure e i criteri di selezione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato è stato condiviso con i soggetti coinvolti, nella seduta della Conferenza Stato-regioni e province autonome del 25 marzo 2015.

Nell'ambito del Piano Stralcio, la regione Sardegna ha proposto cinque interventi, di cui quattro localizzati nel comune di Olbia, per una richiesta di finanziamento statale complessiva di 81,2 milioni di euro, ed un intervento nel comune di Cagliari per una richiesta di finanziamento statale di 30 milioni di euro.

Tra gli interventi proposti dalla regione Autonoma della Sardegna è risultato idoneo all'immediato finanziamento e, pertanto, inserito nella parte attuativa del Piano, l'intervento concernente « Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia-Vasche – Lotto 1 », per un valore complessivo di euro 25.300.000,00 di cui 16.300.000 euro a valere sulle risorse statali. L'intervento dispone di una progettazione definitiva ed è senz'altro finalizzato alla risoluzione delle grandi criticità idrogeologiche dell'area del comune di Olbia, risultando coerente, al contempo, con gli scopi di « recupero degli ecosistemi e della biodiversità ». Gli altri interventi proposti risultano inseriti nella sezione programmatica del Piano Stralcio.

Il Ministero, unitamente alla Struttura di Missione, intende ora riattivare il Piano nazionale, provvedendo ad un suo aggiornamento.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	121
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo (Atto n. 201) recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE .....	122

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive**

**2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.**

**Atto n. 201.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, come preannunciato nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede di sottoporre alla Presidenza della Camera la richiesta di una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere, il cui termine scade il prossimo 18 ottobre.

La Commissione prende atto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

**Seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo (Atto n. 201) recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	123
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	123
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge</i> ) .....	137

##### SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnechchi, C. 728 Gnechchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnechchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	128
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechchi e C. 3002 Fedriga ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	129
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	132
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	150

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che il deputato Lorenzo Dellai è tornato a far parte della Commissione. A nome della

Commissione, gli formula un cordiale augurio di buon lavoro.

**DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.**  
**C. 3315 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono state presentate novantuno pro-

poste emendative riferite al testo del decreto-legge. (vedi allegato 1).

Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Fa presente, poi, che nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». La Corte ha quindi precisato che « se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni

esclusivamente procedurali ». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data 26 giugno 2013, ha precisato che « ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa ». Qualora, invece, « la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

Segnala che, in tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei criteri dianzi esposti, posto che la materia del decreto deve identificarsi nell'inquadramento dell'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura nei servizi pubblici essenziali ai quali si applica la disciplina in materia di sciopero di cui alla legge n. 146 del 1990, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli emendamenti Ciprini 1.13, Triptedi 1.14 e Luigi Gallo 1.15, nonché l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.03, i quali dettano norme volte a disciplinare aspetti di carattere ordinamentale della fruizione dei musei e dei luoghi della cultura non

strettamente attinenti agli interventi contenuti nel decreto;

l'emendamento Simonetti 1.30, che interviene in materia di esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti;

l'emendamento Simonetti 1.31, che istituisce un premio di produttività per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici di trasporto, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche;

gli emendamenti Polverini 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 e Pizzolante 1.79, nonché gli articoli aggiuntivi Chimienti 1.04, 1.06, 1.07 e Ciprini 1.08, che recano disposizioni di carattere generale in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali non strettamente attinenti all'intervento contenuto nel decreto-legge, riferito esclusivamente alla fruizione del patrimonio culturale;

l'emendamento Rizzetto 1.80, in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle istituzioni culturali aventi forma di fondazione;

l'emendamento Rizzetto 1.81, volto ad escludere l'applicazione di norme di contenimento delle spese a soggetti operanti nel settore dei beni culturali e dello spettacolo;

l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.05, che interviene sulla materia dei requisiti dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'emendamento Cominardi 1.9 deve ritenersi inammissibile ai sensi del parere della giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002 in quanto, subordinando l'entrata in vigore del decreto a un parere preventivo della Corte costituzionale, configura una forma di sindacato preventivo di costituzionalità non previsto nel nostro ordinamento costituzionale.

Con riferimento all'emendamento Simonetti 1.27, segnala che si tratta di

modifica che potrebbe essere valutata nell'ambito delle correzioni di forma, non avendo portata innovativa.

Segnala, inoltre, che l'emendamento Chimienti 2.1 sembra fare riferimento a un procedimento non previsto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità è fissato alle ore 11 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.**

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.**  
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VII e IX, che avrà luogo nella seduta di domani. Rileva che, qualora le Commissioni di merito concludano l'esame delle proposte emendative, nel corso della seduta di domani si darà conto anche di eventuali modifiche introdotte dalle Commissioni di merito.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, facendo una rapida esposizione dei contenuti del disegno di legge, che si compone di cinque articoli, segnala che l'articolo 1 si compone di un solo comma, formulato in termini di novella all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che modifica in primo luogo la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando il ruolo del Consiglio dei Ministri. Si modifica, inoltre, la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio (nazionale, regionali e delle province autonome), prevedendo che il rinnovo abbia luogo ogni cinque anni, in luogo dei tre previsti attualmente. La disposizione introduce inoltre nell'articolo novellato alcune disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, sull'articolazione territoriale della RAI e sulla convenzione tra la società e la provincia autonoma di Bolzano, apportandovi talune modifiche.

Segnala che l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, che abroga talune disposizioni superate dalle nuove previsioni, riforma l'assetto della *governance* societaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa introducendo la figura dell'amministratore delegato, che sostituisce la figura del direttore generale, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette, modificando le modalità di designazione degli stessi e sopprimendo alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In relazione a tali modifiche, si prevede che la RAI provveda all'adeguamento del proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Rileva che l'articolo 3 si riferisce, invece, all'attività gestionale della RAI e concerne la responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti, i

contratti conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti.

Osserva che l'articolo 4 prevede al comma 1 le abrogazioni necessarie in relazione alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2, mentre ai commi 2, 3 e 4 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sulla base dei criteri direttivi individuati a suo tempo dalla legge n. 112 del 2004 e di criteri direttivi indicati dal comma 2.

Sottolinea che l'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie, prevedendo in particolare che le norme sulla composizione e sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI si applichino a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge e che, in caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI sino al primo rinnovo del consiglio successivo alla data di entrata in vigore della legge, si applichino le disposizioni previste a legislazione vigente. In fase di prima applicazione, al direttore generale della RAI si applicheranno, infine, le disposizioni riferite all'amministratore delegato.

Osservato preliminarmente che il provvedimento incide in modo marginale sulle materie rientranti tra le competenze della Commissione, segnala che, nell'ambito della riscrittura dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, operata dall'articolo 2, comma 1, la lettera e), si prevede che uno dei sette componenti del consiglio di amministrazione della RAI sia designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tra anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. Al fine di attuare tale

disposizione, si prevede che, almeno sessanta giorni prima della nomina, il consiglio di amministrazione uscente debba organizzare la procedura di voto e pubblicarla nel sito *internet* della RAI. La procedura deve consentire la partecipazione al voto, garantendone la segretezza anche attraverso *internet*, o la rete *intranet* aziendale, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e deve prevedere l'accesso alla candidatura dei soli soggetti in possesso dei requisiti fissati, in generale, per i membri del consiglio di amministrazione della società. Le candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

Sottolinea che, sempre nell'ambito della medesima riscrittura assume rilievo, ancorché in modo indiretto, anche la previsione del nuovo comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato provvede, tra l'altro, all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale, nonché definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità richiesti, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità. L'amministratore delegato è inoltre tenuto a proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza

e la comunicazione aziendale, che prevede, tra l'altro, informazioni sui *curricula* e sui compensi lordi percepiti dai dirigenti, nonché i criteri per le assegnazioni di lavori e forniture.

Ricorda che, ai sensi del nuovo articolo 49-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, il comma 2 dispone che l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza non artistica concernenti in particolare gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae*, dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali, nonché i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Si tratta di una disciplina analoga a quella prevista, per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Osserva che, ai sensi del nuovo articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 177 del 2005, nello statuto della RAI sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze at-

tinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi conferiti cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.

Nel complesso, alla luce del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole. Si riserva di valutare, in ogni caso, le modifiche che verranno introdotte nel corso dell'esame in sede referente, nonché eventuali osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.**

C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Pratavia, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che lo scorso 6 ottobre è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 3290 Polverini, recante disposizioni in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza in ambito familiare. Poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Renata POLVERINI (FI-PdL), *relatrice*, con riferimento alla sua proposta di legge Atto Camera n. 3290, testé abbinata, osserva che essa, al pari delle altre proposte di legge in esame, reca una serie di disposizioni volte a riconoscere ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare, come esplicitato dall'articolo 1. Rileva che l'articolo 2 prevede la possibilità di accedere al pensionamento flessibile per i lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e con un'età anagrafica minima di 62 anni, purché l'importo dell'assegno pensionistico sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, sulla base della tabella allegata alla proposta di legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi. La riduzione e la maggiorazione annua ammontano al 2 per cento e sono previste specifiche correzioni in presenza di requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla proposta stessa. Restano ferme le disposizioni relative al pensionamento degli addetti a lavorazioni usuranti. Fa presente che il successivo articolo 3 riconosce benefici previdenziali, in termini di anticipo dell'accesso al pensionamento e di riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, ai lavoratori che svolgano lavori di cura e assistenza a familiari gravemente disabili. Segnala che

l'articolo 4 prevede per le lavoratrici madri o, in loro totale assenza, per i lavoratori padri l'anticipo dell'accesso al trattamento pensionistico di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni. Rileva, infine, che l'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'adozione di misure sui giochi *on line*, sulle lotterie istantanee e sugli apparecchi e dispositivi di gioco tali da determinare entrate in misura corrispondente agli oneri derivanti dalla proposta di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.**

**Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, nella seduta dello scorso 1° ottobre, era stato richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di trasmettere una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, entro il termine di dieci giorni, al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie, anche per permettere alla relatrice o al Governo medesimo di presentare proposte emendative in relazione ai contenuti della medesima relazione. A tale proposito, dà conto di una lettera a lui indirizzata del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

in cui si precisa che il ritardo nell'invio della relazione tecnica è da ascrivere ai pressanti impegni delle amministrazioni coinvolte nella redazione del disegno di legge di stabilità per il 2016. Lo scrivente, in ogni caso, si impegna a dare seguito alla richiesta della Commissione non appena il disegno di legge di stabilità sarà presentato al Parlamento.

Osserva, infine, che i parlamentari spesso non sono messi in grado di svolgere al meglio il loro compito di legislatori perché i dati tecnici, che dovrebbero essere alla base delle loro proposte di legge, sono contraddittori o non sono forniti con tempestività. Sollecita pertanto la trasmissione della relazione con la massima sollecitudine, invitando il sottosegretario Bobba a farsi tramite della richiesta.

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara delusa per il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica che rischia di rendere superato il testo unificato attualmente all'esame della Commissione. Ricorda che lo scorso 7 agosto si è tenuto in Commissione un incontro tecnico con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Ragioneria generale dello Stato e dell'INPS, nel corso del quale sono state esaminate le tabelle recanti la stima dei risparmi relativi ai provvedimenti di salvaguardia già approvati, trasmesse al Parlamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione, pertanto, pensava di essere in possesso di tutti i dati necessari per l'approvazione del testo unificato con il procedimento in sede legislativa già in settembre. Successivamente, i risparmi stimati sono stati giudicati dalla Ragioneria generale dello Stato non utilizzabili, ma, nel corso dell'audizione dello scorso 24 settembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, ha precisato che, in realtà, tali somme costituiscono residui passivi iscritti nello stato di previsione del suo Ministero e, pertanto, possono essere ancora utilizzati a copertura di un nuovo provvedimento di salvaguardia. La conferenza di servizi, che dovrebbe certificare l'esistenza e l'ammontare dei risparmi uti-

lizzabili, non si è però conclusa, rendendo impossibile alla Commissione procedere all'approvazione del testo unificato. L'unica strada percorribile a questo punto rimane l'inserimento della « settima salvaguardia » nel disegno di legge di stabilità, ma si tratta di una soluzione che non ritiene ottimale e che potrebbe riguardare una platea di soggetti più ristretta di quella considerata dal testo unificato della Commissione, che si basava sull'ammontare dei risparmi che risultavano esistere alla data dell'incontro tecnico del 7 agosto scorso. Segnala, inoltre, che vi sono alcuni interventi che possono essere adottati senza necessariamente fare ricorso alla prossima legge di stabilità. Ricorda, in primo luogo, che è stata approvata una risoluzione, con il parere favorevole del Governo, che chiede l'attivazione immediata dei cosiddetti « vasi comunicanti ». Il ricorso a tale meccanismo non richiede, infatti, l'approvazione di una norma di legge ma, come si è già fatto in passato, semplicemente un atto amministrativo, operando una compensazione tra le « salvaguardie » già approvate, rideterminando platee di potenziali beneficiari che si sono rivelate sovradimensionate. La possibilità di interventi correttivi di natura non legislativa è stata già percorsa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti, Elsa Fornero, che ottenne dall'INPS, con la circolare n. 16 del 2013, la correzione di quanto disposto dalla precedente circolare n. 35 del 2012, riportando da 20 a 15 anni di anzianità contributiva il requisito minimo per particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi per accedere al pensionamento di vecchiaia, sulla base delle deroghe previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992. Sulla base di tale precedente, a suo avviso, è possibile, con una nuova circolare, correggere, senza previsione di ulteriori oneri, quanto previsto dalle circolari n. 35 e 37 del 2012 dell'INPS a proposito del termine di maturazione dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato sulla base di « opzione donna », cioè scegliendo la liquidazione del trattamento pensionistico se-

condo il sistema contributivo. Su tale punto, nell'incontro tecnico dello scorso 7 agosto, concordavano anche i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti dell'INPS. A suo avviso inoltre, sarebbe possibile correggere, sempre ricorrendo a una apposita circolare dell'INPS, l'interpretazione data al comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per permettere alle donne nate nel 1952 di accedere al pensionamento di vecchiaia già nel corso del 2016. Mentre, infatti, la disposizione richiede che tali lavoratrici abbiano un'età anagrafica non inferiore a sessantaquattro anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data abbiano conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni, una successiva circolare dell'INPS ha aggiunto l'ulteriore requisito dello stato di occupazione alla data del 28 dicembre 2011.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ribadisce la necessità che il Governo si attivi al fine di trasmettere al più presto la relazione tecnica sul testo unificato delle proposte in esame per permettere alla Commissione di procedere nei propri lavori.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che il silenzio del Governo è più eloquente di tanti fatti e di tante parole. Diversi precedenti in materia lo inducono a pensare che, in realtà, il Governo voglia ostacolare il lavoro della Commissione sulle proposte in esame. Stigmatizza poi il comportamento della collega Di Salvo che, in una recente trasmissione televisiva, ha affermato che la prossima legge di stabilità provvederà alla salvaguardia di 49.000 lavoratori cosiddetti « esodati ». È sbagliato, a suo avviso, illudere i lavoratori e, sul punto, ritiene necessario che si faccia finalmente chiarezza e si individuino obiettivi precisi. Al contrario, a suo parere, gli obiettivi in materia pensionistica sono tanti, ma i fatti rimangono pochi. Si as-

socia quindi ai colleghi che hanno sollecitato il Governo a trasmettere al più presto la relazione tecnica sul testo unificato.

Roberto SIMONETTI (LNA) si associa alla richiesta al Governo di un sollecito invio della relazione tecnica e si dichiara d'accordo con la collega Gneccchi sulla possibilità di operare interventi significativi anche in via amministrativa.

Titti DI SALVO, con riferimento a quanto affermato dal collega Tripiedi, ricorda di essersi limitata a riportare la platea di potenziali soggetti da salvaguardare stimata dall'INPS. Sottolinea che, invece, il testo unificato proposto dalla Commissione limita tale platea a 26.000 soggetti, tenendo conto delle risorse che risultavano disponibili sulla base della documentazione a disposizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, augurandosi che corrisponda a verità l'intenzione del Governo di salvaguardare 49.000 soggetti, reputa ormai improcrastinabile mettere fine alle attuali incertezze sul numero effettivo di lavoratori potenzialmente interessati.

Renata POLVERINI (FI-PdL) osserva che, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha definitivamente escluso la possibilità di introdurre nella prossima legge di stabilità norme per la flessibilità di accesso al pensionamento. Alla luce di ciò, si augura che sia approvata almeno la « settimana salvaguardia », al termine di una vera e propria battaglia per la tutela degli « esodati » durata per tutta l'attuale legislatura.

Cesare DAMIANO, *presidente*, puntualizza che si tratta di una battaglia iniziata già nella scorsa legislatura. In ogni caso, ricorda che, sulla base delle notizie in suo possesso, nella prossima legge di stabilità dovrebbero essere previste norme relative sia alla « settimana salvaguardia » sia ad « opzione donna ».

Il sottosegretario Luigi BOBBA, dichiarandosi dispiaciuto per il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica, conferma che il Governo sta perseguendo gli obiettivi testé indicati dal presidente Damiano.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.**

**C. 3315 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che sono pervenuti il parere favorevole della Commissione bilancio, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali e il parere favorevole con una condizione e un'osservazione del Comitato per la legislazione. Nella condizione si richiede di precisare meglio precisare la portata applicativa della modifica alla legge n. 146 del 1990, al fine di chiarire se essa si estenda anche ai musei e ai luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, mentre nell'osservazione si segnala l'opportunità di riformulare la norma sostituendo il riferimento ivi contenuto ai « musei » con quello, più appropriato, agli « istituti della cultura ».

Con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'ammissibilità delle proposte emendative, a seguito di un nuovo esame, ritiene che possano considerarsi ammissibili gli emendamenti Ciprini 1.13, Tripiedi 1.14 e Luigi Gallo 1.15, nonché l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.03,

in quanto essi si pongono in correlazione, ancorché non immediata, con il riconoscimento della qualifica dei musei e dei luoghi della cultura come servizi pubblici essenziali.

Conferma, invece, l'inammissibilità degli emendamenti Polverini 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, nonché degli articoli aggiuntivi Chimienti 1.04, 1.06, 1.07 e Ciprini 1.05 e 1.08, in quanto l'oggetto del provvedimento deve identificarsi nell'inquadramento dell'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura nei servizi pubblici essenziali ai quali si applica la disciplina in materia di sciopero di cui alla legge n. 146 del 1990, non potendosi ritenere strettamente attinente a tale oggetto la riforma della disciplina generale di cui alla legge n. 146 del 1990. Ribadisce, inoltre, l'inammissibilità dell'emendamento Cominardi 1.9, in quanto le modalità di accesso alla Corte costituzionale sono stabilite con norme di rango costituzionale.

Avverte inoltre che in conformità alla lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, l'emendamento Simonetti 1.27, in quanto recante modifiche meramente formali non sarà posto in votazione, ma sarà preso in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Con riferimento agli emendamenti Polverini da 1.33 a 1.41 e Polverini da 1.42 a 1.57, ricorda che ai sensi dell'articolo 85, comma 8, primo periodo, del Regolamento, qualora siano stati presentati ad uno stesso testo emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi che si differenzino esclusivamente per una variazione a scalare di cifre, date o espressioni graduate (cosiddetti emendamenti « a scalare »), il Presidente della Commissione pone in votazione l'emendamento più lontano dal testo originario, un determinato numero di emendamenti intermedi, nonché quello più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. In attuazione di tale disposizione si porrà, quindi,

in votazione l'emendamento più lontano dal testo, un emendamento intermedio e l'emendamento più vicino al testo.

Segnala, infine, che l'emendamento Chimienti 2.1 è stato ritirato dai presentatori.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Di Salvo 01.01, Damiano 1.20, Manzi 1.82. Rileva che sugli emendamenti Antimo Cesaro 1.18, Polverini 1.61 e Malisani 1.17 il parere favorevole è condizionato a una loro riformulazione in termini corrispondenti al contenuto dell'emendamento Manzi 1.82. Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1.01. Con riferimento alle altre proposte emendative, formula un invito al ritiro, precisando che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme alla relatrice, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice. Nel segnalare che intende cogliere l'occasione per fornire alcune precisazioni alle osservazioni formulate da alcuni deputati nella seduta di ieri, fa presente che dai dati in suo possesso, risulta che la competente Soprintendenza ha comunicato lo svolgimento dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo in data 17 settembre. Tuttavia l'impossibilità di conoscere il numero dei partecipanti a tale assemblea, dal momento che si tratta, di un dato conoscibile solo quando l'assemblea è in corso, non ha consentito di comunicare quali luoghi della cultura sarebbero stati chiusi al pubblico, al fine di limitare il più possibile il disservizio.

Gianna MALISANI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.17.

Renata POLVERINI (FI-PdL) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.61.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo premissivo Di Salvo 01.01 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Airaudo 1.22.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.2, si dichiara rammaricata e sconcertata dalle parole del Ministro Franceschini in quanto esse dimostrano che il decreto-legge è stato emanato per reazione allo svolgimento dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo. Si tratta, pertanto, di una misura punitiva per tali lavoratori, che, peraltro, non percepivano da nove mesi il compenso per il lavoro straordinario svolto. Altre ragioni, quali ad esempio lo sblocco del contratto nel settore o la carenza di personale, avrebbero dovuto sollecitare l'adozione di un provvedimento organico, di tenore assai diverso rispetto a quello presentato. Osserva, peraltro, che il decreto-legge non centra il proprio obiettivo, che si sarebbe potuto raggiungere attraverso la strada della concertazione tra le parti sociali.

Monica GREGORI (Misto) si dichiara contraria al decreto-legge che presenta una forte connotazione antisindacale, ideologica e strumentale. A suo avviso, si è colto un pretesto per dare un ulteriore colpo al mondo del lavoro che, a quanto pare, non è più al centro dell'attenzione del Partito Democratico. Invoca coerenza da coloro che affermano l'importanza della cultura: la scelta di subordinare le Soprintendenze alle prefetture, il blocco dei contratti e il taglio delle risorse per il settore sono provvedimenti in contraddizione con l'asserito interesse per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il decreto-legge è l'ennesimo provvedimento che incide negativamente sui diritti dei lavoratori, garantiti dalla Costituzione, proseguendo l'opera già compiuta dal *Jobs Act*. Auspicando che si provveda a rimuovere le cause dei disagi dei lavoratori e a non colpire le manifestazioni di tale disagio, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.24, di cui è firmataria, e preannuncia che condurrà in Assemblea la sua battaglia.

Tiziana CIPRINI (M5S), richiamandosi alle considerazioni già da lei formulate nel corso della discussione sulle linee generali,

richiede il ritiro del decreto-legge e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciprini 1.1, Chimienti 1.2, Airaudo 1.23, Fassina 1.24 e Polverini 1.25.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.11, chiede al Ministro Franceschini se gli è mai capitato di dovere prestare lavoro straordinario senza essere pagato e sottolinea che il lavoratore deve avere la possibilità di manifestare il suo disagio e di fare valere i suoi diritti. A suo avviso, per valorizzare il nostro patrimonio artistico non serve un decreto-legge come quello in discussione, ma sarebbe necessario rendere i servizi di gestione dei luoghi della cultura maggiormente efficaci ed efficienti, evitando in tal modo anche il prodursi dei disagi come quelli che hanno portato i lavoratori del Colosseo a tenere un'assemblea sindacale.

Il ministro Dario FRANCESCHINI ricorda che, essendo ministro, il suo datore di lavoro è il popolo italiano e che per il suo lavoro non percepisce alcun tipo di indennità, come stabilito dal Governo Letta. Ricorda pertanto che, essendo deputato, percepisce unicamente l'indennità parlamentare, al pari del deputato Cominardi. Tornando ai fatti, ricorda che la Soprintendenza aveva inviato alle organizzazioni sindacali, in data 17 settembre, la comunicazione che il pagamento degli emolumenti arretrati avrebbe avuto luogo il lunedì successivo al giorno dello svolgimento dell'assemblea. Pertanto, l'assemblea sindacale si è svolta quando già i lavoratori del Colosseo erano a conoscenza del prossimo pagamento di tali arretrati.

La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 1.11.

Silvia CHIMIANTI (M5S), ricordando quanto affermato in audizione dal presidente della Commissione di garanzia del-

l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Roberto Alesse, chiede al Ministro se davvero è convinto che il decreto-legge rimuoverà le cause che hanno portato alla protesta dei lavoratori del Colosseo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tripiedi 1.3, Cominardi 1.4 e Simonetti 1.26.

Silvia CHIMIANTI (M5S), riferendosi all'emendamento Damiano 1.20, dichiara di apprezzare l'impegno del presidente Damiano a meglio precisare nel testo del decreto-legge che l'apertura al pubblico dei luoghi della cultura, in caso di sciopero, dovrà essere regolamentata, ma ricorda che lo stesso Ministro Franceschini, nella seduta di ieri, ha evidenziato che la specificazione non sarebbe necessaria.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che una maggiore precisione del dettato normativo rafforzi le capacità di confronto delle parti nello sforzo di contemperare l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori con il diritto degli utenti di accedere, seppure parzialmente, ai luoghi della cultura. A suo avviso, inoltre, la regolamentazione implicherà anche la necessità di affrontare altri nodi, in primo luogo quello della carenza degli organici. Si dichiara fiducioso che le parti sociali e il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sapranno trovare la soluzione migliore. A suo avviso, infine, l'atteggiamento favorevole del Governo nei confronti della proposta modificativa della Commissione è l'ulteriore dimostrazione dell'apertura al dialogo dell'Esecutivo.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 1.20.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Antimo Cesaro 1.18 e 1.19: si intende vi abbiano rinunciato. Ricorda che le onorevoli Malisani e Polverini hanno accettato di riformulare i loro emenda-

menti 1.17 e 1.61, nei termini proposti dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Manzi 1.82, Polverini 1.61 (*Nuova formulazione*) e Malisani 1.17 (*Nuova formulazione*) e respinge gli emendamenti Simonetti 1.28, Polverini 1.32.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che dall'emendamento Polverini 1.33 all'emendamento Polverini 1.41 e dall'emendamento Polverini 1.42 all'emendamento Polverini 1.57 le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che in questi casi il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, pone in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più vi si avvicina ed eventualmente un numero di emendamenti intermedi. Qualora gli emendamenti risultino respinti, si intendono respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti, saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Nel caso di specie porrà in votazione i due emendamenti all'inizio e alla fine della serie, nonché l'emendamento mediano.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polverini 1.33, 1.37 e 1.41, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.42, 1.46 e 1.57, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.58, 1.59 e 1.60.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Simonetti 1.27 non sarà posto in votazione ma sarà preso in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Davide BARUFFI (PD), riferendosi al suo emendamento 1.21, chiede alla rela-

trice di chiarire le ragioni del suo parere contrario, anche per capire se l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.20 possa risolvere il problema alla base del suo emendamento.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, conferma che, con l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.20 e conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2004, l'autonomia degli enti locali rimane salvaguardata, come si proponeva l'emendamento Baruffi 1.21. Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro di tale emendamento.

Davide BARUFFI (PD), accogliendo l'invito al ritiro formulato dalla relatrice, sottolinea che il suo emendamento era volto a esplicitare la necessità di giungere a una apertura regolamentata dei luoghi della cultura nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali. Dal momento che è compito del legislatore evitare di approvare norme invasive delle sfere di autonomia dei diversi livelli di governo, a suo avviso, l'esplicitazione contenuta nel suo emendamento avrebbe evitato il prodursi di inutili problemi. Confida, tuttavia, che in sede di applicazione del decreto-legge siano garantite le prerogative degli enti territoriali.

Il ministro Dario FRANCESCHINI rileva che il settore dei beni culturali, con il decreto-legge in esame, si aggiunge a un elenco di settori, come la sanità o i trasporti, che presentano le medesime problematiche sottolineate dall'onorevole Baruffi. Si tratta pertanto di questioni già affrontate e già risolte secondo modalità che saranno applicate anche al settore dei beni culturali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Baruffi 1.21.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sui suoi emendamenti 1.16, 1.6, 1.7, 1.5 e 1.8, sottolinea che le proposte emendative intendono circostanziare in modo preciso

i termini della regolamentazione dell'apertura dei musei e dei luoghi della cultura in caso di sciopero.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Chimienti 1.16, 1.6, 1.7, 1.5 e 1.8.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.13, osserva che, a suo avviso, l'inserimento del settore dei beni culturali tra i servizi pubblici essenziali dovrebbe comportare l'adozione di interventi di largo respiro, come il monitoraggio della qualità dei servizi resi. Ciò appare tanto più importante se si pensa che tali servizi sono spesso erogati, in regime di appalto o di subappalto, da soggetti terzi, pagati dai contribuenti, e se si considera lo stato di abbandono dei siti del nostro patrimonio culturale.

Titti DI SALVO (PD) osserva che, a suo avviso, il problema sollevato dalla collega Ciprini è risolto dall'approvazione del suo articolo premissivo 01.01, che prevede l'inserimento della cultura nei livelli essenziali delle prestazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciprini 1.13, Luigi Gallo 1.15 e Tripiedi 1.14.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.29, segnala la necessità che l'attuazione del decreto-legge avvenga senza procedere al reclutamento di nuovo personale, anche se ciò appare difficile. Annuncia che voterà a

favore del decreto-legge in quanto ne condivide l'intento, lamentando comunque che la sua portata sia inficiata dall'evidente legame con l'episodio dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.29.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Simone Valente 1.12, osserva che sarebbe auspicabile limitare l'applicabilità delle norme sulla precettazione ai dipendenti del settore dei beni culturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Simone Valente 1.12 e approva l'articolo aggiuntivo della relatrice 1.01.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 1.02.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 1.03.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che il testo risultante dalle proposte approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani in cui avrà luogo la votazione del mandato alla relatrice.

**La seduta termina alle 15.45.**

## ALLEGATO 1

**DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO  
DEL DECRETO-LEGGE**

## ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

## ART. 01.

*(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).*

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

**01. 01.** Di Salvo, Coscia, Damiano, Piccoli Nardelli, Gnechi, Albanella, Baruffi, Ghizzoni, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani, Carocci, Ascani, Malpezzi, Sgambato, Manzi, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Ventricelli.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1. 22.** Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori.

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 1.** Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 2.** Chimienti, Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 23.** Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 24.** Fassina, Gregori.

*Sopprimerlo.*

**\* 1. 25.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole: l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; con le seguenti: paesaggistiche.*

**1. 11.** Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Al comma 1, dopo le parole:* sono aggiunte le seguenti: «, aggiungere le seguenti: previa valutazione obbligatoria inerente il differimento dell'astensione ad altra data.

- 1. 3.** Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Al comma 1, dopo le parole:* sono aggiunte le seguenti: «, aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di sciopero economico – politico, essenzialmente diretto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento.

- 1. 4.** Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura *con le seguenti:* l'apertura al pubblico e il relativo accesso a musei, siti e spazi espositivi dei beni culturali e ambientali.

- 1. 26.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole:* al pubblico *aggiungere la seguente:* regolamentata.

- 1. 20.** Damiano, Gnechi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

*Al comma 1, sostituire la parola:* musei *con la seguente:* istituti e *aggiungere, in fine, le parole:* pubblici e privati aperti al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale.

- 1. 19.** Antimo Cesaro, Palladino.

*Al comma 1, sostituire la parola:* musei *con la seguente:* istituti.

- 1. 18.** Antimo Cesaro, Palladino.

*Al comma 1, dopo le parole:* musei e *aggiungere le seguenti:* altri istituti e *e dopo le parole* di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:*, comma 3,.

- 1. 82.** Manzi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Piccoli Nardelli, Rampi, Carocci, Malpezzi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Malisani, Pes.

*Al comma 1, dopo le parole:* luoghi della cultura *aggiungere le seguenti:* per la fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale.

- 1. 28.** Simonetti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.

- 1. 32.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi dieci siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

- 1. 33.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi quindici siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

- 1. 34.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi venti siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

**1. 35.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi venticinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

**1. 36.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi trenta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

**1. 37.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi trentacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

**1. 38.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi quaranta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

**1. 39.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i

primi quarantacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

**1. 40.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi cinquanta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

**1. 41.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cento dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 42.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di novanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 43.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ottanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 44.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-

cazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di settanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 45.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di sessanta dipendenti a tempo piene o equivalenti.

**1. 46.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cinquanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 47.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quarantacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 48.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quaranta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 49.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui air articolo 101 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trentacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 50.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trenta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 51.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventotto dipendenti a tempo pieni o equivalenti.

**1. 52.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventisei dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 53.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venticinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 54.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventiquattro dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 55.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventidue dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 56.** Polverini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venti dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

**1. 57.** Polverini.

*Al comma 1, dopo le parole:* di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:* , comma 2, lettere a), d), e) ed f), limitatamente ai siti inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.

**1. 58.** Polverini.

*Al comma 1, dopo le parole:* di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:* comma 2, lettere a), d), e) ed f), limitatamente ai siti proprietà pubblica.

**1. 59.** Polverini.

*Al comma 1, dopo le parole:* di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:* comma 2, lettere a), d), e) ed f).

**1. 60.** Polverini.

*Al comma 1, dopo le parole:* cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *inserire le seguenti:* recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**1. 27.** Simonetti.

*Al comma 1, dopo le parole:* di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* limitatamente ai siti di proprietà pubblica.

**1. 61.** Polverini.

*Al comma 1, dopo le parole:* 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* limitatamente a quelli appartenenti a soggetti pubblici.

**1. 17.** Malisani, Bossa.

*Al comma 1, dopo le parole:* 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* previa intesa sede di Conferenza unificata dell'ambito specifico di applicazione.

**1. 21.** Baruffi, Damiano, Gneccchi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

*Al comma 1, dopo le parole:* n. 42, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* limitata ai periodi di tempo in cui, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali vigenti, le azioni di sciopero non possono essere effettuate.

**1. 16.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti*: limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e comunque nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva nazionale in materia di assemblea.

- 1. 6.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti*: limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

- 1. 7.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti*: in ogni caso lo sciopero costituisce un diritto di libertà, il cui esercizio non può essere limitato né può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento.

- 1. 5.** Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli enti locali interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri

attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del diritto di assemblea e del diritto di sciopero dei lavoratori.

- 1. 8.** Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, effettua un sistema di monitoraggio e valutazione, volto a programmare e indirizzare l'azione degli operatori pubblici e privati in tema di servizi essenziali al pubblico, prevedendo in particolare:

*a)* le modalità di organizzazione ed erogazione di ciascun servizio;

*b)* i livelli di erogazione di ciascun servizio, in termini di rappresentazione numerica o quantitativa;

*c)* le dimensioni quantitative e qualitative della domanda;

*d)* la capacità di ciascun servizio di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;

*e)* la capacità di ciascun servizio di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto di riferimento;

*f)* la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;

*g)* la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario;

h) l'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità;

i) l'alimentazione e il potenziamento del sistema statistico nazionale sui servizi aggiuntivi culturali.

**1. 13.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Nel rispetto delle singole autonomie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità del servizio pubblico essenziale della fruizione di musei, biblioteche e beni librari e archivistici statali, situati nei comuni, e analoghe istituzioni dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, aggiorna le forme di collaborazione, definite, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con appositi accordi e convenzioni, previo accordo tra i rappresentanti sindacali della parte datoriale e della parte dei lavoratori;

1-ter. L'integrazione degli accordi e convenzioni con i soggetti privati prevede anche la fissazione di nuovi criteri ai fini della selezione dei beneficiari del sostegno pubblico da parte dello Stato, regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, previa valutazione dei seguenti risultati, anche ai fini dell'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità:

a) la capacità di ciascun servizio privato di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;

b) la capacità di ciascun servizio privato di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto territoriale di riferimento;

c) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgi-

mento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;

d) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario.

**1. 15.** Luigi Gallo, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Vacca, D'Uva.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, inserisce i predetti beni in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.

**1. 14.** Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte, per la loro entrata in vigore, al parere della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

**1. 9.** Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'apertura di cui al precedente comma deve essere garantita con il per-

sonale preposto al medesimo servizio in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

**1. 29.** Simonetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 non si applicano ai prestatori di lavoro del settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

**1. 12.** Simone Valente, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In ogni caso, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 non possono comandare il lavoratore, negando l'adesione all'astensione, se la prestazione indispensabile può essere garantita dai colleghi non aderenti mediante sostituzione »;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « e al comma 2-bis. ».

**1. 63.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: « Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, » sono aggiunte le seguenti: « anche attraverso affissione nei luoghi di lavoro, nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, sms, posta elettronica, social network, comunicati radio-televisivi »;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente si applica a tutte le amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi di cui si applica la presente legge ».

**1. 62.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis.

1. Quando un servizio di trasporto è svolto in regime di abbonamento, il gestore del servizio deve risarcire l'utente optando per una delle seguenti modalità:

a) prorogare la durata dell'abbonamento per un numero di giorni equivalenti a quelli in cui si sia verificata un'interruzione del servizio per sciopero superiore a tre ore;

b) applicare uno sconto sul rinnovo dell'abbonamento proporzionato al numero di giorni di sciopero superiori alle tre ore verificatisi durante il periodo di validità dell'abbonamento medesimo;

c) restituire agli abbonati, alla scadenza dell'abbonamento, la somma equivalente al costo del biglietto giornaliero per ogni giorno di sciopero superiore alle tre ore verificatosi durante il periodo di validità dell'abbonamento medesimo ».

**1. 30.** Simonetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavora-

tori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

**1. 67.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

**1. 66.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

**1. 65.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavora-

tori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

**1. 64.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 può essere adottata per un massimo di due volte nell'arco di un trimestre per settore di applicazione dei servizi pubblici essenziali ».

**1. 68.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno sei mesi ».

**1. 69.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo dei Contratto collettivo di lavoro per almeno cinque mesi ».

**1. 70.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno quattro mesi ».

**1. 71.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno tre mesi, anche non consecutivi ».

**1. 72.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno due mesi, anche non consecutivi ».

**1. 73.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

**1. 74.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

**1. 75.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

**1. 76.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».

**1. 77.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Commissione convoca, di norma ogni sei mesi, le Confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e le associazioni sindacali di categoria per una valutazione complessiva delle azioni intraprese dalla Commissione stessa ai sensi del presente articolo».

**1. 78.** Polverini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici essenziali di trasporto aereo, marittimo limitatamente al collegamento con le isole, ferroviario o su strada, urbano e extraurbano, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche, è istituito un premio produttività correlato al numero di biglietti emessi, ovvero al numero di abbonamenti sottoscritti, nel corso dell'anno solare e al grado di soddisfazione dell'utente rilevabile tramite apposita strumentazione informatica per la registrazione del *customer satisfaction*.

**1. 31.** Simonetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. In occasione di eventi di rilevanza nazionale o internazionale, la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, su segnalazione del Ministro dell'interno o del Prefetto negli altri casi, invita i soggetti proclamanti a differire la data dell'astensione dal lavoro per l'intera durata della manifestazione. Qualora gli eventi di rilevanza nazionale o internazionale abbiano una durata complessiva superiore ai tre giorni, la delibera di invito della Commissione di garanzia sarà limitata alle manifestazioni più rilevanti nell'ambito dell'evento medesimo, come individuate dal Ministro degli interni o dal Prefetto.

**1. 79.** Pizzolante, Bosco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.

**1. 81.** Rizzetto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi. ».

**1. 80.** Rizzetto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Clausola di neutralità finanziaria).*

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 01.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. 1. Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza dell'applicazione della disciplina essenziale della pubblica fruizione del bene pubblico, la scelta di gestione dei servizi dei beni culturali, quali il servizio di bigliettazione il servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici il servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, è operata, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dagli enti titolari dei beni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, attraverso strutture, dotate di autonomia.

**1. 03.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Trippedi, Dall'Osso, Lombardi, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. È data facoltà ai lavoratori di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:

a) forme di protesta dei lavoratori che prevedano il mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni;

b) forme di protesta dei lavoratori che prevedano l'interruzione del servizio.

1-ter. Le iniziative di cui al comma 1-bis, lettera a), non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste dal medesimo comma 1. Le iniziative di cui alla lettera b), del comma 1-bis, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo articolo ».

**1. 04.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Trippedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – 1. In occasione di grandi eventi di rilievo internazionale, la Commissione di garanzia può disporre la sospensione del diritto di sciopero nei servizi relativi alla fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale.

**1. 02.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative.

- 1. 05.** Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. All'articolo 13 comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: « che sono tenute » fino a: « valutato idoneo » sono sostituite delle seguenti: « La delibera per avere valore operativo e vincolante per tutti i soggetti interessati deve essere sottoscritta dalle organizzazioni sindacali rappresentanti almeno il 51 per cento dei lavoratori iscritti o il 60 per cento dei voti riportati nelle elezioni delle RSU. In caso di dissenso, la deliberazione, a richiesta del 15 per cento degli iscritti o del 10 per cento dei voti riportati nelle elezioni della RSU ovvero di quote significative di rappresentanti RSU o di lavoratori da definirsi in sede di contrattazione, deve essere sottoposta a referendum di convalida; in caso di non approvazione, la delibera è nulla.

- 1. 06.** Chimienti, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « può invitare » fino

alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dispone il differimento dell'astensione per consentire un ulteriore tentativo di mediazione. In caso di esito negativo, lo sciopero può essere nuovamente proclamato nel rispetto dei termini di preavviso e delle altre misure previste dalla presente legge ».

- 1. 07.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. – 1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 le parole da: « invita » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « applica il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ».

- 1. 08.** Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: per la conversione in legge aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'efficacia delle disposizioni di cui di cui al presente decreto è subordinata al parere della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 2. 1.** Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

## ALLEGATO 2

**DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. – *(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).* – 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

**01. 01.** Di Salvo, Coscia, Damiano, Piccoli Nardelli, Gneccchi, Albanella, Baruffi, Ghizzoni, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani, Carocci, Ascani, Malpezzi, Sgambato, Manzi, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Ventricelli.

*Al comma 1, dopo le parole: al pubblico aggiungere la seguente: regolamentata.*

**1. 20.** Damiano, Gneccchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

*Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo*

*le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.*

**\* 1. 82.** Manzi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Piccoli Nardelli, Rampi, Carocci, Malpezzi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Malisani, Pes.

*Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.*

**\* 1. 61.** *(Nuova formulazione)* Polverini.

*Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.*

**\* 1. 17.** *(Nuova formulazione)* Malisani, Bossa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*  
ART. 1-bis. – *(Clausola di neutralità finanziaria).* – 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 01.** La Relatrice.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	151
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte di riformulazione degli emendamenti Fucci 4.3, Schullian 5.2 e Baroni 5.3</i> ) .....	159
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	160
RISOLUZIONI:	
7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	154

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

#### Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

**Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del testo unificato delle proposte di legge in oggetto. La Commissione,

pertanto, nella seduta odierna procederà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Dà, quindi, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fucci 4.3, interamente sostitutivo dell'articolo 4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita altresì al ritiro, precisando che altrimenti il parere si intenderebbe contrario, i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaele CALABRÒ (AP) rileva che nella nuova formulazione del comma 2 è assente la previsione secondo cui l'Osservatorio nazionale acquisisce anche i dati relativi agli errori sanitari, oltre a quelli

legati al contenzioso, presente invece nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, come riformulato, approvato nella seduta di ieri, nella parte in cui si riferisce alle funzioni dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che sia opportuno specificare i requisiti dei soggetti che saranno chiamati a far parte dell'Osservatorio. Si interroga, inoltre, sul carattere prescrittivo o meno delle « misure idonee » la cui individuazione spetta all'Osservatorio stesso.

Sottolinea, altresì, che occorrerebbe effettuare una netta distinzione tra le linee di indirizzo richiamate nell'articolo 4 e le linee guida previste dalla nuova formulazione dell'articolo 6, proposta dall'emendamento 6.50 relatore, precisando meglio il ruolo delle società scientifiche.

FUCCI Benedetto Francesco (FI-PdL), pur condividendo alcuni dei rilievi espressi dai colleghi intervenuti precedentemente, accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.3 proposta dal relatore, che ringrazia per la disponibilità mostrata, sottolineando con particolare soddisfazione l'accoglimento del riferimento esplicito alle società scientifiche.

Paola BINETTI (AP) auspica un chiarimento in relazione alla concreta operatività del previsto Osservatorio, ricordando che esso deve essere dotato del potere di richiedere al Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) i dati necessari ad effettuare un monitoraggio esaustivo rispetto agli errori sanitari.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) manifesta apprezzamento per la riformulazione proposta dell'emendamento Fucci 4.3, condividendo l'individuazione dell'Age.Na.S. come sede più adatta a raccogliere i dati provenienti dalle diverse realtà regionali. Nel ricordare la necessità di una formazione continua per prevenire gli errori sanitari, invita il Ministero della salute ad una azione di vigilanza sulle

società scientifiche, in ragione dell'importante ruolo che viene loro affidato.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nel concordare con il deputato Burtone circa l'opportunità di istituire l'Osservatorio nazionale presso l'Age.Na.S., ricorda che per prassi organismi di questa natura sono composti da soggetti con diverse professionalità, sulla base di accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-regioni.

Raffaele CALABRÒ (AP) chiede chiarimenti circa le modalità di confronto tra Stato e regioni in relazione alla costituzione dell'Osservatorio.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO osserva che dovrebbe applicarsi la cosiddetta « intesa debole » in sede di Conferenza Stato-regioni.

Federico GELLI (PD), *relatore*, sottolinea che l'Osservatorio può funzionare solo se vi è una piena collaborazione delle singole regioni che hanno, secondo la Costituzione vigente, competenza in materia sanitaria e, pertanto, non si può definire per legge la composizione dello stesso Osservatorio.

Ritiene, peraltro, condivisibile il rilievo espresso dal collega Calabrò in relazione al comma 2 e formula quindi un'ulteriore riformulazione in tal senso dell'emendamento Fucci 4.3, che prevede un esplicito riferimento agli « errori sanitari » oltre che al contenzioso, per quanto riguarda i dati che l'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento Fucci 4.3.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.3.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea che le linee di indirizzo previste dalla nuova formulazione dell'articolo 4 possono

rappresentare, di fatto, una vera e propria fonte normativa nella prassi giudiziaria. Propone pertanto di prevedere un riferimento a « linee di indirizzo generali », al fine di diminuirne il carattere prescrittivo, evitando così di affidare, di fatto, un ruolo legislativo a chi non ne ha le competenze.

Giulia GRILLO (M5S) dichiara di non comprendere le perplessità espresse dal collega Sisto, sia in ordine alla natura delle linee di indirizzo sia alla costituzione dell'Osservatorio presso l'Age.Na.S..

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Fucci 4.3, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fucci 4.3, come da ultimo riformulato, risultano preclusi o assorbiti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 5.1, Lenzi 5.7 e Miotto 5.12. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Schullian 5.2 e Baroni 5.3, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, inoltre, al ritiro i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, specificando che altrimenti il parere si intende contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Schullian 5.5 e lo ritira; sottoscrive, altresì, l'emendamento Schullian 5.1.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 5.1, fatto proprio dal collega Marguerettaz (*vedi allegato 2*).

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) sottoscrive l'emendamento Schullian 5.2 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Giulia GRILLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione proposta.

Federico GELLI (PD), *relatore*, evidenzia l'opportunità di eliminare il riferimento ai liberi professionisti in relazione all'obbligo di trasparenza in quanto si rischia di configurare una eccessiva interferenza rispetto alla loro autonomia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 5.2, fatto proprio dal collega Marguerettaz, come riformulato, e Lenzi 5.7 (*vedi allegato 2*).

Andrea COLLETTI (M5S) pone all'attenzione dei colleghi la previsione, recata dal comma 2 dell'articolo 5, di limitare l'obbligo di fornire la documentazione sanitaria ai soli casi in cui il paziente si ritenga danneggiato.

Federico GELLI (PD), *relatore*, nel dichiarare che il tema sollevato dal collega Colletti merita un approfondimento, propone l'accantonamento dell'emendamento Miotto 5.12.

La Commissione concorda.

Donata LENZI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.8.

Edoardo PATRIARCA (PD) ritira l'emendamento Miotto 5.6, di cui è firmatario.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.11, ravvisando l'opportunità di assicurare la massima trasparenza in relazione alle linee guida adottate dai singoli dipartimenti e ratificate dalle relative strutture.

Federico GELLI (PD), *relatore*, osserva che una piena operatività delle linee guida appare ancora non realizzata, ricordando che vi sono tuttora difficoltà a garantire una certa omogeneità dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale. Ricorda, in ogni caso, che il tema delle linee guida sarà affrontato in relazione al successivo articolo 6.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 5.11.

Maria AMATO (PD) segnala che la concreta applicazione delle linee guida deve tenere conto della diversa quantità e qualità delle risorse concretamente a disposizione delle singole strutture sanitarie.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.4.

Teresa PICCIONE (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.10, ricordando che l'obiettivo del provvedimento in esame, oltre alla corretta prevenzione e gestione degli errori sanitari, dovrebbe essere quello di ridurre il ricorso alla cosiddetta medicina difensiva e disincentivare un uso pretestuoso delle richieste di indennizzo.

Raffaele CALABRÒ (AP) rileva alcune ambiguità in relazione ai dati di cui è prevista la pubblicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo in discussione.

Donata LENZI (PD) si associa alle considerazioni del collega Calabrò e ritiene, pertanto, opportuno un accantonamento degli emendamenti riferiti al richiamato comma 3.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara di condividere le perplessità espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito.

Federico GELLI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti Piccione 5.10, Baroni 5.3 e Fossati 5.9, riferiti

al comma 3 dell'articolo 5 del testo unificato in discussione.

La Commissione concorda.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene utile che il relatore, nella predisposizione di una proposta di riformulazione del comma 3 dell'articolo 5, consideri l'esigenza di rendere pubblici anche dati disaggregati in relazione al contenzioso, per poter agevolare i pazienti nella scelta delle strutture alle quali rivolgersi.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Marco RONDINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

#### **7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Vittoria D'INCECCO (PD), in qualità di prima firmataria della risoluzione in esame, ricorda che negli ultimi giorni le principali istituzioni sanitarie del Paese – a partire dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Agenzia italiana del farmaco – hanno sottolineato con urgenza la necessità di giungere rapidamente all'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV).

I dati relativi al 2014 del monitoraggio delle coperture vaccinali a 24 mesi delle profilassi inserite nel PNPV mostrano in-

fatti un livello di copertura inferiore agli obiettivi fissati. Poliomielite, tetano, difterite, epatite B e pertosse sono risultate, anche se di poco, inferiori al 95 per cento, valore minimo previsto dal Piano. Il monitoraggio ha inoltre registrato un calo importante, di circa il 4 per cento, delle coperture per morbillo (86,63 per cento), parotite (86,57 per cento) e rosolia (86,58 per cento).

Fa presente che le implicazioni derivanti da una riduzione significativa delle coperture sono note: come ricordato dal Presidente dell'ISS, Walter Ricciardi, oltre al rischio epidemico, è possibile che l'insorgenza di malattie sconfitte da anni grazie alla vaccinazione non sia riconosciuta e trattata in tempo dagli operatori sanitari.

L'importanza fondamentale della vaccinazione come presidio di sanità pubblica ha rappresentato una delle direttrici fondamentali delle azioni portate avanti dall'Italia nel semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, che nella riunione dei Ministri della Salute del 6 dicembre scorso ha invitato gli Stati Membri a proseguire lungo la strada dell'implementazione e del miglioramento dei programmi di vaccinazione nazionale, anche prevedendo, se opportuno, « l'introduzione di nuovi vaccini ».

L'Italia ha avuto l'opportunità di rivestire un ruolo di guida a livello internazionale. In occasione del *summit* del settembre 2014 sulla « *Global Health Security Agenda* », infatti, è stata designata come capofila nelle strategie e campagne vaccinali nel mondo. Tuttavia, molti sforzi devono essere ancora fatti: si pensi che nel 2013 la spesa pro capite per vaccini è stata pari a soli 5,4 euro, contro una spesa farmaceutica pro capite di 187,7 euro.

Ritiene, che come ricordato dal Consiglio dell'UE, in questo quadro un ruolo di primo piano è ricoperto dalla corretta informazione sia nei confronti degli operatori sanitari che delle famiglie. Su questo punto si è concentrato il rapporto del Censis « La cultura della vaccinazione in Italia: un'indagine sui genitori », che ha mostrato come soltanto il 6 per cento delle

famiglie sia al corrente di quali siano le vaccinazioni obbligatorie. Altro dato da tenere in considerazione è quello del canale di accesso alle informazioni da parte dei genitori italiani: il 42,8 per cento del campione ha dichiarato infatti di cercare informazioni su internet al momento di prendere la decisione di vaccinare o meno il proprio figlio. Il 7,8 per cento di chi si basa su informazioni reperite sulla rete ha poi deciso di non procedere alla profilassi.

Una comunicazione trasparente in materia di vaccini si misura dunque sia nella lotta alla disinformazione e alle false credenze che nella necessità di portare a conoscenza in modo chiaro ed inequivocabile le eventuali conseguenze di alcune profilassi. Per questo motivo è necessario supportare attivamente il lavoro dell'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano all'estero, affinché sia fatta chiarezza sul possibile effetto patogeno derivante dalla somministrazione di alcuni vaccini.

Fa presente che, alla luce di quanto premesso, la proposta di risoluzione all'ordine del giorno impegna il Governo ad aggiornare in tempi rapidi il calendario vaccinale, anche attraverso l'inserimento di nuovi vaccini disponibili e di comprovata efficacia, ampliando inoltre la platea di soggetti che possano usufruire della gratuità; a fare in modo che sia data corretta informazione sui vaccini tanto agli operatori sanitari quanto alle famiglie, confermando il ruolo di primo piano che il nostro Paese ha ricevuto a livello internazionale. Ultimo, ma non ultimo, l'impegno ad assumere, sulla scorta delle conclusioni che saranno tratte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie per tutelare il personale militare italiano.

Chiede, infine, se il Governo è d'accordo, di poter riformulare la risoluzione, tenendo conto dell'aggiornamento dei dati e dell'urgenza segnalata da più parti concernente l'emanazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNVP).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, in merito alle iniziative che questo Ministero ha avviato per l'aggiornamento del calendario vaccinale, comunica che è stata predisposta una bozza di Piano nazionale per la prevenzione vaccinale (PNPV) 2016-2018, in cui è incluso il nuovo calendario nazionale delle vaccinazioni.

Il lavoro è stato realizzato in stretta collaborazione con il gruppo inter-istituzionale di lavoro «Strategie vaccinali», individuato dal Ministro della salute e istituito nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanità, nel quale sono rappresentate tutte le Istituzioni coinvolte nelle strategie vaccinali, ovvero ISS, AIFA e Regioni, attraverso la presenza anche del coordinatore del gruppo interregionale Sanità Pubblica e *Screening* (GISPS).

La bozza di Piano è stata approntata anche tenendo conto del Piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (*European Vaccine Action Plan 2015-2020, EVAP*), di recente approvazione, e coerente con il Piano d'azione globale per le vaccinazioni 2011-2020 (*Global Vaccine Action Plan 2011-2020, GVAP*), approvato dalla 65<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità e contestualizzato alla realtà della regione europea dell'OMS.

Fa presente, quindi, che l'EVAP è lo strumento per l'implementazione della visione, espressa dalla «Decade delle vaccinazioni», di un mondo in cui ogni individuo, indipendentemente da dove sia nato, dove viva e chi sia, possa godere di una vita libera dalle malattie prevenibili da vaccinazione, grazie alla disponibilità dei vaccini, che deve essere garantita dalle autorità sanitarie, e da una politica coerente con gli obiettivi di *Health 2020* e di altre strategie e politiche fondamentali.

Scopo del nuovo Piano italiano è «l'armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva, attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il

profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo (prevenendo, il più possibile, situazioni di carenza), e a servizi di immunizzazione di livello eccellente».

Nel PNPV sono state individuate 6 priorità: 1. mantenere lo stato Polio free; 2. perseguire gli obiettivi del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita e rafforzare le azioni dirette all'eliminazione; 3. garantire l'offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, l'accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini; 4. prevedere azioni per i gruppi di popolazione difficilmente raggiungibili e con bassa copertura vaccinale; 5. elaborare un Piano di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni, nonché una serie di obiettivi specifici, oltre a quelli di copertura vaccinale per tutte le vaccinazioni inserite in calendario.

Segnala, poi, che in esso, inoltre, è stato disegnato un percorso per il raggiungimento di detti obiettivi ed è previsto un processo di puntuale monitoraggio e di valutazione attraverso indicatori.

In particolare, oltre a sviluppare o aggiornare le azioni, tenendo conto delle lezioni apprese e concentrandosi sui problemi ancora irrisolti e gli ostacoli tuttora presenti, nel nuovo PNPV si vuole stimare il costo della mancata vaccinazione, oltre che dell'intervento vaccinale nella sua completezza, e insieme ai bisogni, si vogliono individuare fonti di risorse derivanti anche da un meccanismo premiante le realtà che si impegnano per un cambiamento in positivo delle attività vaccinali.

Proprio per questo ultimo punto ritiene che siano fondamentali il monitoraggio e la valutazione, sopra citati, coerenti e rilevanti per controllare l'attuazione del Piano.

Al tempo stesso, il Piano sottolinea il valore etico e sociale delle vaccinazioni, e quanto fondamentale sia la condivisione della consapevolezza della loro efficacia nel determinare un guadagno di salute, «*in primis*» tra tutti gli operatori sanitari, oltre che nella popolazione generale.

Tale obiettivo è raggiungibile solo con interventi formativi ed educativi mirati, attuati nelle scuole di ogni ordine e grado

e nei piani formativi universitari e specialistici delle discipline medico-sanitarie.

Non da ultimo, viene affrontato il tema della comunicazione da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale ai propri assistiti, e la comunicazione da parte delle Istituzioni centrali, che dovranno essere improntate alla trasparenza e alla profonda conoscenza dei contenuti del PNPV e dei suoi presupposti tecnico-scientifici.

Fa presente che la citata bozza è stata da tempo inviata al coordinamento inter-regionale della prevenzione per la condivisione con le regioni delle scelte strategiche adottate, anche a garanzia di omogeneità dell'offerta nel Paese.

Relativamente alle iniziative nazionali di formazione e comunicazione per gli operatori sanitari e la popolazione generale sulle vaccinazioni, precisa che il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni (Intesa dal 13 novembre 2014), all'interno del « Macro Obiettivo 9 – Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie », prevede, tra le strategie da implementare a livello regionale: comunicazione per la popolazione generale e specifici sottogruppi; formazione per gli operatori sanitari sulle priorità di prevenzione identificate, e, tra gli obiettivi, quello di « Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione ».

Alla luce delle considerazioni ora sviluppate, ritiene di poter accogliere gli impegni formulati nella risoluzione in esame.

Vega COLONNESE (M5S) evidenzia come le informazioni disponibili presso le strutture sanitarie in merito alle vaccinazioni e, soprattutto, alle loro conseguenze, risentano spesso del carattere della incompletezza e della scarsa chiarezza. Accade, pertanto, che le famiglie siano costrette a cercare tramite *internet* le informazioni di cui necessitano, che non sono reperibili altrove.

Precisando che il suo intendimento non è quello di assumere una posizione aprio-

risticamente favorevole nei confronti dei cosiddetti « obiettori », cioè di coloro che non sottopongono a vaccinazioni i propri figli, rileva comunque quanto, a suo avviso, sia controproducente l'accanimento messo in atto verso questi ultimi da parte dei *media*, non tenendo conto del fatto che spesso si tratta di decisioni maturate con sofferenza.

Elena CARNEVALI (PD), dopo aver ringraziato la deputata D'Incecco per l'iniziativa assunta con la presentazione della risoluzione in oggetto, da lei stessa sottoscritta, sottolinea come tale risoluzione anticipi temporalmente i dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità in merito al consistente calo delle vaccinazioni registrati di recente. Al riguardo, segnala con preoccupazione il dato per cui stanno tornando a diffondersi malattie che sembravano debellate.

Nell'apprezzamento delle iniziative che il Governo intende intraprendere al fine di arginare tale tendenza, e auspicandone la realizzazione in tempi ravvicinati, stante la rilevanza che assume il tempismo nel caso di specie, ritiene che vi siano altri canali attraverso cui agire. Innanzitutto, un ruolo centrale in termini di informazione e di prevenzione dovrebbe essere svolto dalle singole aziende sanitarie locali, mentre un'azione di verifica dell'operato delle ASL spetterebbe a ciascuna regione.

Rileva, inoltre, che un ruolo importante, nell'ottica di una campagna di sensibilizzazione, andrebbe assunto da parte degli ordini professionali.

Maria AMATO (PD) ritiene che quello attuale sia il momento opportuno per discutere il tema trattato dalla risoluzione in oggetto, in quanto non si stanno verificando episodi eclatanti, ciò che consente di avviare un dibattito con la dovuta serenità.

Rileva, quindi, come vi siano degli aspetti concernenti l'informazione relativa agli effetti e alle conseguenze delle vaccinazioni senz'altro suscettibili di miglioramento. Al riguardo cita, ad esempio, l'elemento temporale, che nell'ambito della

procedura del consenso informato è sottovalutata, non consentendo al soggetto interessato di avere a disposizione un lasso di tempo sufficiente al fine di assumere informazioni e di svolgere le opportune valutazioni.

Fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda l'informazione, un ruolo centrale è inopportuno svolto dagli organi di stampa anziché da operatori sanitari con una formazione *ad hoc*. A questo proposito, ricorda il numero di morti causato dalla campagna contro i vaccini antinfluenzali.

Silvia GIORDANO (M5S), dopo aver obiettato che a suo avviso il momento attuale non è così tranquillo per quanto concerne il verificarsi di episodi legati alle vaccinazioni, chiede al rappresentante del Governo se sia possibile ottenere dati concernenti il rapporto tra il decremento del ricorso alle vaccinazioni, da un lato, e l'aumento dell'incidenza della malattie che

tali vaccinazioni sono volte a prevenire, dall'altro.

Chiede, inoltre, se sia possibile avere una bozza del prossimo Piano nazionale di prevenzione vaccinale che il Governo intende approvare, anche al fine di poter esprimere una valutazione più consapevole della risoluzione in esame.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO assicura che metterà a disposizione della Commissione i dati di cui il ministero dispone sul tema delle vaccinazioni. Per quanto concerne la bozza, fa presente che essa è in fase di approvazione e che, comunque, l'*iter* dovrebbe concludersi in tempi non lunghi.

Marco RONDINI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI  
FUCCI 4.3, SCHULLIAN 5.2 E BARONI 5.3**

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Osservatorio nazionale  
sulla sicurezza in sanità).*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui all'articolo 3 della presente legge i dati regionali relativi alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette con cadenza annuale al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2010, n. 8.

**4. 3. (Nuova formulazione)** Fucci, Ciraci.

ART. 5.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: accreditate fino a: professionisti,.*

**5. 2. (Nuova formulazione)** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di gestione del rischio sanitario di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.*

**5. 3. (Nuova formulazione)** Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità).*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui all'articolo 3 della presente legge i dati regionali relativi agli errori sanitari nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e individua idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette con cadenza annuale al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2010, n. 8.

**4. 3. (Ulteriore nuova formulazione) Fucci, Ciraci.**

ART. 5.

*Al comma 1, sostituire la parola: attività con la seguente: prestazioni.*

**5. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: accreditate fino a: professionisti,.*

**5. 2. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.**

*Al comma 1, dopo le parole: all'obbligo di trasparenza aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996, e successive modificazioni.*

**5. 7. Lenzi, Patriarca, Carnevali.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE:

Incontro con una delegazione di parlamentari componenti la IV Commissione (Pesca e acquacoltura) della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Indonesia .....	161
AVVERTENZA .....	161

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE

*Mercoledì 14 ottobre 2015.*

**Incontro con una delegazione di parlamentari componenti la IV Commissione (Pesca e acquacoltura) della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Indonesia.**

L'incontro si è svolto dalle ore 14.15 alle ore 15.20.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### RISOLUZIONI

*7-00777 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VII e IX) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	162
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	168

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 Atto n. 209 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

##### Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni VII e IX).

*(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2015.

Dalila NESCI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sul dibattito in corso presso le Commissioni di merito, evidenziando che, in sede di esame degli emendamenti, è stato accantonato l'articolo 3, recante, tra l'altro, disposizioni concernenti i contratti conclusi dalla RAI. Ritiene che si tratti di un tema rilevante anche per quanto riguarda i profili di interesse della XIV Commissione, e pertanto meritevole di approfondimento.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, condivide l'importanza della questione richiamata, sulla quale il Governo stesso si è impegnato ad intervenire, e che in qualità di relatrice intende sottolineare nella proposta di parere che si accinge a pre-

sentare. Ritiene in tal senso di formulare una osservazione che inviti le Commissioni di merito, con riferimento ai contratti conclusi dalla RAI di cui all'articolo 3, a valutare l'opportunità di garantire che la disciplina nazionale sia pienamente rispettosa dei presupposti e dei limiti identificati dalla normativa europea, anche a tal fine richiamando espressamente i principi generali in tema di affidamento derivanti dalle norme e dai principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

Riterrebbe in ogni caso opportuno che la XIV Commissione si esprimesse sin dalla seduta odierna, proprio al fine di offrire alle Commissioni in sede referente un contributo utile durante la fase emendativa, in corso di svolgimento.

Dalila NESCI (M5S) invita la relatrice ad esprimere i rilievi anticipati nella forma di una condizione, anziché di una mera osservazione. Rileva infatti che anche nella documentazione predisposta dagli Uffici si evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di verificare gli effetti dell'esclusione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dagli obblighi procedurali del Codice degli appalti, tenuto conto che anche per tali contratti le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei Trattati istitutivi dell'Unione europea.

Mentre, infatti, la deroga prevista per i contratti della RAI si pone in linea con quanto previsto dalla disciplina europea sugli appalti pubblici relativi a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive, l'esclusione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dagli obblighi procedurali appare a suo avviso eccessiva.

Florian KRONBICHLER (SEL) condivide l'opportunità, segnalata dalla collega Nesci, di esprimere l'osservazione nella forma di una condizione.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, accoglie la richiesta avanzata dai colleghi e

formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Michele BORDO, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere da ultimo formulata che, con la modifica apportata, corrisponde meglio alle competenze della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.**

**Atto n. 208.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che, in ragione dell'omogeneità dei temi affrontati, illustrerà lo schema di decreto legislativo in titolo congiuntamente con il successivo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno (Atto del Governo n. 209). Entrambi gli atti intervengono in materia di risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi

bancarie, al fine di recepire la direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di « risoluzione » della crisi.

Il recepimento della direttiva BRRD è affidato a due distinti schemi di decreto legislativo:

l'atto del Governo n. 208, in titolo, che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (SIM *stand alone*);

l'atto del Governo n. 209 – come detto iscritto quale punto successivo all'ordine del giorno della seduta odierna – che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è

fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (c.d. *bail-in*) che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016.

Ricorda che con lettera datata 28 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2015/0066 per mancato recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE.

Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 è stato inviato all'Italia un parere motivato.

Quanto ai principi di delega per il recepimento, ricorda che la direttiva n. 59 è inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) che reca, all'articolo 8, specifici criteri di delega. L'articolo 8, comma 1, prevede che le norme sul *bail-in* si applichino a partire dal 2016.

Si dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. Le necessarie modifiche di coordinamento dovranno avvenire nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB.

Si prevede l'estensione delle norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento.

La delega provvede anche al recepimento della disciplina sanzionatoria. Si stabilisce, tra l'altro, che siano introdotte nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla

direttiva, definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi sopra indicati, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, si dovranno prevedere efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione.

Sono recati anche i principi per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione delle crisi bancarie, la definizione delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, la determinazione delle modalità di amministrazione dei fondi e della struttura deputata alla loro gestione.

Si prevedono, quindi, adeguate forme di coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del contenuto degli articoli.

Ritiene preferibile in questa sede soffermarsi sul nuovo quadro della gestione della crisi bancaria introdotta dagli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione.

Nella disciplina nazionale vigente, la crisi bancaria viene affrontata precipuamente con due strumenti disciplinati dal Testo Unico Bancario, ossia l'amministrazione controllata e la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Entrambe le procedure intervengono ove l'istituto si trovi già in una situazione patologica.

La nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve quindi essere svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi, sia da parte di banche e gruppi, sia da parte delle Autorità competenti.

A tal fine, le banche ed i gruppi devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi; il piano deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione. In tal senso la normativa italiana di attuazione (articolo 1, comma 12 dell'Atto del governo n. 208) inserisce una specifica disciplina nel Testo Unico Bancario (Titolo IV, Parte II, nuovo Capo II-*bis*), dedicata ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce.

Già durante la fase di normale operatività della banca, le autorità di risoluzione devono preparare piani di risoluzione (disciplinati dall'Atto del Governo n. 209, articoli 7 e seguenti) che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Esse potranno intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche. Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La direttiva mette, inoltre, a dispo-

sizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (*early intervention*) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei. Viene a tal fine introdotta nel Testo Unico Bancario (articolo 1, comma 13 dell'Atto del Governo n. 208), nel Titolo IV dedicato alla crisi bancaria, una nuova sezione dedicata alle misure di intervento precoce.

È conseguentemente modificata la disciplina dell'amministrazione straordinaria. Essa è disposta direttamente dalla Banca d'Italia e non più dal Ministero dell'economia: dunque, la Banca d'Italia può sciogliere gli organi di amministrazione e controllo delle banche (articolo 1, comma 14 dell'Atto del Governo n. 208) al ricorrere degli stessi presupposti per l'attivazione dei poteri di intervento precoce, ossia quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo. Resta fermo che l'amministrazione straordinaria può attivarsi ove siano previste gravi perdite del patrimonio oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

Viene introdotta una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie, la risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca, a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.

La misura della liquidazione coatta amministrativa, rimane in vigore quale alternativa alla risoluzione. In presenza di

uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione.

A tale scopo i decreti delegati (Atto del Governo n. 208, articolo 1, comma 23) modificano i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, che soggiace alle medesime condizioni delle nuove procedure di gestione delle crisi, con particolare riferimento alla risoluzione (Atto del Governo n. 209, articolo 17): lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ove non sia ragionevolmente possibile prospettare soluzioni alternative in tempi adeguati (di mercato o di vigilanza).

Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure (Atto del Governo n. 209, articoli 17 e seguenti):

vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;

trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;

trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;

applicare il *bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Alla luce dell'importanza e dell'ampiezza dei provvedimenti illustrati ritiene opportuno che l'esame presso la XIV Commissione si svolga tenendo conto dell'istruttoria in corso presso la Commissione Finanze, competente per il merito.

Michele BORDO, *presidente*, condivide la proposta avanzata dalla relatrice. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012.**

**Atto n. 209.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rinvia a quanto testé illustrato in occasione del-

l'avvio dell'esame del precedente schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 208).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo  
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo C.3272, già approvato dal Senato;

premesso che il provvedimento apporta numerose modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

ricordato che la disciplina dei servizi di media audiovisivi è strettamente connessa al nuovo quadro regolamentare europeo, e richiamati al riguardo i numerosi interventi dell'Unione europea che negli anni ha disciplinato la materia emanando dapprima un pacchetto di direttive sulle « comunicazioni elettroniche » (direttiva « quadro » 2002/21; direttiva sull'accesso 2002/19; direttiva « autorizzazioni » 2002/20; direttiva sul servizio universale 2002/22), e, successivamente, la direttiva 2007/65/CE che ha introdotto un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, poi codificata dalla direttiva 2010/13/UE;

richiamata inoltre la Raccomandazione del Consiglio d'Europa, adottata nel febbraio 2012, con cui si invitano gli Stati membri a modernizzare il quadro di *governance* dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione;

richiamato in particolare l'articolo 3 del disegno di legge volto a disciplinare l'attività gestionale della RAI, e, più precisamente, le disposizioni concernenti i contratti conclusi dalla RAI;

rilevato che la nuova disciplina deroga espressamente alla applicazione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) per i contratti conclusi dalla RAI aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, estendendo tale deroga anche ai contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi;

rilevato, inoltre, che ulteriori disposizioni in materia di affidamento dei contratti conclusi dalla RAI di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, escludono tali tipologie di contratti dal rispetto degli obblighi procedurali previsti dal Codice dei contratti pubblici;

osservato, al riguardo, che la deroga prevista per i contratti della RAI si pone in linea con quanto previsto dalla disciplina europea sugli appalti pubblici (direttiva 2004/18/CE e nuova direttiva 2014/24/UE), che consente agli ordinamenti nazionali – in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive – di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che possono rendere inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti;

rilevato, peraltro, che tale eccezione – in linea con quanto previsto dalle direttive – non si applica alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi;

sottolineata la necessità che l'affidamento dei contratti esclusi dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici avvenga comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di matrice europea;

ricordato infine che per gli appalti pubblici di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria la giurisprudenza della Corte di giustizia statuisce che si

applicano le norme e i principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito, con riferimento ai contratti conclusi dalla RAI di cui all'articolo 3, a garantire che la disciplina nazionale sia pienamente rispettosa dei presupposti e dei limiti identificati dalla normativa europea, anche a tal fine richiamando espressamente i principi generali in tema di affidamento derivanti dalle norme e dai principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. S. 1641, approvato dalla Camera (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ...	170
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	177
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure per la finanza pubblica. S. 2070 Governo (Parere alla 6 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	178
Conversione in legge del decreto-legge 1 <sup>o</sup> ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	173
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	179
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate (Parere alle Commissioni riunite VII e IX della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	174
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere)</i> .....	180
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i> .....	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	176

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

##### **La seduta comincia alle 8.35.**

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.**

**S. 1641, approvato dalla Camera.**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla 9<sup>a</sup> Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato il parere sul progetto di legge recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera (S. 1641).

Ricorda che la Commissione si è già pronunciata sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, con parere espresso in data 17 settembre 2014.

Passando all'esame dell'articolato, osserva che il provvedimento tende a salvaguardare e a valorizzare alcuni areali caratteristici coltivati storicamente ad agrumi; in particolare, si tratta di alcune

zone ubicate nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano ed intorno al lago di Garda.

Passando all'esame dell'articolato, rileva quanto segue.

L'articolo 1, definisce le finalità dell'intervento, consistenti nel ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico. Viene specificato che gli agrumeti caratteristici sono situati in quelle aree particolarmente vocate alla produzione di agrumi e nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche rendono il prodotto unico nel suo genere proprio perché strettamente legato al territorio.

L'articolo 2 reca la disciplina degli interventi, con il rinvio ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici; la definizione degli interventi ammessi ai contributi; e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. Viene al riguardo specificato che i contributi sono concessi per interventi che facilitino in modo prioritario l'utilizzo di tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e valorizzino la tradizione delle entità locali.

L'articolo 3 dispone un contributo, per il triennio 2014-2016, a favore dei proprietari e conduttori degli agrumeti, con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione professionale ed assistenziale, a copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli stessi agrumeti.

L'articolo 4, prevede un contributo unico, per il triennio 2014-2016, sempre a favore dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti, con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione professionale ed assistenziale a

copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati.

L'articolo 5, dispone che gli interventi debbano essere eseguiti in conformità con le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali previsto dall'articolo 2, e con quanto prescritto a legislazione vigente nella materia; nella normativa europea in materia di sviluppo rurale e nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi disposti sono soggetti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione di 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e per il 2016.

L'articolo 7 prevede l'attribuzione ai consorzi di tutela delle produzioni agrumi, ove presenti nel territorio, di predisporre un progetto per aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, per individuare gli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva nonché per favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionate, con particolare riguardo agli agrumeti abbandonati.

L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi, che vede il coinvolgimento delle regioni interessate dal decreto di riparto, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie.

L'articolo 9 individua le modalità per l'effettuazione dei controlli e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo in esame. Nello specifico si prevede che nel caso in cui gli interventi siano realizzati in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato, il soggetto responsabile è altresì escluso dalla possibilità di ottenere in futuro i

contributi; nel caso in cui, invece, gli interventi indicati nella domanda non vengano realizzati affatto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Viene, anche in tal caso, confermata l'esclusione dalla possibilità di partecipare all'erogazione di ulteriori contributi.

Evidenzia inoltre che è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili; ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è prevista l'intesa con le regioni interessate sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziare; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le regioni interessate definiscono l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento, e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse, destinate alle finalità previste dal provvedimento in titolo.

Rammenta altresì che le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera hanno recepito le osservazioni della Commissione relative all'articolo 6, comma 4 (ora comma 3), e all'articolo 8, comma 1, contenute nel parere espresso in data 17 settembre 2014.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure per la finanza pubblica. S. 2070 Governo.**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che La Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Ricorda che la Commissione europea ha negato all'Italia l'autorizzazione ad estendere il meccanismo del *reverse charge* per l'IVA al settore della grande distribuzione dei generi alimentari. Ciò avrebbe comportato, a decorrere dal 30 settembre scorso, l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2015, consistente nell'aumento dell'accisa sul carburante per autotrazione a copertura del mancato gettito derivante dalla mancata autorizzazione.

Osservato ciò, passa all'esame dell'articolo, rilevando quanto segue.

L'articolo 1 del decreto-legge in titolo, che interviene sul comma 632 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, è volto a evitare l'aumento dell'accisa. In particolare, l'attivazione della clausola di salvaguardia viene posticipata al 2016, mentre le minori risorse derivanti dalla mancata autorizzazione all'applicazione del *reverse charge* sono compensate dall'iscrizione in bilancio dalle maggiori entrate derivanti dalle procedure di collaborazione volontaria previste dalla legge n. 186 del 2014.

L'articolo 2 proroga il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, già posto al 30 settembre 2015, al 30 novembre 2015, mentre il termine per le eventuali integrazioni dell'istanza e per la presentazione della documentazione è posto al 30 dicembre 2015. Tale termine è riferito anche alla presentazione di documentazione a corredo delle istanze presentate entro il termine originario del 30 settembre. Le previsioni in materia di collaborazione volontaria sono

motivate dalle difficoltà incontrate dai professionisti e dagli intermediari incaricati di predisporre le istanze, in considerazione della complessità e della quantità delle stesse. I termini vigenti di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione sono fissati al 31 dicembre 2016. Ai sensi del comma 2, ai fini della collaborazione volontaria, l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette e su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

Propone infine di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.**

**C. 3340.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di competenza alla V Commissione della Camera sul decreto-legge n. 154 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale.

Nell'illustrare le finalità dell'articolo 1, volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, cosiddetto programma « Scuole belle », ricorda che tale programma, per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro (di cui, 280 milioni di euro già stanziati, come riportato nella ricostruzione), per il periodo 1° luglio 2014 – 1° aprile 2016. Evidenzia inoltre che la relazione illustrativa precisa

che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'accordo siglato il 28 marzo 2014, con il quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori.

Rileva anche che il finanziamento degli interventi del Piano viene garantita dall'articolo richiamato, disponendo: l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, « già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015 » a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Al riguardo, si richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (GU n. 220 del 22 settembre 2014), con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità; una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Passando all'illustrazione dell'articolo 2, nota come esso interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto 'Prodi-bis'b), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.

Pone poi in evidenza che l'articolo 3 è volto a stabilire una riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Piacenza e Parma, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015, e che, in particolare, la norma dispone una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti interessati nei seguenti importi massimi: 4 milioni di euro per la provincia di Parma; 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza; 3,679 milioni di euro da ripartirsi tra i comuni interessati dall'evento, come indicato nella Tabella A allegata al decreto-legge in titolo, essendo la riduzione degli obiettivi posta a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione per l'attuazione della cosiddetta « premialità » – misura prevista in favore degli enti locali rispettosi del Patto di stabilità interno e dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, disciplinata dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) – nei limiti degli spazi residui, quantificati alla data del 24 settembre 2015, e che conseguentemente, la norma dispone la sospensione per l'anno 2015 dell'applicazione del meccanismo di premialità, di cui al citato comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.**

**C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate.** (Parere alle Commissioni riunite VII e IX della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è tenuta a rendere alle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge del Governo C. 3272 e abbinate, recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, in data 9 giugno 2015.

Passando quindi all'esame dell'articolato, evidenzia i seguenti punti.

L'articolo 1 disciplina i contratti di servizio della RAI. In particolare, esso modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI. Più specificamente, dispone che esso è stipulato previa delibera del Consiglio dei ministri, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico.

Viene inoltre modificata la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) diventa quinquennale.

Gli articoli 2 e 5 riformano l'assetto di *governance* della RAI, introducendo la figura dell'amministratore delegato, in sostituzione di quella del direttore generale, riducendo il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e modificando le modalità di designazione degli stessi.

Si prevede, inoltre, che la RAI deve adeguare il proprio statuto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è ridotto da 9 a 7. Fra i requisiti per la nomina, è inserita l'onorabilità, prevedendo, inoltre, che la composizione del Consiglio di Amministrazione è definita favorendo, fra l'altro, la presenza di entrambi i sessi e l'assenza di conflitti di interesse.

Il provvedimento introduce poi alcune cause di incompatibilità, fra le quali il ricoprire o avere ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che: si trovino in stato di interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, ovvero in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti in materia di società previsti dal codice civile, salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati condannati con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo pari almeno a 2 anni per qualunque delitto non colposo. I 7 membri del Consiglio di Amministrazione sono così designati: due sono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, previo avviso pubblico e presentazione di candidature; due sono designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 1 è designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda.

Fermi restando i compiti già attribuiti dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione è affidata l'approvazione del piano industriale e del piano editoriale, del preventivo di spesa annuale, degli investimenti di importo superiore a 10 milioni di euro, degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione, e delle variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro, nonché del (nuovo) Piano

per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della legge.

L'amministratore delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'assemblea dei soci, deve possedere determinati requisiti (esperienza e assenza di conflitti di interesse), rimane in carica per 3 anni – e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione – salva la facoltà di revoca da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'assemblea dei soci. All'amministratore delegato è affidato il compito: di assicurare la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal Consiglio di Amministrazione; nominare i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione: per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi; di provvedere anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale; sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, definire i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; di proporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il (nuovo) Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Ai componenti degli organi di Amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il « tetto » retributivo di 240 mila euro.

L'articolo 2 fa inoltre salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico attribuite alla Commissione parlamentare di vigilanza, alla quale il Consiglio di Amministrazione deve riferire ogni 6 mesi sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

L'articolo 3 interviene in materia di attività gestionale della RAI. Esso prevede,

anzitutto, che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali e che l'amministratore delegato provvede alla pubblicazione di alcune informazioni relative, fra l'altro, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali. L'articolo introduce una nuova disciplina riguardante i contratti conclusi dalla RAI, in particolare escludendo l'applicazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) anche per i contratti riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi. Gli stessi contratti non sono soggetti neanche agli obblighi procedurali relativi all'obbligo di invito ad almeno cinque concorrenti. Inoltre per i contratti conclusi dalla RAI aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, gli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dallo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006. Infine, prevede che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di dirigenti non dipendenti cui possono essere attribuiti contratti a tempo determinato.

L'articolo 4 delega il Governo a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto n. 177 del 2005, indicando i principi e criteri direttivi.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole, con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Mauro PILI (Misto) propone al relatore una riformulazione del parere, che prenda

in considerazione la tutela di alcune minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e quella friulana come previsto in particolare dalla legge n. 482 del 1999.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, aderendo alla proposta dell'onorevole Pili, osserva che nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, con riferimento ad analoghe proposte emendative sia stato formulato l'invito al ritiro e la loro trasposizione in appositi ordini del giorno.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, invita a rafforzare l'idea avanzata nelle competenti Commissioni di merito.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD), intervenendo a favore della proposta dell'onorevole Pili, ed aderendo alla proposta del presidente D'Alia, invita a tenere conto delle dimensioni del problema.

Mauro PILI (Misto), precisa ulteriormente la propria proposta di riformulazione.

Michele MOGNATO (PD), *relatore*, riformula conseguentemente la propria proposta di parere (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 8.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO 1

**Agrumeti caratteristici (S. 1641, approvato dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1641, approvato dalla Camera dei deputati, recante: «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici», approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2014 nel corso dell'esame alla Camera del provvedimento;

considerato che:

il provvedimento detta disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico;

la materia della «tutela dell'ambiente», nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto anche la tutela del paesaggio, è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le materie del governo del territorio e dell'«agricoltura», che pure vengono in rilievo, sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e alla competenza legislativa residuale delle regioni stesse (articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni

sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili; ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è prevista l'intesa con le regioni interessate sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziare; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le regioni interessate definiscono l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli medesimi, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse, destinate alle finalità previste dal provvedimento in esame;

valutate favorevolmente le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, che hanno recepito le osservazioni della Commissione relative all'articolo 6, comma 4 (ora comma 3), e all'articolo 8, comma 1, contenute nel parere espresso in data 17 settembre 2014,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**DL 153/2015: Misure per la finanza pubblica (S. 2070 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2070, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica»;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «si-

stema tributario e contabile dello Stato », spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 3

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale  
(C. 3340).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3340, di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante: « Disposizioni urgenti in materia economico-sociale »;

considerato che il contenuto del provvedimento in esame risulta riconducibile: per quanto riguarda l'articolo 1 alle materie « istruzione » e « governo del territorio », spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.); per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia « ordinamento civile », ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.); per quanto riguarda l'articolo 3, alla materia « coordinamento della finanza pubblica », spettanti;

alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che l'articolo 1 è volto a consentire l'immediato utilizzo dello stanziamento per il Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, già previsto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

appare opportuno evitare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi, che, seppure condivisibili nel merito, risultano estranei alle finalità di riequilibrio economico e sociale in favore delle aree sottoutilizzate cui il Fondo è destinato.

## ALLEGATO 4

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo  
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo »;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2015;

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera « l'attrazione in sussidiarietà » allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del

2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali « trasversali » riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la « tutela della concorrenza » (lettera e) e la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (lettera m);

rammentato altresì il legame tra l'« ordinamento della comunicazione » e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa.

ALLEGATO 5

**Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo  
(C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante « Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo »;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2015;

rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera « l'attrazione in sussidiarietà » allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali « trasversali » riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la « tutela della

concorrenza » (lettera e) e la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (lettera m);

rammentato altresì il legame tra l'« ordinamento della comunicazione » e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme che tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonio Ardituro (Svolgimento e conclusione) .....	182
--	-----

*Mercoledì 14 ottobre 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonio Ardituro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonio Ardituro.

Antonio ARDITURO, *componente del Consiglio Superiore della Magistratura*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (M5S), Salvatore PICCOLO (PD), e nonché i senatori Ciro FALANGA (ALL-A), Rosaria CAPACCHIONE, (PD), Massimiliano MANFREDI

(PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Dott. Antonio Ardituro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Prima di togliere la seduta della Commissione, comunica che come richiesto in occasione della scorsa seduta – dedicata al lavoro della Commissione sui beni confiscati – è stato predisposto un dossier di documentazione in cui sono raccolte tutte le audizioni svolte in Commissione sull'argomento.

Con riferimento alla prevista missione a Cosenza, già fissata per la giornata di lunedì 26 ottobre, comunica che intende sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'opportunità di estenderla a due giornate, comprendendo anche martedì 27, in considerazione di alcune circostanze sopravvenute. La scoperta degli autori dell'omicidio

del piccolo Cocò a Cassano allo Jonio (CS) suggerisce infatti di dedicare un particolare *focus* al tema dei minori, prevedendo, un più ampio ciclo di audizioni da svolgere in missione.

In ordine all'audizione del Prefetto Morcone, già prevista per lo scorso giovedì 8 ottobre, comunica che avrà luogo il prossimo martedì 20 ottobre alle ore 20.

Infine ricorda che nella giornata di domani è confermata l'audizione del Pro-

curatore Pennasilico, nella sede del Comitato sulle infiltrazioni mafiose negli enti locali, coordinato dal Sen. Giarrusso.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	184
------------------------------------	-----

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 16.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni al Comitato sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), SPERANZA (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 17.30.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	185
Audizione della direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Gabriella Di Michele ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	186
AVVERTENZA .....	186

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 9.05.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione della direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Gabriella Di Michele.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente la direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dottoressa Gabriella Di Michele.

Svolge una relazione Gabriella DI MICHELE, *direttrice centrale delle entrate*

*dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Roberto MORASSUT (PD), Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Mario CARUSO (PI-CD) e il senatore Sergio PUGLIA (M5S).

Risponde ai quesiti posti Gabriella DI MICHELE, *direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare la direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 9.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immo-*

*biliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.*

*Audizione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), Pietro Iocca.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	187
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	187

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. — Intervengono Antonio Samaritani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e Maria Pia Giovannini, responsabile dell'Area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

#### Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Michele PELILLO (PD), le senatrici Laura BIGNAMI (Misto-MovX) e Raffaella BELLOT (Misto-Fare!) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Antonio SAMARITANI, *direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, e Maria Pia GIOVANNINI, *responsabile dell'Area pubblica amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	188
---	-----

*Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

#### **Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, ingegnere Marco Staderini, accompagnato dagli ingegneri Enrico Brugiotti e Luigi Falco, che ringrazia per la presenza.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, ed Enrico

BRUGIOTTI, *direttore settore bonifiche Sogesid*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), la deputata Giovanna PALMA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco STADERINI, *presidente e amministratore delegato di Sogesid*, ed Enrico BRUGIOTTI, *direttore settore bonifiche Sogesid*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Angelo Cera)

Audizione del deputato Angelo Cera .....	3
Audizione del deputato Giuseppe D'Ambrosio .....	3

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 14) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
Sull'ordine dei lavori .....	6
AVVERTENZA .....	7

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

#### SEDE REFERENTE:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	12
ERRATA CORRIGE .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final).	
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria (COM(2015) 451 final).	

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	21
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03810 Bruno Bossio: Sulle procedure di fotosegnalamento dei profughi sbarcati a Crotone il 10 ottobre 2014 .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	24
5-04892 Fiorio: Sul giuramento di una donna di origine indiana ai fini della concessione del diritto di cittadinanza .....	16
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	26
5-05816 Martella: Sul ripristino del funzionamento dei condizionatori della sede della Questura di Venezia .....	16
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	27
5-05932 Pili: Sull'organizzazione dell'accoglienza dei profughi in Sardegna .....	16
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	28
5-06421 Simone Valente: Sull'organizzazione dei nuclei cinofili dei Vigili del fuoco .....	16
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	30
5-06479 Toninelli e 5-06610 Pili: Sulla riorganizzazione delle prefetture prevista da un recente schema di decreto del Presidente della Repubblica .....	17
ALLEGATO 7 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	32
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 1278 Marco Meloni e C. 3297, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	18
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) ...	34
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	36

## SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	42

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	44
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	45
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	47

**IV Difesa**

## RISOLUZIONI:

7-00368 Piras: Per il riconoscimento di indennizzi per la limitazione dell'attività di pesca alle cooperative di pescatori dei comuni adiacenti il poligono di tiro di Capo Frasca ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	53
ALLEGATO ( <i>Nuova formulazione della risoluzione</i> ) .....	56

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANCI nell'ambito dell'esame del DL 154/2015 recante Misure urgenti in materia economico-sociale .....	58
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .	58
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	67
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i> ) ..	61
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	63
Sui lavori della Commissione .....	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	66

## VI Finanze

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	78
--	----

### RISOLUZIONI:

7-00466 Pesco: Definizione di una disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	94
7-00720 Alberti: Fissazione al 30 novembre del termine di scadenza per la presentazione del modello 770 e riduzione dei dati richiesti in tale ambito ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00140</i> ) .....	95
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	99
7-00728 Barbanti: Attuazione della normativa che prevede la pianificazione dei punti di raccolta del gioco per contrastare i fenomeni di dipendenza ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	96
7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti cui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00139</i> ) .....	96
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	101
7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	98
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione dei rappresentanti di Confedilizia sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili .....	98
AVVERTENZA .....	98

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	104
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere dei deputati Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Brescia e Marzana</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	112

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	114
---	-----

5-06638 Matarrese: Sullo smantellamento dell'impianto inceneritore di Busto Arsizio .....	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-06639 Borghi: Sull'emanazione delle linee guida in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche .....	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	118
5-06640 Mannino: Sulle ordinanze contingibili ed urgenti per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti .....	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	119
5-06641 Segoni: Sulla messa in sicurezza delle aree a rischi di disastri ambientali .....	115
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	116

## X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 201. <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)</i> .....	121
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo (Atto n. 201) recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE .....	122

## XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	123
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	123
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge)</i> .....	137
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	126
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prativiera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	128
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	129
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	132
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i> .....	150

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato  
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902  
Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 151

ALLEGATO 1 (*Proposte di riformulazione degli emendamenti Fucci 4.3, Schullian 5.2 e Baroni  
5.3*) ..... 159

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) ..... 160

## RISOLUZIONI:

7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni (*Discussione e rinvio*) ..... 154

**XIII Agricoltura**

## INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE:

Incontro con una delegazione di parlamentari componenti la IV Commissione (Pesca e  
acquacoltura) della Camera dei rappresentanti della Repubblica di Indonesia ..... 161

AVVERTENZA ..... 161

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal  
Senato (Parere alle Commissioni VII e IX) (*Seguito dell'esame e conclusione. – Parere  
favorevole con condizione*) ..... 162

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 168

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993,  
n. 385, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione della direttiva  
2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle  
imprese di investimento e che modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE,  
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regola-  
menti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012. Atto n. 208 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126,  
comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 163

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un  
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che  
modifica le direttive 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/  
CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/  
2012 Atto n. 209 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 167

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. S. 1641, approvato dalla Camera  
(Parere alla 9ª Commissione del Senato) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 170

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 177

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure per la  
finanza pubblica. S. 2070 Governo (Parere alla 6ª Commissione del Senato) (*Esame e  
conclusione – Parere favorevole*) ..... 172

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 178

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti  
in materia economico-sociale. C. 3340 (Parere alla V Commissione della Camera) (*Esame  
e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 173

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 179

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinata (Parere alle Commissioni riunite VII e IX della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	174
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	180
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	176
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Audizione del componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonio Ardituro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	182
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Comunicazioni del Presidente .....	184
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione della direttrice centrale delle entrate dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Gabriella Di Michele ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	185
AVVERTENZA .....	186
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	187
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Antonio Samaritani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	187
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI</b>	
Audizione del presidente e amministratore delegato di Sogesid, Marco Staderini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	188

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,60



\*17SMC0005320\*